

XVI legislatura

**Disegno di legge**

**A.S. n. 1720**

“Disposizioni in materia  
di sicurezza stradale”

settembre 2009  
n. 148



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nei settori  
delle infrastrutture e dei trasporti



# Servizio Studi

Direttore Daniele Ravenna

## Segreteria

tel. 6706\_2451

### Uffici ricerche e incarichi

#### Settori economico e finanziario

Capo ufficio: ----- -  
Reggente ufficio: S. Moroni \_3627

#### Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco \_2104

#### Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: -----

#### Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi \_3476

#### Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci \_2988

#### Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Reggente ufficio: A. Sanso' \_3435  
S. Marci \_3788  
S. Ruscica \_5611

#### Politica estera e di difesa

Capo ufficio: -----  
Reggente ufficio: A. Mattiello \_2180

#### Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli \_2114

#### Legislazione comparata

Capo ufficio: V. Strinati \_\_3442

### Documentazione

#### Documentazione economica

Emanuela Catalucci \_2581  
Silvia Ferrari \_2103  
Simone Bonanni \_2932  
Luciana Stendardi \_2928  
Michela Mercuri \_3481  
Beatrice Gatta \_5563

#### Documentazione giuridica

Vladimiro Satta \_2057  
Letizia Formosa \_2135  
Anna Henrici \_3696  
Gianluca Polverari \_3567  
Antonello Piscitelli \_4942

---

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

**Disegno di legge**

**A.S. n. 1720**

“Disposizioni in materia  
di sicurezza stradale”

settembre 2009

n. 148

a cura di: F. Colucci



## AVVERTENZA

Il disegno di legge n. 1720 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale", approvato dalla Camera dei deputati, è stato trasmesso al Senato della Repubblica il 27 luglio 2009 ed è assegnato, in sede referente, all'8<sup>a</sup> Commissione permanente "Lavori pubblici, comunicazioni" congiuntamente ad altri disegni di legge e petizioni.

Il presente *dossier* reca le schede di lettura. Il *dossier* n. 149 reca il testo a fronte delle disposizioni novellate.



# INDICE

|                            |    |
|----------------------------|----|
| SINTESI DEL CONTENUTO..... | 13 |
| SCHEDE DI LETTURA .....    | 33 |

## CAPO I

### MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285

#### **Articolo 1**

*(Modifiche agli articoli 6, 77, 79 e 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pneumatici invernali, di produzione e commercializzazione di pneumatici non omologati, di sanzioni per veicoli circolanti in condizioni di non efficienza e di omessa revisione)*

|                        |    |
|------------------------|----|
| Scheda di lettura..... | 35 |
|------------------------|----|

#### **Articolo 2**

*(Modifiche agli articoli 7 e 62 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di regolamentazione della circolazione nei centri abitati e di massa dei veicoli ad alimentazione a metano, elettrica e ibrida)*

|                        |    |
|------------------------|----|
| Scheda di lettura..... | 39 |
|------------------------|----|

#### **Articolo 3**

*(Modifiche agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di pubblicità sulle strade e sui veicoli e di pertinenze delle strade)*

|                        |    |
|------------------------|----|
| Scheda di lettura..... | 41 |
|------------------------|----|

#### **Articolo 4**

*(Modifiche all'articolo 85 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone)*

|                        |    |
|------------------------|----|
| Scheda di lettura..... | 45 |
|------------------------|----|

#### **Articolo 5**

*(Modifiche all'articolo 92 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e all'articolo 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264, in materia di estratto dei documenti di circolazione o di guida)*

|                        |    |
|------------------------|----|
| Scheda di lettura..... | 47 |
|------------------------|----|

#### **Articolo 6**

*(Modifiche agli articoli 94, 100, 103 e 196 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di targa personale e di targa dei rimorchi)*

|                        |    |
|------------------------|----|
| Scheda di lettura..... | 49 |
|------------------------|----|

## **Articolo 7**

*(Introduzione dell'articolo 94-bis e modifica all'articolo 96 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di divieto di intestazione fittizia dei veicoli)*

Scheda di lettura.....53

## **Articolo 8**

*(Modifiche all'articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di sanzioni per ciclomotori alterati e disposizioni in materia di circolazione dei ciclomotori)*

Scheda di lettura.....57

## **Articolo 9**

*(Modifiche agli articoli 104 e 114 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di circolazione delle macchine agricole)*

Scheda di lettura.....59

## **Articolo 10**

*(Modifiche all'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida accompagnata)*

Scheda di lettura.....61

## **Articolo 11**

*(Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori)*

Scheda di lettura.....65

## **Articolo 12**

*(Modifica all'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di limitazioni nella guida)*

Scheda di lettura.....67

## **Articolo 13**

*(Modifiche agli articoli 121, 122 e 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di esame di idoneità, di esercitazioni di guida e di autoscuole)*

Scheda di lettura.....69

## **Articolo 14**

*(Modifiche all'articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di procedure di rinnovo di validità della patente di guida)*

Scheda di lettura.....77

## **Articolo 15**

*(Modifiche all'articolo 126-bis e all'allegata tabella dei punteggi del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di patente a punti, e disposizioni in materia di corsi di guida sicura)*

Scheda di lettura.....79

## **Articolo 16**

*(Modifiche agli articoli 119 e 128 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida e di revisione della patente di guida)*

Scheda di lettura..... 85

## **Articolo 17**

*(Modifiche all'articolo 136 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e all'articolo 6-ter del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, in materia di sanzioni per i titolari di patenti di guida rilasciate da uno Stato estero)*

Scheda di lettura..... 91

## **Articolo 18**

*(Modifiche all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di limiti di velocità)*

Scheda di lettura..... 95

## **Articolo 19**

*(Modifiche agli articoli 157 e 158 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di arresto, fermata e sosta dei veicoli e di divieto di fermata e di sosta dei veicoli)*

Scheda di lettura..... 99

## **Articolo 20**

*(Modifica agli articoli 171, 172 e 182 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote, di uso delle cinture di sicurezza e di circolazione dei velocipedi)*

Scheda di lettura..... 101

## **Articolo 21**

*(Modifiche degli articoli 174 e 178 e agli articoli 176 e 179 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose, di documenti di viaggio, di comportamenti durante la circolazione e di verifiche in caso di incidenti)*

Scheda di lettura..... 103

## **Articolo 22**

*(Modifiche agli articoli 177 e 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di mezzi di soccorso per animali e di incidenti con danni ad animali)*

Scheda di lettura..... 113

## **Articolo 23**

*(Modifiche agli articoli 186 e 187 e introduzione dell'articolo 186-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida sotto l'influenza*

|   |     |
|---|-----|
| <i>dell'alcool e in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, nonché di guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose)</i> |     |
| Scheda di lettura.....  | 115 |
| <b>Articolo 24</b>  |     |
| <i>(Modifiche all'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di notificazione delle violazioni)</i>   |     |
| Scheda di lettura.....  | 125 |
| <b>Articolo 25</b>  |     |
| <i>(Modifiche agli articoli 202 e 207 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di pagamento in misura ridotta e di sanzioni per i veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE)</i>   |     |
| Scheda di lettura.....  | 127 |
| <b>Articolo 26</b>  |     |
| <i>(Introduzione dell'articolo 202-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di rateazione delle sanzioni pecuniarie)</i>   |     |
| Scheda di lettura.....  | 131 |
| <b>Articolo 27</b>  |     |
| <i>(Modifiche agli articoli 204-bis e 205 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di ricorso al giudice di pace e di opposizione)</i>   |     |
| Scheda di lettura.....  | 137 |
| <b>Articolo 28</b>  |     |
| <i>(Modifiche all'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)</i>   |     |
| Scheda di lettura.....  | 141 |
| <b>Articolo 29</b>  |     |
| <i>(Introduzione dell'articolo 214-ter del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di destinazione dei veicoli confiscati)</i>  |     |
| Scheda di lettura.....  | 149 |
| <b>Articolo 30</b>  |     |
| <i>(Modifiche all'articolo 218 e introduzione dell'articolo 218-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di sanzione accessoria della sospensione della patente e di applicazione della sospensione della patente per i neo-patentati)</i>                   |     |
| Scheda di lettura.....  | 153 |
| <b>Articolo 31</b>  |     |
| <i>(Modifiche agli articoli 219 e 222, modifica dell'articolo 223 e abrogazione dell'articolo 130-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di revoca e ritiro della patente di guida)</i>  |     |

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Scheda di lettura..... | 157 |
|------------------------|-----|

**Articolo 32**

*(Introduzione dell'articolo 224-ter del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca e del fermo e disposizioni in materia di confisca dei ciclomotori e dei motocicli con cui sono state commesse violazioni amministrative)*

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Scheda di lettura..... | 161 |
|------------------------|-----|

**Articolo 33**

*(Modifica all'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di educazione stradale)*

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Scheda di lettura..... | 165 |
|------------------------|-----|

CAPO II

ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA NELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

**Articolo 34**

*(Obblighi degli enti proprietari e concessionari delle strade e delle autostrade)*

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Scheda di lettura..... | 167 |
|------------------------|-----|

**Articolo 35**

*(Introduzione del casco elettronico e della "scatola nera")*

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Scheda di lettura..... | 169 |
|------------------------|-----|

**Articolo 36**

*(Certificazione di assenza di abuso di sostanze alcoliche e di assenza di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope per chi esercita attività di autotrasporto)*

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Scheda di lettura..... | 171 |
|------------------------|-----|

**Articolo 37**

*(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, in materia di responsabilità del vettore, del committente, del caricatore e del proprietario della merce, di documenti di trasporto e di qualificazione iniziale dell'attività di autotrasportatore)*

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Scheda di lettura..... | 173 |
|------------------------|-----|

**Articolo 38**

*(Introduzione dell'articolo 46-bis e modifica all'articolo 60 della legge 6 giugno 1974, n. 298, in materia di sanzioni per il cabotaggio stradale in violazione della normativa comunitaria)*

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Scheda di lettura..... | 177 |
|------------------------|-----|

**Articolo 39**

|  |     |
|--|-----|
| <i>(Disposizioni in materia di individuazione dei prodotti farmaceutici pericolosi per la guida dei veicoli)</i> |     |
| Scheda di lettura.....   | 179 |

**Articolo 40**

|  |     |
|--|-----|
| <i>(Raccolta e invio dei dati relativi all'incidentalità stradale)</i> |     |
| Scheda di lettura.....   | 183 |

CAPO III

DISPOSIZIONI DI CARATTERE SOCIALE E DI SEMPLIFICAZIONE

**Articolo 41**

|   |     |
|---|-----|
| <i>(Misure alternative alla pena detentiva)</i> |     |
| Scheda di lettura.....                          | 185 |

**Articolo 42**

|   |     |
|---|-----|
| <i>(Modifiche all'articolo 74 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente contrassegni su veicoli a servizio di persone invalide)</i> |     |
| Scheda di lettura.....  | 187 |

**Articolo 43**

|  |     |
|--|-----|
| <i>(Rilascio di un permesso di guida provvisorio in occasione del rinnovo della patente)</i> |     |
| Scheda di lettura.....   | 189 |

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CORRETTO ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

**Articolo 44**

|  |     |
|--|-----|
| <i>(Caratteristiche degli impianti semaforici)</i> |     |
| Scheda di lettura.....                             | 191 |

**Articolo 45**

|  |     |
|--|-----|
| <i>(Modalità di accertamento delle violazioni al decreto legislativo n. 285 del 1992 da parte degli enti locali)</i> |     |
| Scheda di lettura.....   | 193 |

## **SINTESI DEL CONTENUTO**



## CAPO I

### MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285

#### **Articolo 1**

*(Modifiche agli articoli 6, 77, 79 e 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pneumatici invernali, di produzione e commercializzazione di pneumatici non omologati, di sanzioni per veicoli circolanti in condizioni di non efficienza e di omessa revisione)*

**L'articolo 1** concerne l'equipaggiamento di veicoli e conducenti, intervenendo sotto il profilo della sicurezza e prevedendo l'obbligo, nelle situazioni in cui risulti necessario per ragioni di sicurezza, di utilizzare ovvero di avere a bordo pneumatici invernali, in modo da far riferimento a una tipologia di pneumatici più ampia e appropriata rispetto a quella, richiamata dalla normativa vigente, degli pneumatici da neve. Sempre in materia di pneumatici, si sanziona l'importazione, la produzione e la commercializzazione di pneumatici non omologati e si prevede l'obbligo, da disciplinare con decreto ministeriale, che i pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza. Viene sanzionato chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti e chi circola con veicoli non revisionati. In questo caso è prevista la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni; in caso di reiterazione delle violazioni si procede alla confisca amministrativa del veicolo.

*Si veda la scheda di lettura circa il cambio lessicale introdotto relativamente all'articolo del sostantivo "pneumatico" poiché, seppur formalmente corretto, esso si inserisce nel testo vigente, sia del codice che del regolamento attuativo, che utilizza invece la forma alternativa.*

#### **Articolo 2**

*(Modifiche agli articoli 7 e 62 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di regolamentazione della circolazione nei centri abitati e di massa dei veicoli ad alimentazione a metano, elettrica e ibrida)*

**L'articolo 2** introduce una sanzione amministrativa (da euro 155 a euro 624) qualora si circoli con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni.

Viene, altresì, introdotta una disposizione in tema di riduzione della massa dei veicoli alimentati a metano, elettrici e ibridi.

### **Articolo 3**

*(Modifiche agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di pubblicità sulle strade e sui veicoli e di pertinenze delle strade)*

**L'articolo 3** amplia la possibilità di effettuare pubblicità sulle strade, consentendo ai comuni di autorizzare deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari su tutte le strade di competenza e non solo su quelle di quartiere e locali.

Il divieto di pubblicità sugli itinerari internazionali, le autostrade e le strade extraurbane principali e relativi accessi è temperato consentendosi, purché autorizzati dall'ente proprietario della strada, cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturale e cartelli indicanti servizi di pubblico interesse.

Viene consentita la pubblicità non luminosa per conto di terzi sui veicoli appartenenti alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), alle associazioni di volontariato e alle associazioni sportive dilettantistiche.

Le pertinenze di servizio delle autostrade dovranno essere previste già nel progetto dell'autostrada medesima, per esigenze di sicurezza della circolazione stradale connesse alla congruenza del progetto autostradale.

### **Articolo 4**

*(Modifiche all'articolo 85 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone)*

**L'articolo 4** integra la tipologia di veicoli che possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, aggiungendovi i motocicli, i tricicli e i quadricicli.

### **Articolo 5**

*(Modifiche all'articolo 92 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e all'articolo 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264, in materia di estratto dei documenti di circolazione o di guida)*

**L'articolo 5** reca disposizioni di semplificazione prevedendo che la ricevuta rilasciata dalle società di consulenza automobilistica, in occasione del rinnovo dei documenti di circolazione di guida, sostituisca tali documenti per un periodo di 30 giorni.

### **Articolo 6**

*(Modifiche agli articoli 94, 100, 103 e 196 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di targa personale e di targa dei rimorchi)*

**L'articolo 6** introduce il sistema della targa personale: la targa non è più destinata a seguire le vicende giuridiche del veicolo, ma è trattenuta dal proprietario nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo o di altra modificazione del titolo. La singola targa, in ogni caso, non può essere abbinata a più di un veicolo.

### **Articolo 7**

*(Introduzione dell'articolo 94-bis e modifica all'articolo 96 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di divieto di intestazione fittizia dei veicoli)*

**L'articolo 7** pone il divieto di intestazioni fittizie dei veicoli. Il veicolo in relazione al quale sono effettuate le operazioni di cui al comma 1 è soggetto alla cancellazione d'ufficio dai pubblici archivi automobilistici.

*Si rileva che non è fissato un termine per l'adozione dell'atto ministeriale previsto dal comma 1.*

### **Articolo 8**

*(Modifiche all'articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di sanzioni per ciclomotori alterati e disposizioni in materia di circolazione dei ciclomotori)*

**L'articolo 8** aumenta le sanzioni pecuniarie per chi fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella attualmente prevista e per chi circola con un ciclomotore munito di una targa i cui dati non siano chiaramente visibili. Per i ciclomotori già circolanti e non ancora in possesso del certificato di circolazione e della targa viene introdotto l'obbligo di conseguire tali documenti.

*Si segnala l'opportunità che le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 siano riferite al codice della strada, mediante corrispondenti novelle.*

### **Articolo 9**

*(Modifiche agli articoli 104 e 114 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di circolazione delle macchine agricole)*

**L'articolo 9** aumenta da uno a due anni il periodo di validità dell'autorizzazione alla circolazione delle macchine agricole eccezionali e sull'utilizzo di queste per le attività di manutenzione e di tutela del territorio. Reca, inoltre, disposizioni sulle macchine operatrici.

*Si rileva che, al comma 2, si rinvia all'imposta di bollo prevista dall'articolo 104, comma 8, del codice della strada, che però non ne prevede.*

*Al comma 4, si rileva l'opportunità di riferire il possibile utilizzo non alle attrezzature della macchine agricole, ma a queste ultime, visto che le attrezzature, da sole, non sono suscettibili di autonomo utilizzo.*

### **Articolo 10**

*(Modifiche all'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida accompagnata)*

**L'articolo 10** introduce la guida accompagnata per i giovani che hanno compiuto diciassette anni e sono titolari di patente di guida A. Onde permettere al giovane di misurarsi effettivamente con l'attività di guida di un autoveicolo è prevista un'adeguata formazione: almeno dieci ore di corso pratico di guida, delle quali almeno quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in condizione di visione notturna, presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato.

La guida accompagnata può essere svolta a condizione che sia stata rilasciata apposita autorizzazione dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che il minore sia accompagnato da un conducente titolare di patente di categoria B o superiore da almeno dieci anni. Violazioni gravi commesse durante la guida accompagnata, ovvero la guida del minore in assenza dell'accompagnatore comportano, oltre che sanzioni pecuniarie, la revisione della patente posseduta dal minore e, in caso di esito negativo, la revoca dell'autorizzazione alla guida accompagnata.

*Si rileva che il riferimento alla legge 400/1988 sembra essere effettuato al termine entro il quale il regolamento ministeriale deve essere adottato, anziché alla tipologia di regolamento, cioè quello di cui all'articolo 17, comma 3. Si dovrebbe espungere la virgola dopo la parola "emanare".*

### **Articolo 11**

*(Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori)*

**L'articolo 11** integra il programma dei corsi di preparazione al conseguimento del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori organizzati dalle autoscuole, o dalle istituzioni statali e non statali di istruzione secondaria: sarà svolta una lezione teorica di almeno un'ora, volta all'acquisizione di elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza.

Ai fini del conseguimento del certificato gli aspiranti che hanno superato l'esame teorico dovranno, previa idonea attività di formazione, affrontare una prova pratica di guida del ciclomotore.

## **Articolo 12**

*(Modifica all'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di limitazioni nella guida)*

**L'articolo 12** definisce nuovi limiti di potenza per i veicoli di cui è permessa la guida ai neopatentati nel primo anno successivo al conseguimento della patente. Una precedente formulazione di tali limiti non ha trovato finora applicazione in quanto eccessivamente limitativa dei veicoli che possono essere guidati nel primo anno successivo al conseguimento della patente. La nuova definizione mira a contemperare la finalità di garanzia della sicurezza con quella di evitare restrizioni eccessive e non motivate.

## **Articolo 13**

*(Modifiche agli articoli 121, 122 e 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di esame di idoneità, di esercitazioni di guida e di autoscuole)*

**L'articolo 13** precisa tempi e ordine di svolgimento delle prove teorica e pratica, prevedendo anche esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato.

In tema di autoscuole sono previsti più stringenti requisiti di idoneità tecnica per il titolare dell'autoscuola e si dispone la sospensione dei soggetti abilitati ad effettuare i corsi di formazione degli insegnanti ed istruttori nei casi di irregolarità. Si richiede che le autoscuole abbiano una dotazione strumentale e una capacità di formazione adeguata, dovendo essere in grado di svolgere attività di formazione per il conseguimento di qualsiasi tipologia di patente. È introdotta una opportuna normativa transitoria, per cui l'obbligo di svolgere attività di formazione per il conseguimento di qualsiasi tipo di patente si applica alle autoscuole che attualmente svolgono la preparazione soltanto per il conseguimento delle patenti di categoria A e B, a decorrere dalla prima variazione nella titolarità dell'autoscuola, in modo da salvaguardare la continuità delle attività in corso. Si promuove la qualificazione delle autoscuole, stimolando la loro aggregazione in consorzi e la costituzione da parte delle autoscuole consorziate di centri di istruzione automobilistica, ai quali può essere demandata la formazione dei conducenti per il conseguimento delle patenti di categoria superiore alla B. Per evitare una proliferazione di autoscuole non adeguate a svolgere attività di formazione, si prevede che l'attività di un'autoscuola non può essere iniziata prima della verifica del possesso dei requisiti prescritti e tale verifica deve essere ripetuta successivamente con cadenza almeno triennale.

## **Articolo 14**

*(Modifiche all'articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di procedure di rinnovo di validità della patente di guida)*

**L'articolo 14** modifica la disciplina relativa alla documentazione in caso di rinnovo della patente, prevedendo, in luogo dell'invio di un tagliando adesivo da apporre sulla patente, il rilascio di un duplicato, con l'indicazione del nuovo termine di validità, che a tutti gli effetti sostituisce la patente scaduta. Viene dato, così, seguito alle raccomandazioni indirizzate all'Italia dalla Commissione europea e si fa fronte ai rischi di contraffazione e alle difficoltà di controllo che il tagliando adesivo comporta.

*Si rileva che non è prevista una sanzione per l'infrazione all'obbligo di distruggere la patente scaduta.*

## **Articolo 15**

*(Modifiche all'articolo 126-bis e all'allegata tabella dei punteggi del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di patente a punti, e disposizioni in materia di corsi di guida sicura)*

**L'articolo 15** gradua le sanzioni in termini di perdita di punti in relazione al superamento dei limiti di velocità in modo da tener conto dell'entità dell'infrazione, prevedendo una perdita di 3 punti se si superano i limiti massimi di oltre 10 km/h, di 6 punti se si superano di oltre 40 km/h e di 10 punti se si superano di oltre 60 km/h.

Modifiche alla decurtazioni di punti sono previste anche in relazione all'attività di autotrasporto.

Alla revisione della patente di guida sarà sottoposto anche chi dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell'arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti.

Sono previsti i corsi di guida sicura avanzata che potranno essere utili al recupero di punti decurtati, fino ad un massimo di cinque.

*Si osserva che al comma 2, lettera b) viene disposta la decurtazione di punti a carico di imprese, evidentemente non titolari di patente di guida a meno non ci si riferisca alle imprese unipersonali, ma occorrerebbe specificare che la decurtazione si riferisce alla patente della persona fisica titolare della ditta individuale. Alla stessa lettera è previsto che i membri dell'equipaggio siano penalizzati con la decurtazione del doppio dei punti, rispetto al conducente che ha commesso l'infrazione.*

*Al comma 2, lettera d) sono sanzionate con la decurtazione di punti le previsioni di cui all'articolo 178, commi 10 e 11, del codice, i quali tuttavia contengono norme di carattere procedimentate relative ai provvedimenti di*

*revoca dell'autorizzazione all'autotrasporto. Si tratta di un'evidente inconferenza.*

### **Articolo 16**

*(Modifiche agli articoli 119 e 128 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida e di revisione della patente di guida)*

**L'articolo 16** integra le disposizioni circa i soggetti che possono all'accertamento dei requisiti fisici e psichici di coloro che intendono conseguire la patente di guida. Sono previsti anche i medici che hanno cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi previsti, purché abbiano svolto l'attività di accertamento nell'ultimo periodo di carriera.

È resa più severa la disciplina concernente l'obbligo di revisione della patente nel caso di incidente con violazioni gravi che comportino la sanzione accessoria di sospensione della patente. Specifiche previsioni sono dettate, da un lato, per casi di patologie che comportano l'inidoneità alla guida, di traumi cranici e di stato di coma e, dall'altro, per i minori che siano autori materiali di violazioni per le quali sia prevista la sospensione della patente di guida. Riguardo al primo aspetto, le disposizioni in materia di patologie e traumi inducono a considerare il fatto che rischi alla sicurezza possono derivare non solo da una condotta deliberatamente difforme da quanto prevedono le norme, ma anche da situazioni indipendenti dalla volontà del conducente.

### **Articolo 17**

*(Modifiche all'articolo 136 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e all'articolo 6-ter del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, in materia di sanzioni per i titolari di patenti di guida rilasciate da uno Stato estero)*

**L'articolo 17** si riferisce ai cittadini stranieri residenti in Italia da oltre un anno, nel caso in cui circolino con la patente o con altri documenti abilitativi rilasciati dallo Stato estero di provenienza non più validi. Nella prima ipotesi si applicano le sanzioni penali previste per chi guida senza patente; nella seconda ipotesi, si applicano le sanzioni amministrative previste per chi guida sprovvisto dei medesimi documenti abilitativi.

Viene anche esteso a tutti i guidatori esteri il sistema della decurtazione dei punti, non solo, come attualmente previsto, solo ai guidatori di quegli stati dove non vige il sistema della patente a punti.

## **Articolo 18**

*(Modifiche all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di limiti di velocità)*

**L'articolo 18** stabilisce che la possibilità di elevare nelle autostrade il limite di velocità a 150 km/h sia subordinata alla dotazione di apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati (i cosiddetti «tutor»).

Sono incrementate le sanzioni pecuniarie per chi supera i limiti massimi di velocità in misura notevole e gli autovelox, fuori dei centri abitati, non potranno essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità.

I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità sono attribuiti all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni, mentre l'ente da cui dipende l'organo accertatore spetta una quota dei proventi idonea a recuperare le spese di accertamento.

*Al comma 1, lettera a) potrebbe essere opportuno specificare che ci riferisce non a tutta l'autostrada, lunga centinaia di chilometri, ma ai tratti in cui viene elevato il limite a 150 km/h.*

*Al comma 1, lettera d) è riportato un riferimento normativo inconferente con i soggetti che gestiscono le strade e non è fissato il termine per l'adozione del decreto ministeriale di attuazione.*

## **Articolo 19**

*(Modifiche agli articoli 157 e 158 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di arresto, fermata e sosta dei veicoli e di divieto di fermata e di sosta dei veicoli)*

**L'articolo 19** abroga il divieto di tenere il motore acceso allo scopo di mantenere in funzione il condizionatore e riduce l'ammontare delle sanzioni pecuniarie per infrazione del divieto di sosta e di fermata nel caso di veicoli a due ruote (ciclomotori e motoveicoli a due ruote) rispetto a quelle per i restanti veicoli.

## **Articolo 20**

*(Modifica agli articoli 171, 172 e 182 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote, di uso delle cinture di sicurezza e di circolazione dei velocipedi)*

**L'articolo 20** interviene in materia di ciclisti, prevedendo per i conducenti di velocipedi che circolino fuori dai centri abitati nelle ore notturne, o che circolino nelle gallerie, l'obbligo di indossare un giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. Circa l'omologazione dei caschi per gli utenti dei veicoli a due ruote, è

previsto che debba essere effettuata in conformità con i regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione Economica per l'Europa e con la normativa comunitaria, in modo da superare l'utilizzo di caschi di vecchio modello e poco sicuri.

Sono state considerate le specifiche esigenze di particolari attività, dispensando dall'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza i conducenti dei veicoli impiegati per la raccolta e il trasporto di rifiuti, quando siano impegnati in attività di igiene ambientale.

### **Articolo 21**

*(Modifiche degli articoli 174 e 178 e agli articoli 176 e 179 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose, di documenti di viaggio, di comportamenti durante la circolazione e di verifiche in caso di incidenti)*

**L'articolo 21** modifica la disciplina in materia di periodi di guida, interruzioni e relativa documentazione per i conducenti di autoveicoli adibiti al trasporto di persone e di cose, precisando gli obblighi e aggravando le sanzioni.

In caso di incidente con danno a persone o a cose, il comando dal quale dipende l'agente accertatore segnala il fatto all'autorità competente, che dispone la verifica presso la sede del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto o dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose, per l'esame dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all'anno in corso.

Viene disposta la revoca della patente di guida per chi, sulle carreggiate, sulle rampe o sugli svincoli autostradali, inverte il senso di marcia, attraversa lo spartitraffico, anche all'altezza dei varchi, nonché percorre la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito.

*Si rileva che il nuovo testo dell'articolo 174 del codice della strada, al comma 7, sanziona la violazione, per oltre il 10 per cento, del limite massimo di durata dei periodi di guida, o il limite minimo dei periodi di riposo settimanale, ma la violazione del limite massimo di durata dei periodi di guida è già sanzionato dal comma 4. Analoga considerazione si può fare con riferimento al nuovo testo dell'articolo 178.*

### **Articolo 22**

*(Modifiche agli articoli 177 e 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di mezzi di soccorso per animali e di incidenti con danni ad animali)*

**L'articolo 22** equipara alle autoambulanze per uso umano quelle adibite al soccorso di animali o ai servizi di vigilanza zoofila.

È introdotto l'obbligo per l'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali

d'affezione, da reddito o protetti, di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno, prevedendo, in difetto, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.

### **Articolo 23**

*(Modifiche agli articoli 186 e 187 e introduzione dell'articolo 186-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida sotto l'influenza dell'alcool e in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, nonché di guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose)*

**L'articolo 23** depenalizza la sanzione prevista per la guida con tasso alcolemico da 0,5 a 0,8 grammi per litro, riformulandola in termini di sanzione amministrativa pecuniaria, anziché di ammenda.

È inasprito (da tre a sei mesi) il minimo editale della pena qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).

È raddoppiato il periodo di fermo amministrativo del veicolo se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale.

È affermato il principio per cui, per alcune, specifiche categorie di conducenti, è vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche. Le categorie alle quali si applica il divieto, che comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 155 a 624 euro nel caso in cui sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) grammi per litro e non superiore a 0,5 grammi per litro, sono i giovani da 18 a 21 anni e i neopatentati nei primi tre anni dal conseguimento della patente; i conducenti che esercitano di professione l'attività di trasporto di persone o cose su strada; tutti coloro che si trovino comunque alla guida di mezzi pesanti (con massa superiore a 3,5 tonnellate) di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati.

È previsto che, se un conducente minore di anni diciotto si trovi alla guida dopo aver assunto bevande alcoliche, ciò comporti un ritardo nel conseguimento della patente di categoria B. In questa ipotesi, infatti, il conducente non potrà conseguire la patente prima del diciannovesimo anno, qualora sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro, e prima del ventunesimo anno, qualora sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro.

Circa gli accertamenti di chi guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, è previsto che qualora le prove non invasive condotte dalla polizia forniscano esito positivo, ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti,

nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia. Qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope.

*Al comma 3, lettera c) è previsto un atto amministrativo di attuazione, per il quale non viene indicato un termine di adozione.*

#### **Articolo 24**

*(Modifiche all'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di notificazione delle violazioni)*

**L'articolo 24** dimezza, da centottanta a novanta giorni, il termine entro il quale deve essere notificato il verbale di contestazione della violazione al codice della strada.

È, inoltre, introdotta un'ulteriore notificazione: quella del verbale redatto quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore; per tale notifica è previsto il termine di cento giorni.

#### **Articolo 25**

*(Modifiche agli articoli 202 e 207 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di pagamento in misura ridotta e di sanzioni per i veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE)*

**L'articolo 25** obbliga gli autotrasportatori esteri ai quali siano contestate violazioni al codice della strada, a versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione, in difetto è disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni.

*Si veda la scheda di lettura relativa al comma 1, ove ci si riferisce ad ipotesi di violazioni a carico dell'impresa e non del conducente: è da valutare se siano fattispecie conferenti con la disciplina che sembra riferirsi ai soli conducenti.*

## **Articolo 26**

*(Introduzione dell'articolo 202-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di rateazione delle sanzioni pecuniarie)*

**L'articolo 26** introduce la rateazione delle sanzioni pecuniarie, nel caso di una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 400 euro; in tale caso i soggetti che versino in condizioni economiche disagiate possono richiedere la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000, fino ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera euro 5.000 e l'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100, oltre gli interessi. La presentazione dell'istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al prefetto e al giudice di pace.

*Si rileva che non viene fissato un termine per l'adozione del decreto ministeriale previsto dal comma 9 del nuovo articolo 202-bis.*

## **Articolo 27**

*(Modifiche agli articoli 204-bis e 205 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di ricorso al giudice di pace e di opposizione)*

**L'articolo 27** riduce il termine per proporre ricorso al giudice di pace avverso i verbali di contestazione di violazioni al codice della strada: da sessanta a trenta giorni se l'interessato è residente in Italia.

Sono dettate disposizioni procedurali per la notifica del ricorso e del decreto con cui il giudice fissa l'udienza di comparizione, prevedendosi l'uso di fax e posta elettronica; circa i termini della prima udienza; sulla sospensione dell'esecuzione del provvedimento; sulla legittimazione passiva nel giudizio; sull'esecutività della sentenza e i termini di pagamento della somma decisa.

## **Articolo 28**

*(Modifiche all'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)*

**L'articolo 28** amplia la quota dei proventi delle sanzioni di spettanza dello Stato assegnata a finalità connesse alla sicurezza nella circolazione con due finalità: il miglioramento della segnaletica e l'intensificazione dei controlli.

I Ministri destinatari dei proventi trasmettono al Parlamento, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione sull'utilizzo delle quote dei proventi ad essi attribuiti.

Per quanto concerne i proventi di spettanza dei comuni, già sulla base della disciplina vigente, il 50 per cento dovrebbe essere utilizzato per finalità connesse con la sicurezza stradale.

Si disciplina in modo stringente l'obbligo degli enti locali di trasmettere in via informatica ai Ministeri dell'interno e delle infrastrutture e trasporti, la delibera di determinazione delle quote insieme ad una relazione indicante l'ammontare delle risorse e le destinazioni.

### **Articolo 29**

*(Introduzione dell'articolo 214-ter del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di destinazione dei veicoli confiscati)*

**L'articolo 29** destina i veicoli acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca agli organi di polizia che ne facciano richiesta, prioritariamente per attività finalizzate a garantire la sicurezza della circolazione stradale, ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici che ne facciano richiesta per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. Qualora gli organi o enti di cui al periodo precedente non presentino richiesta di assegnazione, i beni sono posti in vendita. Se la procedura di vendita è antieconomica viene disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene.

### **Articolo 30**

*(Modifiche all'articolo 218 e introduzione dell'articolo 218-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di sanzione accessoria della sospensione della patente e di applicazione della sospensione della patente per i neo-patentati)*

**L'articolo 30** amplia il periodo di sospensione della patente nel caso di violazioni commesse nei primi tre anni successivi al conseguimento della patente di guida e prevede ulteriori aumenti della sanzione in caso di violazioni più gravi (con sospensione della patente superiore a tre mesi) e nel caso di reiterazione.

### **Articolo 31**

*(Modifiche agli articoli 219 e 222, modifica dell'articolo 223 e abrogazione dell'articolo 130-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di revoca e ritiro della patente di guida)*

**L'articolo 31**, nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, prevede che si proceda al ritiro immediato della patente. Nei casi più gravi, vale a dire nelle ipotesi di reato che comportino lesioni o omicidio colposo, si prolunga la sospensione provvisoria della validità della patente, disposta dal prefetto.

Si amplia da uno a due anni il periodo prima del quale non è possibile conseguire una nuova patente; se la revoca della patente è dipesa da violazioni connesse alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, il periodo per il quale non si può conseguire una nuova patente è prolungato a tre anni.

### **Articolo 32**

*(Introduzione dell'articolo 224-ter del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca e del fermo e disposizioni in materia di confisca dei ciclomotori e dei motocicli con cui sono state commesse violazioni amministrative)*

**L'articolo 32** disciplina il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato.

Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, l'agente o l'organo accertatore della violazione procede direttamente al sequestro, mentre il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza ne trasmette copia autentica al prefetto affinché disponga la confisca.

Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo, l'agente o l'organo accertatore della violazione dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per trenta giorni.

Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili, anche se è stata applicata la sospensione della pena, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all'organo di polizia competente affinché disponga il fermo amministrativo del veicolo.

### **Articolo 33**

*(Modifica all'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di educazione stradale)*

**L'articolo 33** attribuisce al Ministro dell'istruzione (in luogo del vigente procedimento complesso) la predisposizione dei programmi di educazione stradale, mentre il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua gli enti e le associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale e della promozione ciclistica di cui il Ministero dell'istruzione si avvalerà per la stesura dei programmi che saranno sono svolti obbligatoriamente a decorrere dall'anno scolastico 2010/2011.

## CAPO II

### ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA NELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

#### **Articolo 34**

*(Obblighi degli enti proprietari e concessionari delle strade e delle autostrade)*

**L'articolo 34** prescrive che gli enti proprietari e concessionari di strade ed autostrade ove si registrino tassi di incidentalità più elevati effettuino specifici interventi di manutenzione straordinaria, riferiti in particolare alla sostituzione della segnaletica e delle barriere e alla sistemazione del manto stradale. Di tali interventi si dovrà tener conto nella definizione degli obblighi a carico dell'ente concessionario e delle modalità di determinazione degli incrementi tariffari nelle convenzioni successive alla data di entrata in vigore del testo in esame.

*Si veda la scheda di lettura in ordine al meccanismo di finanziamento degli interventi.*

#### **Articolo 35**

*(Introduzione del casco elettronico e della «scatola nera»)*

**L'articolo 35** è volto a promuovere lo sviluppo e l'adozione di dispositivi innovativi, in via sperimentale, sulla base di direttive che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti potrà adottare: l'equipaggiamento degli autoveicoli di maggiori dimensioni con la «scatola nera» e l'impiego, da parte dei conducenti e passeggeri di ciclomotori e motoveicoli, del casco protettivo elettronico.

#### **Articolo 36**

*(Certificazione di assenza di abuso di sostanze alcoliche e di assenza di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope per chi esercita attività di autotrasporto)*

**L'articolo 36** obbliga gli autotrasportatori a dimostrare con apposita certificazione il non abuso di sostanze alcoliche ovvero il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

La certificazione sarà stabilita con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche antidroga.

*Si rileva il rinvio ad una norma ormai soppressa del decreto legislativo 81/2008.*

### **Articolo 37**

*(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, in materia di responsabilità del vettore, del committente, del caricatore e del proprietario della merce, di documenti di trasporto e di qualificazione iniziale dell'attività di autotrasportatore)*

**L'articolo 37** prevede la verifica presso il vettore, il committente, nonché il caricatore e il proprietario della merce oggetto del trasporto, del rispetto delle disposizioni in materia di autotrasporto e di quelle del codice della strada quando dalle violazioni di tali norme derivino la morte di persone o lesioni personali gravi o gravissime e la violazione sia stata commessa da autotrasportatori.

Viene richiesta la frequenza del corso formazione iniziale accelerato per guidare veicoli adibiti al trasporto di merci per cui è richiesta la patente di guida delle categorie C e C+E.

### **Articolo 38**

*(Introduzione dell'articolo 46-bis e modifica all'articolo 60 della legge 6 giugno 1974, n. 298, in materia di sanzioni per il cabotaggio stradale in violazione della normativa comunitaria)*

**L'articolo 38** introduce sanzioni per il cabotaggio stradale effettuato, in violazione della normativa comunitaria, da veicoli immatricolati all'estero: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 15.000, nonché sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi ovvero, in caso di reiterazione nel triennio, per un periodo di sei mesi.

*Si rileva che la consueta clausola di invarianza finanziaria per il bilancio pubblico, riportata in numerosi articoli del disegno di legge in esame, viene qui articolata in forma diversa.*

### **Articolo 39**

*(Disposizioni in materia di individuazione dei prodotti farmaceutici pericolosi per la guida dei veicoli)*

**L'articolo 39** prevede l'individuazione, mediante segni ben visibili e chiare avvertenze, dei farmaci che possono produrre effetti negativi per la guida. La procedura per l'individuazione dei farmaci e per l'apposizione sulle confezioni dei segni di pericolo è disciplinata in modo da concedere tempi adeguati di applicazione alle imprese produttrici.

### **Articolo 40**

*(Raccolta e invio dei dati relativi all'incidentalità stradale)*

**L'articolo 40** demanda al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di fissare i termini e le modalità per la trasmissione, in via telematica, dei dati relativi all'incidentalità stradale da parte delle Forze dell'ordine e degli enti locali al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

## **CAPO III**

### **DISPOSIZIONI DI CARATTERE SOCIALE E DI SEMPLIFICAZIONE**

### **Articolo 41**

*(Misure alternative alla pena detentiva)*

**L'articolo 41** prevede la possibilità di richiedere la misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali quando è stata comminata la misura detentiva dell'arresto per guida senza patente, guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti; preferibilmente tra i servizi sociali che esercitano l'attività nel settore dell'assistenza alle vittime di sinistri stradali e alle loro famiglie.

### **Articolo 42**

*(Modifiche all'articolo 74 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente contrassegni su veicoli a servizio di persone invalide)*

**L'articolo 42** è finalizzato a superare le difficoltà attualmente originate dalla disciplina dei contrassegni, da esporre sui veicoli, quando si tratti di veicoli a servizio di persone invalide. Si precisa che il contrassegno non può contenere diciture dalle quali possa individuarsi la persona fisica interessata e si introducono le necessarie disposizioni di coordinamento con la normativa in materia di protezione dei dati personali.

### **Articolo 43**

*(Rilascio di un permesso di guida provvisorio in occasione del rinnovo della patente)*

**L'articolo 43** prevede, per coloro che siano stati sottoposti a visita medica al fine del rinnovo della patente di guida, il rilascio da parte della motorizzazione civile di un permesso provvisorio valido fino al termine delle procedure necessarie per il rinnovo. Il permesso, che viene rilasciato dagli uffici della

motorizzazione civile, permetterà di evitare i disagi che frequentemente derivano dai ritardi nello svolgimento delle visite mediche. Il permesso provvisorio, peraltro, non può essere rilasciato ai conducenti ai quali sia stata sospesa la patente di guida in quanto hanno violato le norme sulla guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti.

#### CAPO IV

##### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CORRETTO ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

#### **Articolo 44**

*(Caratteristiche degli impianti semaforici)*

**L'articolo 44** demanda ad un decreto ministeriale, acquisito il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, la definizione di criteri di omologazione dei «semafori intelligenti», vale a dire dei semafori che visualizzano il tempo residuo di accensione delle luci. I criteri si applicheranno ai nuovi impianti semaforici.

#### **Articolo 45**

*(Modalità di accertamento delle violazioni al decreto legislativo n. 285 del 1992 da parte degli enti locali)*

**L'articolo 45** prevede che l'accertamento delle violazioni del codice della strada da parte degli enti locali possa essere realizzato solo mediante strumenti di proprietà o acquisiti con contratto di locazione finanziaria, da utilizzare esclusivamente con l'impiego del personale dei corpi e servizi di polizia locale. Viene, così, limitato il ricorso all'appalto a soggetti privati di attività di accertamento, o comunque strumentali all'accertamento delle violazioni.

## **SCHEDE DI LETTURA**



## Articolo 1

*(Modifiche agli articoli 6, 77, 79 e 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pneumatici invernali, di produzione e commercializzazione di pneumatici non omologati, di sanzioni per veicoli circolanti in condizioni di non efficienza e di omessa revisione)*

1. La lettera *e*) del comma 4 dell'articolo 6 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo n.285 del 1992», è sostituita dalla seguente:

«*e*) prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucchiolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio».

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 77 del decreto legislativo n.285 del 1992 è inserito il seguente:

«*3-bis*. Chiunque importa, produce per la commercializzazione sul territorio nazionale ovvero commercializza pneumatici di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 779 a euro 3.119. Gli pneumatici di cui al presente comma sono soggetti a sequestro e confisca ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI».

3. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare l'articolo 122, comma 8, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495, di seguito denominato «regolamento», riferendo le disposizioni contenute nel medesimo comma 8 agli pneumatici invernali. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con i decreti di cui all'articolo 237 del regolamento, prevede l'obbligo che gli pneumatici montati su autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori,

rimorchi e filoveicoli rechino marcature legali laterali conformi alla normativa comunitaria, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti a una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.

4. Al comma 4 dell'articolo 79 del decreto legislativo n.285 del 1992, dopo le parole: «non regolarmente installati», sono inserite le seguenti: «, ovvero circola con i dispositivi di cui all'articolo 80, comma 1, del presente codice e all'articolo 238 del regolamento non funzionanti».

5. Al comma 14 dell'articolo 80 del decreto legislativo n.285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, la parola: «Chiunque» è sostituita dalle seguenti: «Ad esclusione dei casi previsti dall'articolo 176, comma 18, chiunque»;

b) al secondo periodo, le parole da: «ovvero» fino a: «revisione» sono soppresse;

c) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «L'organo accertatore annota sulla carta di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione. È consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per la prescritta revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione, si applica la

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.842 a euro 7.369. All'accertamento della violazione di cui al periodo precedente consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, secondo le disposizioni

del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo».

**L'articolo 1** concerne l'equipaggiamento di veicoli e conducenti, intervenendo sotto il profilo della sicurezza e prevedendo l'obbligo, nelle situazioni in cui risulti necessario per ragioni di sicurezza, di utilizzare ovvero di avere a bordo pneumatici invernali, in modo da far riferimento a una tipologia di pneumatici più ampia e appropriata rispetto a quella, richiamata dalla normativa vigente, dei pneumatici da neve. Sempre in materia di pneumatici, si sanziona l'importazione, la produzione e la commercializzazione di pneumatici non omologati e si prevede l'obbligo, da disciplinare con decreto ministeriale, che i pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza. Viene sanzionato chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti e chi circola con veicoli non revisionati. In questo caso è prevista la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni; in caso di reiterazione delle violazioni si procede alla confisca amministrativa del veicolo.

**Il comma 1** sostituisce la lettera e) del comma 4 dell'articolo 6 del codice della strada<sup>1</sup>, in ordine al potere dell'ente proprietario della strada di prescrivere l'uso di pneumatici adatti alle condizioni climatiche invernali; il testo vigente prevede "mezzi antisdrucchiolevoli" (cioè, ad esempio, le catene da neve) che sono confermate o degli "speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio": tale dizione viene sostituita facendosi riferimento a " pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio".

**Il comma 2** inserisce un nuovo comma 3-bis dopo il comma 3 dell'articolo 77 del codice della strada, prevedendo una nuova fattispecie sanzionabile relativamente a chi importa, produce per la commercializzazione sul territorio nazionale ovvero commercializza pneumatici di tipo non omologato: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 779 a euro 3.119.

È, altresì, previsto che "gli pneumatici" sono soggetti a sequestro e confisca.

*Per quel che riguarda l'uso dell'articolo (e quindi della preposizione articolata) col sostantivo pneumatico, si può dire che l'alternanza degli articoli*

---

<sup>1</sup> Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada".

*il/lo e un/uno (e naturalmente dei plurali corrispondenti i/gli, dei/degli) corrispondono i primi a un registro più familiare, mentre i secondi appartengono ad un uso più sorvegliato della nostra lingua. Niente quindi vieta di usare gli uni o gli altri anche se, nello scritto e negli usi più formali, si ritiene che siano più indicate le forme lo pneumatico, uno pneumatico, gli pneumatici, degli pneumatici.*

*Tuttavia, è da valutare attentamente l'opportunità di utilizzare il/un/i/dei sulla base della considerazione che questo è l'utilizzo fatto sia nel codice della strada, sia nel regolamento di esecuzione.*

**Il comma 3** demanda al Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di modificare l'articolo 122, comma 8, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada<sup>2</sup>, riferendo le disposizioni contenute nel medesimo comma 8 "agli pneumatici" invernali.

Entro il medesimo termine il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con i decreti di cui all'articolo 237 del regolamento, prevede l'obbligo che "gli pneumatici" montati su autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, rimorchi e filoveicoli rechino marcature legali laterali conformi alla normativa comunitaria, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti a una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.

**Il comma 4** integra il comma 4 dell'articolo 79 del codice della strada relativo all'efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione, estendendo la sanzione (da 78 a 311 €) a chi circola con i dispositivi su cui vengono effettuati i controlli in occasione della revisione (indicati all'articolo 80, comma 1, del codice e all'articolo 238 del regolamento) non funzionanti o non regolarmente installati.

**Il comma 5** apporta modifiche al comma 14 dell'articolo 80 del codice della strada, relativo alle sanzioni per chi circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione.

**Il comma 5, lettera a)** interviene sul primo periodo introducendo un'espressa esimente per coloro che circolano senza revisione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, poiché in tali casi l'articolo 176, comma 18, del codice prevede sanzioni differenziate.

**Il comma 5, lettera b)** sopprime la previsione del raddoppio della sanzione per il caso di circolazione con veicolo già sospeso dalla medesima in attesa di revisione, poiché più elevate sanzioni sono introdotte dalla lettera c).

---

<sup>2</sup> Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada"

**Il comma 5, lettera c)** sostituisce il terzo periodo che nel testo vigente prevede la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione per i casi di omessa revisione.

Il nuovo testo dispone che:

- l'organo accertatore annota sulla carta di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione;
- è consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi alla revisione;
- nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione, si applica:
  - la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.842 a euro 7.369;
  - la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.

## Articolo 2

*(Modifiche agli articoli 7 e 62 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di regolamentazione della circolazione nei centri abitati e di massa dei veicoli ad alimentazione a metano, elettrica e ibrida)*

1. Dopo il comma 13 dell'articolo 7 del decreto legislativo n.285 del 1992, è inserito il seguente:

«13-bis. Chiunque, in violazione delle limitazioni previste ai sensi della lettera b) del comma 1, circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624 e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni».

2. All'articolo 62 del decreto legislativo n.285 del 1992 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità con cui, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela dell'ambiente, sicurezza stradale e caratteristiche tecniche dei veicoli che circolano su strada, per i veicoli ad alimentazione a metano, elettrica e ibrida si può applicare

una riduzione della massa, pari, nel caso dei veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia con gas metano, alla massa delle bombole del metano e dei relativi accessori e, nel caso dei veicoli ad alimentazione elettrica o ibrida, alla massa degli accumulatori e dei loro accessori, definendo altresì le modifiche alle procedure relative alle verifiche tecniche di omologazione derivanti dall'applicazione del presente comma. In ogni caso la riduzione di massa in ordine di marcia di cui al presente comma non può superare il limite massimo di una tonnellata. Per i veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia con gas metano la riduzione si applica soltanto nel caso in cui il veicolo sia dotato di controllo elettronico della stabilità».

3. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 7-bis dell'articolo 62 del decreto legislativo n.285 del 1992, introdotto dal comma 2 del presente articolo, è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**L'articolo 2** introduce una sanzione amministrativa (da euro 155 a euro 624) qualora si circoli con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni.

Viene, altresì, introdotta una disposizione in tema di riduzione della massa dei veicoli alimentati a metano, elettrici e ibridi.

**Il comma 1** introduce un nuovo comma 13-*bis* all'articolo 7 del codice della strada<sup>3</sup>, prevedendo una specifica sanzione per chi, in violazione delle limitazioni introdotte dal sindaco alla circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte (da euro 155 a 624 €e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni).

**Il comma 2** aggiunge un nuovo comma all'articolo 62 del codice della strada, relativo alla massa limite dei veicoli, demandando ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (il successivo **comma 3** fissa il termine di tre mesi per la sua emanazione) di stabilire:

- i criteri e le modalità con cui, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela dell'ambiente, sicurezza stradale e caratteristiche tecniche dei veicoli che circolano su strada;
- per i veicoli ad alimentazione a metano, elettrica e ibrida si può applicare una riduzione della massa, pari, nel caso dei veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia con gas metano, alla massa delle bombole del metano e dei relativi accessori e, nel caso dei veicoli ad alimentazione elettrica o ibrida, alla massa degli accumulatori e dei loro accessori;
- definendo altresì le modifiche alle procedure relative alle verifiche tecniche di omologazione;
- in ogni caso la riduzione di massa in ordine di marcia non può superare il limite massimo di una tonnellata;
- per i veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia con gas metano la riduzione si applica soltanto nel caso in cui il veicolo sia dotato di controllo elettronico della stabilità.

---

<sup>3</sup> Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada".

### Articolo 3

*(Modifiche agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di pubblicità sulle strade e sui veicoli e di pertinenze delle strade)*

1. All' articolo 23 del decreto legislativo n.285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: «limitatamente alle strade di tipo E) ed F), per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto di quanto previsto dal comma 1»;

b) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono inoltre consentiti, purché autorizzati dall'ente proprietario della strada, nei limiti e alle condizioni stabiliti con il decreto di cui al periodo precedente, cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturale e cartelli indicanti servizi di pubblico interesse. Con il decreto di cui al quarto periodo sono altresì individuati i servizi di pubblico interesse ai quali si applicano le disposizioni del periodo precedente».

2. Nelle more di una revisione e di un aggiornamento degli itinerari internazionali, i divieti e le prescrizioni di cui al comma 7 dell'articolo 23 del decreto legislativo n.285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle strade inserite nei citati itinerari che risultano classificate nei tipi A e B. Nel caso di strade inserite negli itinerari internazionali che sono classificate nel tipo C, i divieti e le prescrizioni di cui al periodo precedente si applicano soltanto qualora sussistano comprovate ragioni di garanzia della sicurezza per la circolazione stradale, da individuare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare l'articolo 57 del regolamento, nel senso di prevedere che la pubblicità non luminosa per conto di terzi è consentita, alle condizioni di cui al comma 3 del citato articolo 57, anche sui veicoli appartenenti alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), alle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n.266, e alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

4. Dopo il comma 5 dell'articolo 24 del decreto legislativo n.285 del 1992 è inserito il seguente:

«5-bis. Per esigenze di sicurezza della circolazione stradale connesse alla congruenza del progetto autostradale, le pertinenze di servizio relative alle strade di tipo A) sono previste dai progetti dell'ente proprietario ovvero, se individuato, del concessionario e approvate dal concedente, nel rispetto delle disposizioni in materia di affidamento dei servizi di distribuzione di carbolubrificanti e delle attività commerciali e ristorative nelle aree di servizio autostradali di cui al comma 5-ter dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n.498, e successive modificazioni, e d'intesa con le regioni, esclusivamente per i profili di competenza regionale».

**L'articolo 3** amplia la possibilità di effettuare pubblicità sulle strade, consentendo ai comuni di autorizzare deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari su tutte le strade di competenza e non solo su quelle di quartiere e locali.

Il divieto di pubblicità sugli itinerari internazionali, le autostrade e le strade extraurbane principali e relativi accessi è temperato consentendosi, purché autorizzati dall'ente proprietario della strada, cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturale e cartelli indicanti servizi di pubblico interesse.

Viene consentita la pubblicità non luminosa per conto di terzi sui veicoli appartenenti alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), alle associazioni di volontariato e alle associazioni sportive dilettantistiche.

Le pertinenze di servizio delle autostrade dovranno essere previste già nel progetto dell'autostrada medesima, per esigenze di sicurezza della circolazione stradale connesse alla congruenza del progetto autostradale.

**Il comma 1** modifica l' articolo 23 del codice della strada<sup>4</sup> relativo alla pubblicità sulle strade e sui veicoli.

**Il comma 1, lettera a)** interviene sul comma 6 relativo alle dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante, espungendo il riferimento alle strade di tipo E (strade urbane e di quartiere) ed F(strade di quartiere) per le deroghe che i comuni possono concedere in ordine alle distanze minime dei cartelloni pubblicitari.

**Il comma 1, lettera b)** aggiunge un periodo al comma 7, consentendo, purché autorizzati dall'ente proprietario della strada, l'installazione lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi, di cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturale e cartelli indicanti servizi di pubblico interesse; questi ultimi sono individuati con decreto ministeriale.

**Il comma 2** tempera il divieto di installazioni pubblicitarie lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi, previsto dal citato articolo 23, comma 7, del codice della strada, restringendo il divieto alle strade inserite nei citati itinerari che risultano classificate nei tipi A (autostrade) e B (strade extraurbane principali). Nel caso di strade inserite negli itinerari internazionali che sono classificate nel tipo C (strade extraurbane secondarie) i divieti e le prescrizioni si applicano soltanto qualora sussistano comprovate ragioni di garanzia della sicurezza per la circolazione stradale, da individuare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

---

<sup>4</sup> Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada".

**Il comma 3** demanda al Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di modificare l'articolo 57 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada<sup>5</sup>, relativo alla pubblicità sui veicoli, nel senso di prevedere che la pubblicità non luminosa per conto di terzi è consentita anche sui veicoli appartenenti:

- alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);
- alle associazioni di volontariato;
- alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

**Il comma 4** inserisce un nuovo comma 5-*bis* all'articolo 24 del codice, relativo alle pertinenze delle strade, che impone la previsione delle pertinenze di servizio relative alle autostrade già nei progetti dell'ente proprietario ovvero, se individuato, del concessionario e approvate dal concedente, nel rispetto delle disposizioni in materia di affidamento dei servizi di distribuzione di carbolubrificanti e delle attività commerciali e ristorative nelle aree di servizio autostradali (comma 5-ter dell'articolo 11 della legge 498/1992<sup>6</sup>) e d'intesa con le regioni, esclusivamente per i profili di competenza regionale.

---

<sup>5</sup> Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada"

<sup>6</sup> Legge 23 dicembre 1992, n. 498 "Interventi urgenti in materia di finanza pubblica".



## Articolo 4

*(Modifiche all'articolo 85 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone)*

1. All'articolo 85 del decreto legislativo n.285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:  
«2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone:

- a) i motocicli;
- b) i tricicli;

c) i quadricicli;

d) le autovetture;

e) gli autobus;

f) gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone;

g) i veicoli a trazione animale»;

b) al comma 4, le parole: «un'autovettura adibita» sono sostituite dalle seguenti: «un veicolo adibito».

**L'articolo 4** integra la tipologia di veicoli che possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, aggiungendovi i motocicli, i tricicli e i quadricicli.

**Il comma 1** modifica l'articolo 85 del codice della strada<sup>7</sup> relativo al servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone.

**Il comma 1, lettera a)** sostituisce il comma 2 prevedendo che possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone:

- a) i motocicli;
- b) i tricicli;
- c) i quadricicli;
- d) le autovetture;
- e) gli autobus;
- f) gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone;
- g) i veicoli a trazione animale;

Rispetto al testo vigente sono aggiunti i motocicli, i tricicli e i quadricicli.

**Il comma 1, lettera b)** reca una modifica di carattere formale al comma 4, del citato articolo 85, riferendosi ai "veicoli" anziché solo agli "autoveicoli".

---

<sup>7</sup> Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada".



## Articolo 5

*(Modifiche all'articolo 92 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e all'articolo 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264, in materia di estratto dei documenti di circolazione o di guida)*

1. Il comma 2 dell'articolo 92 del decreto legislativo n.285 del 1992 è sostituito dal seguente:

«2. La ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n.264, e successive modificazioni, sostituisce il documento ad esse consegnato ovvero l'estratto di cui al comma 1 del presente articolo per trenta giorni dalla data di rilascio, che deve essere riportata lo stesso giorno nel registro giornale tenuto dalle predette imprese. Queste devono porre a disposizione dell'interessato, entro i predetti trenta giorni, l'estratto di cui al comma 1 del presente articolo ovvero il documento conseguente all'operazione cui si riferisce la ricevuta. Tale ricevuta non è rinnovabile né reiterabile ed è valida per la circolazione nella misura in cui ne sussistano le condizioni».

2. All'articolo 7 della legge 8 agosto

1991, n.264, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:  
a) al comma 1, le parole da: «, quando» fino a: «rilasciano» sono sostituite dalle seguenti: «procede al ritiro del documento di circolazione del mezzo di trasporto o del documento di abilitazione alla guida per gli adempimenti di competenza e rilascia»;

b) il comma 2 è abrogato.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono riviste le caratteristiche della ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n.264, come modificato dal comma 2 del presente articolo, e sono dettate le regole tecniche per il suo rilascio.

**L'articolo 5** reca disposizioni di semplificazione prevedendo che la ricevuta rilasciata dalle società di consulenza automobilistica, in occasione del rinnovo dei documenti di circolazione di guida, sostituisca tali documenti per un periodo di 30 giorni.

**Il comma 1** sostituisce il comma 2 dell'articolo 92 del codice della strada<sup>8</sup> relativo all'estratto dei documenti di circolazione o di guida; nel testo vigente la ricevuta rilasciata dalle società di consulenza automobilistica sostituisce il documento consegnato dall'utente, mentre nel nuovo testo la ricevuta sostituisce l'estratto del documento. Rimane fermo il termine di trenta giorni per la consegna dell'estratto o del documento. Con il nuovo testo è previsto che la ricevuta non è

---

<sup>8</sup> Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada".

rinnovabile né reiterabile ed è valida per la circolazione nella misura in cui ne sussistano le condizioni.

**Il comma 2** modifica l'articolo 7 della legge 264/1991<sup>9</sup> relativo sempre ai documenti di circolazione o di guida consegnati alle società di consulenza automobilistica per l'effettuazione di variazioni.

**Il comma 2, lettera a)** modifica l'articolo 7, comma 1, prevedendo esplicitamente che la società procede al ritiro del documento di circolazione del mezzo di trasporto o del documento di abilitazione alla guida per gli adempimenti di competenza (nel testo vigente la formulazione è meno esplicita, parlandosi genericamente di consegna del documento).

**Il comma 2, lettera b)** abroga il comma 2 il quale contiene una disposizione analoga a quella del citato articolo 92, comma 2, del codice della strada.

**Il comma 3** demanda ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di rivedere le caratteristiche della ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi del citato articolo 7, comma 1, della legge 264/1991 e di dettare le regole tecniche per il suo rilascio.

---

<sup>9</sup> Legge 8 agosto 1991, n. 264 "Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto"

## Articolo 6

*(Modifiche agli articoli 94, 100, 103 e 196 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di targa personale e di targa dei rimorchi)*

1. Il comma 2 dell'articolo 94 del decreto legislativo n.285 del 1992 è sostituito dal seguente:

«2. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su richiesta avanzata dall'acquirente entro il termine di cui al comma 1, provvede all'emissione e al rilascio di una nuova carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti di cui al medesimo comma. Nel caso dei trasferimenti di residenza l'ufficio di cui al periodo precedente procede all'aggiornamento della carta di circolazione».

2. All'articolo 100 del decreto legislativo n.285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Le targhe di cui ai commi 1, 2 e 3 sono personali, non possono essere abbinate contemporaneamente a più di un veicolo e sono trattenute dal titolare in caso di trasferimento di proprietà, costituzione di usufrutto, stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, esportazione all'estero e cessazione dalla circolazione»;

b) al comma 4, le parole: «I rimorchi e» sono soppresse;

c) al comma 15, le parole: «Alle violazioni di cui al comma 12» sono sostituite dalle seguenti: «Alle violazioni di cui ai commi 11 e 12».

3. Al comma 1 dell'articolo 103 del decreto legislativo n.285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «, la carta di circolazione e le targhe» sono

sostituite dalle seguenti: «e la carta di circolazione»;

b) al secondo periodo, le parole: «e delle targhe» sono soppresse.

4. Al comma 1 dell'articolo 196 del decreto legislativo n.285 del 1992, dopo le parole: «il proprietario del veicolo» sono inserite le seguenti: «ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli».

5. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di applicazione delle disposizioni degli articoli 94, 100, comma 3-bis, e 103 del decreto legislativo n.285 del 1992, come da ultimo modificati dai commi 1, 2, lettera a), e 3 del presente articolo, anche con riferimento alle procedure di annotazione dei veicoli nell'archivio nazionale dei veicoli, di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5, del decreto legislativo n.285 del 1992, e nel Pubblico registro automobilistico (PRA).

6. Le disposizioni degli articoli 94, 100, comma 3-bis, e 103 del decreto legislativo n.285 del 1992, come da ultimo modificati dai commi 1, 2, lettera a), e 3 del presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5.

7. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare il regolamento nel senso di prevedere la disciplina di attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 100 del

decreto legislativo n.285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 2, lettera *b*), del presente articolo, con particolare riferimento alla definizione delle caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità delle targhe dei rimorchi degli autoveicoli, tali da renderle conformi a quelle delle targhe di immatricolazione posteriori degli autoveicoli.

8. Le disposizioni del comma 4 dell'articolo 100 del decreto legislativo n.285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 2, lettera *b*), del presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore delle

modifiche del regolamento di cui al comma 7, e comunque ai soli rimorchi immatricolati dopo tale data. È fatta salva la possibilità di immatricolare nuovamente i rimorchi immessi in circolazione prima della data di cui al periodo precedente.

9. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

**L'articolo 6** introduce il sistema della targa personale: la targa non è più destinata a seguire le vicende giuridiche del veicolo, ma è trattenuta dal proprietario nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo o di altra modificazione del titolo. La singola targa, in ogni caso, non può essere abbinata a più di un veicolo.

**Il comma 1** sostituisce il comma 2 dell'articolo 94 del codice della strada<sup>10</sup> relativo agli adempimenti sulla carta di circolazione del veicolo in caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto. Il nuovo testo dispone che l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su richiesta avanzata dall'acquirente, provvede all'emissione e al rilascio di una nuova carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti predetti (nel testo vigente si prevede il rinnovo o l'aggiornamento della carta di circolazione). Nel caso dei trasferimenti di residenza l'ufficio procede all'aggiornamento della carta di circolazione.

**Il comma 2** modifica l'articolo 100 del codice della strada relativo alle targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi.

**Il comma 2, lettera a)** inserisce un nuovo comma dopo il comma 3, prevedendo che le targhe sono:

- personali;

---

<sup>10</sup> Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada".

- non possono essere abbinate contemporaneamente a più di un veicolo;
- sono trattenute dal titolare in caso di trasferimento di proprietà, costituzione di usufrutto, stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, esportazione all'estero e cessazione dalla circolazione.

**Il comma 2, lettera b)** modifica il comma 4, espungendo i rimorchi dalla disposizione, in base alla quale è previsto che questi, quando sono agganciati ad una motrice, devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice stessa.

**Il comma 2, lettera c)** modifica il comma 15, estendendone l'ambito applicativo (sanzione del fermo amministrativo del veicolo e, in caso di reiterazione, confisca dello stesso) alle violazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 9, lettera b) dell'articolo 100 (circolazione senza targa o con targa installata non correttamente).

**Il comma 3** modifica il comma 1 dell'articolo 103 del codice relativo agli obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi espungendo le targhe dal testo poiché queste sono personali e non devono essere restituite in caso di definitiva esportazione all'estero del veicolo.

**Il comma 4** modifica il comma 1 dell'articolo 196 del codice, relativo al principio di solidarietà fra proprietario e conducente in ordine alla responsabilità per le violazioni al medesimo codice; la modifica aggiunge i rimorchi tra i veicoli con i quali sono commesse infrazioni per le quali si applica il principio di solidarietà.

**Il comma 5** demanda ad un regolamento generale (articolo 17, comma 1, della legge 400/1988<sup>11</sup>) sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la disciplina delle modalità di applicazione delle disposizioni in materia di targhe, anche con riferimento alle procedure di annotazione dei veicoli nell'archivio nazionale dei veicoli e nel Pubblico registro automobilistico (PRA).

**Il comma 6** dispone che le disposizioni in materia di targhe si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5.

**Il comma 7** demanda al Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di modificare il regolamento di esecuzione e di attuazione del

---

<sup>11</sup> Legge 23 agosto 1988, n. 400 "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri".

nuovo codice della strada<sup>12</sup> nel senso di prevedere la disciplina di attuazione delle disposizioni sulla targa dei rimorchi (comma 4 dell'articolo 100 del codice della strada modificato dal comma 2, lettera b), del presente articolo) con particolare riferimento alla definizione delle caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità, tali da renderle conformi a quelle delle targhe di immatricolazione posteriori degli autoveicoli.

**Il comma 8** prevede che le disposizioni sulla targa dei rimorchi si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche del regolamento di cui al comma 7, e comunque ai soli rimorchi immatricolati dopo tale data. È fatta salva la possibilità di immatricolare nuovamente i rimorchi immessi in circolazione prima della data di cui al periodo precedente.

**Il comma 9** contiene una clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

---

<sup>12</sup> Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada"

## Articolo 7

*(Introduzione dell'articolo 94-bis e modifica all'articolo 96 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di divieto di intestazione fittizia dei veicoli)*

1. Dopo l'articolo 94 del decreto legislativo n.285 del 1992 è inserito il seguente:

«Art. 94-bis. – (*Divieto di intestazione fittizia dei veicoli*). – 1. Le formalità di cui agli articoli 93 e 94 nonché il rilascio o l'aggiornamento del certificato di circolazione e delle targhe di cui all'articolo 97 non possono essere effettuati quando l'acquirente, l'usufruttuario o il locatario con facoltà di acquisto non abbia il possesso del veicolo e compia l'operazione dissimulando l'identità del soggetto che effettivamente ne dispone.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque richieda l'effettuazione di una delle formalità di cui al comma 1 in violazione di quanto disposto dal medesimo comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. La sanzione di cui al periodo precedente si applica anche a chi abbia la materiale disponibilità del veicolo al quale si riferisce l'operazione.

3. La violazione di cui al comma 2 comporta la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

4. Il veicolo in relazione al quale sono effettuate le operazioni di cui al comma 1

è soggetto alla cancellazione d'ufficio dal PRA e dall'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di circolazione dopo la cancellazione, si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell'articolo 93. La cancellazione è disposta su richiesta degli organi di polizia stradale che hanno accertato le violazioni di cui al comma 2 dopo che l'accertamento è divenuto definitivo.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, sono disciplinati i casi, i criteri e le modalità con le quali l'archivio di cui ai citati articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5, e il PRA segnalano agli organi di polizia di cui all'articolo 12, comma 1, le fattispecie che, anche per le particolari condizioni dei soggetti interessati o per l'elevato numero di veicoli coinvolti, siano tali da far presumere possibili fenomeni di abuso e di intestazione fittizia dei veicoli».

2. All'articolo 96 del decreto legislativo n.285 del 1992, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. In caso di circolazione dopo la cancellazione si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell'articolo 93».

**L'articolo 7** pone il divieto di intestazioni fittizie dei veicoli. Il veicolo in relazione al quale sono effettuate le operazioni di cui al comma 1 è soggetto alla cancellazione d'ufficio dai pubblici archivi automobilistici.

**Il comma 1** inserisce un nuovo articolo 94-*bis* al codice della strada<sup>13</sup> introducendo il divieto di intestazione fittizia dei veicoli.

La nuova disposizione prevede che le formalità per la circolazione e il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario (disciplinate dagli articoli 93 e 94 del codice) nonché quelle per il rilascio o l'aggiornamento del certificato di circolazione e delle targhe di cui all'articolo 97:

- non possono essere effettuati quando l'acquirente, l'usufruttuario o il locatario con facoltà di acquisto non abbia il possesso del veicolo e compia l'operazione dissimulando l'identità del soggetto che effettivamente ne dispone.

La violazione al predetto divieto, salvo che il fatto costituisca reato:

- è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000;
- si applica anche a chi abbia la materiale disponibilità del veicolo al quale si riferisce l'operazione;
- comporta la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo.

Il veicolo oggetto della violazione è cancellato d'ufficio dai registri automobilistici e, in caso di circolazione dopo la cancellazione, si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell'articolo 93, applicabili a chi circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta di circolazione (sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559 e confisca). La cancellazione è disposta su richiesta degli organi di polizia stradale che hanno accertato le violazioni, dopo che l'accertamento è divenuto definitivo.

Ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, è demandata la disciplina di casi, criteri e modalità con le quali gli archivi automobilistici segnalano agli organi di polizia le fattispecie che, anche per le particolari condizioni dei soggetti interessati o per l'elevato numero di veicoli coinvolti, siano tali da far presumere possibili fenomeni di abuso e di intestazione fittizia dei veicoli.

*Si rileva che non è fissato un termine per l'adozione dell'atto ministeriale.*

**Il comma 2** aggiunge un comma all'articolo 96 del codice della strada, relativo agli adempimenti conseguenti al mancato pagamento della tassa automobilistica; l'articolo 96 prevede che, dopo l'accertamento del mancato pagamento per tre anni consecutivi, si ritiri d'ufficio la carta di circolazione e le targhe. A tale sanzione, il nuovo comma 2-*bis* aggiunge quelle di cui al citato

---

<sup>13</sup> Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada".

comma 7 dell'articolo 93 (sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559 e confisca),



## Articolo 8

*(Modifiche all'articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di sanzioni per ciclomotori alterati e disposizioni in materia di circolazione dei ciclomotori)*

1. All'articolo 97 del decreto legislativo n.285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole da: «da euro 78 a euro 311» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.000 a euro 4.000. Alla sanzione da euro 148 a euro 594 è soggetto chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti dall'articolo 52»;

b) al comma 10, le parole: «da euro 23 a euro 92» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 78 a euro 311».

2. I ciclomotori già in circolazione non in possesso del certificato di circolazione e della targa di cui all'articolo 97, comma

1, del decreto legislativo n.285 del 1992 devono conseguirli, con modalità conformi a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 4 dell'articolo 97, secondo un calendario stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiunque circola con un ciclomotore non regolarizzato in conformità alle disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.

**L'articolo 8** aumenta le sanzioni pecuniarie per chi fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella attualmente prevista e per chi circola con un ciclomotore munito di una targa i cui dati non siano chiaramente visibili. Per i ciclomotori già circolanti e non ancora in possesso del certificato di circolazione e della targa viene introdotto l'obbligo di conseguire tali documenti.

**Il comma 1** modifica l'articolo 97 del codice della strada<sup>14</sup> relativo alla circolazione dei ciclomotori.

**Il comma 1, lettera a)** modifica il comma 5, elevando da 78-311 euro a 1.000-4.000 euro la sanzione amministrativa pecuniaria per chi fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella massima: Viene, altresì, aumentata a 148-594 euro la sanzione pecuniaria per chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre il predetto limite.

---

<sup>14</sup> Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada".

**Il comma 1, lettera b)** modifica il comma 10, relativo alla sanzione per chi circola con un ciclomotore munito di una targa i cui dati non siano chiaramente visibili, aumentandola da 23-92 a 78-311 euro.

**Il comma 2** impone ai ciclomotori già in circolazione e non in possesso del certificato di circolazione e della targa di cui all'articolo 97, comma 1, del codice della strada, di conseguirlo, con modalità conformi a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 4 dell'articolo 97<sup>15</sup>, secondo un calendario stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

**Il comma 3** sanziona decorso il termine sospensivo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, chiunque circola con un ciclomotore non regolarizzato in conformità alle disposizioni di cui al precedente comma 2, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.

*Si segnala l'opportunità che le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 siano riferite al codice della strada, mediante corrispondenti novelle.*

---

<sup>15</sup> Decr. 15-05-2006 "Disposizioni applicative in materia di circolazione dei ciclomotori" Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 giugno 2006, n. 132.

## Articolo 9

*(Modifiche agli articoli 104 e 114 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di circolazione delle macchine agricole)*

1. Al comma 8 dell'articolo 104 del decreto legislativo n.285 del 1992, le parole: «valida per un anno» sono sostituite dalle seguenti: «valida per due anni».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle autorizzazioni rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono conseguentemente raddoppiati gli importi dell'imposta di bollo dovuti ai sensi dell'articolo 104, comma 8, del decreto legislativo n.285 del 1992, e, ove previsti, degli indennizzi dovuti ai sensi dell'articolo 18 del regolamento.

3. Al comma 3 dell'articolo 114 del

decreto legislativo n.285 del 1992 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che l'autorizzazione per circolare ivi prevista è valida per un anno e rinnovabile».

4. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare l'articolo 206 del regolamento, nel senso di prevedere che le attrezzature delle macchine agricole possono essere utilizzate anche per le attività di manutenzione e di tutela del territorio, disciplinandone le modalità.

**L'articolo 9** aumenta da uno a due anni il periodo di validità dell'autorizzazione alla circolazione delle macchine agricole eccezionali e sull'utilizzo di queste per le attività di manutenzione e di tutela del territorio. Reca, inoltre, disposizioni sulle macchine operatrici.

**Il comma 1** modifica il comma 8 dell'articolo 104 del codice della strada<sup>16</sup> relativo alle macchine agricole eccezionali, cioè quelle che, per necessità funzionali, hanno sagome e masse eccedenti quelle previste nei commi 1-6 del medesimo articolo 104, nonché le trattrici equipaggiate con attrezzature di tipo portato o semiportato, che non rientrano nei limiti stabiliti nel comma 7. Tali macchine devono essere munite, per circolare su strada, dell'autorizzazione valida per un anno e rinnovabile, rilasciata dal compartimento A.N.A.S. di partenza per le strade statali e dalla regione di partenza per la rimanente rete stradale. La modifica eleva da uno a due anni il periodo di validità dell'autorizzazione.

**Il comma 2** dispone che l'aumento di cui al comma 1 si applichi alle autorizzazioni rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore della legge e, conseguentemente, raddoppia gli importi dell'imposta di bollo dovuti ai sensi

---

<sup>16</sup> Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada".

dell'articolo 104, comma 8, del codice della strada e, ove previsti, degli indennizzi dovuti ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada<sup>17</sup>, ove sono disciplinati gli indennizzi dovuti agli enti che rilasciano l'autorizzazione per la maggiore usura della strada in relazione al transito dei veicoli e dei trasporti eccezionali eccedenti le masse stabilite.

*Si rileva che l'articolo 104, comma 8, del codice della strada non prevede alcuna imposta di bollo.*

**Il comma 3** modifica il comma 3 dell'articolo 114 del codice della strada, relativo alla circolazione su strada della macchine operatrici, estendendo anche a queste la disposizione relativa alle macchine agricole eccezionali fatta eccezione di quella, introdotta dal comma 1, dell'articolo in commento, dei due anni di validità dell'autorizzazione, che dunque resta confermata in un anno.

**Il comma 4** demanda al Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di modificare l'articolo 206 del regolamento, relativo alle attrezzature delle macchine agricole, onde prevedere che queste possono essere utilizzate anche per le attività di manutenzione e di tutela del territorio, disciplinandone le modalità.

*Si rileva l'opportunità di riferire il possibile utilizzo non alle attrezzature della macchine agricole, ma a queste ultime, visto che le attrezzature, da sole, non sono suscettibili di autonomo utilizzo.*

---

<sup>17</sup> Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada"

## Articolo 10

(Modifiche all'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida accompagnata)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 115 del decreto legislativo n.285 del 1992 sono inseriti i seguenti:

«*1-bis.* Ai minori che hanno compiuto diciassette anni e che sono titolari di patente di guida è consentita, a fini di esercitazione, la guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all'articolo 117, comma *2-bis*, purché accompagnati da un conducente titolare di patente di guida di categoria B o superiore da almeno dieci anni, previo rilascio di un'apposita autorizzazione da parte del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su istanza presentata al medesimo ufficio dal genitore o dal legale rappresentante del minore.

*1-ter.* Il minore autorizzato ai sensi del comma *1-bis* può procedere alla guida accompagnata da uno dei soggetti indicati al medesimo comma solo dopo aver effettuato almeno dieci ore di corso pratico di guida, delle quali almeno quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in condizione di visione notturna, presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato.

*1-quater.* Nelle ipotesi di guida di cui al comma *1-bis*, sul veicolo non può prendere posto, oltre al conducente, un'altra persona che non sia l'accompagnatore. Il veicolo adibito a tale guida deve essere munito di un apposito contrassegno recante le lettere alfabetiche "GA". Chiunque viola le disposizioni del presente comma è punito

con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 9 dell'articolo 122.

*1-quinquies.* Nelle ipotesi di guida di cui al comma *1-bis* si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 117 e, in caso di violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5 del medesimo articolo. L'accompagnatore è responsabile del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in solido con il genitore o con il legale rappresentante del conducente minore autorizzato ai sensi del citato comma *1-bis*.

*1-sexies.* Nelle ipotesi di guida di cui al comma *1-bis*, se il minore autorizzato commette violazioni per le quali, ai sensi delle disposizioni del presente codice, sono previste le sanzioni amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219, è sempre disposta la revoca dell'autorizzazione alla guida accompagnata. Per la revoca dell'autorizzazione si applicano le disposizioni dell'articolo 219, in quanto compatibili. Nell'ipotesi di cui al presente comma il minore non può conseguire di nuovo l'autorizzazione di cui al comma *1-bis*.

*1-septies.* Nelle ipotesi di guida di cui al comma *1-bis*, se il minore non ha a fianco l'accompagnatore indicato nell'autorizzazione, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 122, comma 8, primo e secondo periodo. Si applicano altresì le disposizioni del comma *1-sexies* del presente articolo».

2. Con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della

legge 23 agosto 1988, n.400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione dei commi da 1-*bis* a 1-*septies* dell'articolo 115 del decreto legislativo n.285 del 1992, introdotti dal comma 1 del presente articolo, con particolare riferimento alle condizioni soggettive e oggettive in presenza delle quali l'autorizzazione può essere richiesta e alle modalità di rilascio

della medesima, alle condizioni di espletamento dell'attività di guida autorizzata, ai contenuti e alle modalità di certificazione del percorso didattico che il minore autorizzato deve seguire presso un'autoscuola, ai requisiti soggettivi dell'accompagnatore nonché alle caratteristiche del contrassegno di cui al comma 1-*quater* del citato articolo 115.

**L'articolo 10** introduce la guida accompagnata per i giovani che hanno compiuto diciassette anni e sono titolari di patente di guida di categoria A. Onde permettere al giovane di misurarsi effettivamente con l'attività di guida di un autoveicolo è prevista un'adeguata formazione: almeno dieci ore di corso pratico di guida, delle quali almeno quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in condizione di visione notturna, presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato.

La guida accompagnata può essere svolta a condizione che sia stata rilasciata apposita autorizzazione dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che il minore sia accompagnato da un conducente titolare di patente di categoria B o superiore da almeno dieci anni. Violazioni gravi commesse durante la guida accompagnata, ovvero la guida del minore in assenza dell'accompagnatore comportano, oltre che sanzioni pecuniarie, la revisione della patente posseduta dal minore e, in caso di esito negativo, la revoca dell'autorizzazione alla guida accompagnata.

**Il comma 1** inserisce sei nuovi commi dopo il comma 1 dell'articolo 115 del codice della strada<sup>18</sup> relativo ai requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali.

Il nuovo comma 1-bis consente ai minori che hanno compiuto diciassette anni e che sono titolari di patente di guida:

- a fini di esercitazione;
- la guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t;
- con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio;
- e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all'articolo 117, comma 2-bis (modificato dall'articolo 12 del disegno di legge in esame, si veda oltre la relativa scheda);

---

<sup>18</sup> Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada".

- purché accompagnati da un conducente titolare di patente di guida di categoria B o superiore da almeno dieci anni;
- previo rilascio di un'apposita autorizzazione da parte del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici;
- su istanza presentata al medesimo ufficio dal genitore o dal legale rappresentante del minore.

Il nuovo comma 1-ter prevede che il minore autorizzato, prima di guidare accompagnato, deve aver effettuato:

- almeno dieci ore di corso pratico di guida delle quali almeno:
  - quattro in autostrada o su strade extraurbane;
  - due in condizione di visione notturna;
- presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato.

Il nuovo comma 1-quater:

- vieta che sul veicolo condotto dal minore autorizzato prenda posto, oltre al conducente, un'altra persona che non sia l'accompagnatore;
- prescrive che il veicolo adibito a tale guida deve essere munito di un apposito contrassegno recante le lettere alfabetiche "GA";
- sanziona chi viola tali disposizioni con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 9 dell'articolo 122 (da euro 78 a euro 311).

Il nuovo comma 1-quinquies estende alla guida accompagnata le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 117 (non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali) e, in caso di violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5 del medesimo articolo (sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594). L'accompagnatore è responsabile del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in solido con il genitore o con il legale rappresentante del conducente minore autorizzato.

Il nuovo comma 1-sexies prevede la revoca dell'autorizzazione qualora il minore autorizzato commette violazioni per le quali sono previste le sanzioni amministrative accessorie della sospensione e della revoca della patente (articoli 218 e 219 del codice) applicandosi le disposizioni dell'articolo 219, in quanto compatibili e vieta che il minore possa conseguire di nuovo l'autorizzazione.

Il nuovo comma 1-septies sanziona la guida del minore senza l'accompagnatore indicato nell'autorizzazione con il pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559 e il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi (articolo 122, comma 8, primo e secondo periodo) e con la revoca dell'autorizzazione con divieto di nuova autorizzazione (comma 1-sexies).

**Il comma 1** demanda ad un regolamento ministeriale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 400/1988<sup>19</sup>, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di stabilire le norme di attuazione dei commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 115 con particolare riferimento:

- alle condizioni soggettive e oggettive in presenza delle quali l'autorizzazione può essere richiesta;
- alle modalità di rilascio;
- alle condizioni di espletamento dell'attività di guida autorizzata;
- ai contenuti e alle modalità di certificazione del percorso didattico che il minore autorizzato deve seguire presso un'autoscuola;
- ai requisiti soggettivi dell'accompagnatore;
- alle caratteristiche del contrassegno di cui al comma 1-quater.

*Si rileva che il riferimento alla legge 400/1988 sembra essere effettuato al termine entro il quale il regolamento ministeriale deve essere adottato, anziché alla tipologia di regolamento, cioè quello di cui all'articolo 17, comma 3. Si dovrebbe espungere la virgola dopo la parola "emanare".*

---

<sup>19</sup> Legge 23 agosto 1988, n. 400 "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri".

## Articolo 11

*(Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori)*

1. Al comma 11-*bis* dell'articolo 116 del decreto legislativo n.285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, la parola: «finale» è soppressa;

b) al sesto periodo, le parole: «La prova finale dei corsi» sono sostituite dalle seguenti: «La prova di verifica dei corsi»;

c) dopo il sesto periodo sono inseriti i seguenti: «Nell'ambito dei corsi di cui al primo e al terzo periodo è svolta una lezione teorica di almeno un'ora, volta all'acquisizione di elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza. Ai fini del conseguimento del certificato di cui al comma 1-*bis*, gli aspiranti che hanno superato l'esame di cui al secondo periodo o la prova di cui al sesto periodo sono tenuti a superare, previa idonea attività di formazione, una prova pratica di guida del ciclomotore».

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di svolgimento della lezione teorica sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza e della prova pratica, nonché della relativa attività di formazione, di cui al comma 11-*bis* dell'articolo 116 del decreto legislativo n.285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

3. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività previste dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**L'articolo 11** integra il programma dei corsi di preparazione al conseguimento del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori organizzati dalle autoscuole, o dalle istituzioni statali e non statali di istruzione secondaria: sarà svolta una lezione teorica di almeno un'ora, volta all'acquisizione di elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza.

Ai fini del conseguimento del certificato gli aspiranti che hanno superato l'esame teorico dovranno, previa idonea attività di formazione, affrontare una prova pratica di guida del ciclomotore.

**Il comma 1** modifica il comma 11-*bis* dell'articolo 116 del codice della strada<sup>20</sup> relativo al certificato di idoneità alla guida di ciclomotori.

---

<sup>20</sup> Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada".

**Il comma 1, lettera a)** sopprime, al secondo periodo, la parola «finale» relativo all'esame che gli aspiranti al conseguimento del certificato devono sostenere davanti ad un funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri, quando hanno frequentato un corso organizzato dalle autoscuole.

**Il comma 1, lettera b)** modifica il sesto periodo, relativo ai corsi organizzati in ambito scolastico, eliminando anche qui il riferimento ad una prova "finale".

**Il comma 1, lettera c)** dopo il sesto periodo inserisce due nuovi periodi dopo il sesto che prevedono, nell'ambito dei corsi svolti dalla autoscuole o in ambito scolastico:

- lo svolgimento di una lezione teorica di almeno un'ora, volta all'acquisizione di elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza;
- una prova pratica di guida del ciclomotore.

**Il comma 2** demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di definire:

- le modalità di svolgimento:
  - della lezione teorica sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza;
  - della prova pratica;
- dell'attività di formazione per il conseguimento del certificato.

**Il comma 3** impone la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività previste dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

## Articolo 12

*(Modifica all'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di limitazioni nella guida)*

1. Al comma 2-*bis* dell'articolo 117 del decreto legislativo n.285 del 1992, le parole: «superiore a 50 kw/t. La limitazione di cui al presente comma non si applica» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano».

2. Le disposizioni di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 117 del decreto legislativo

n.285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 agosto 2007, n.117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n.160, e successive modificazioni, è abrogato.

**L'articolo 12** definisce nuovi limiti di potenza per i veicoli di cui è permessa la guida ai neopatentati nel primo anno successivo al conseguimento della patente. Una precedente formulazione di tali limiti non ha trovato finora applicazione in quanto eccessivamente limitativa dei veicoli che possono essere guidati nel primo anno successivo al conseguimento della patente. La nuova definizione mira a contemperare la finalità di garanzia della sicurezza con quella di evitare restrizioni eccessive e non motivate.

**Il comma 1** modifica il comma 2-*bis* dell'articolo 117 del codice della strada<sup>21</sup> relativo alle limitazioni alla guida per i neopatentati, con riferimento, in particolare alla potenza del veicolo. Il testo vigente prevede un limite di potenza specifica, riferita alla tara, pari a 50 kw/t. La modifica proposta:

- eleva il limite di potenza specifica, riferita alla tara, a 55 kW/t;
- nel caso di veicoli di categoria M1 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente) è previsto un ulteriore limite, riferito alla potenza massima, di 70 kW.

**Il comma 2** prevede che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge.

---

<sup>21</sup> Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada".

**Il comma 3** abroga il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 117/2007<sup>22</sup> che aveva introdotto la modifica all'articolo 117 del codice della strada, poi oggetto di rinvio circa l'entrata in vigore ad opera di successivi decreti-legge.

---

<sup>22</sup> Decreto-legge "Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione".

### **Articolo 13**

*(Modifiche agli articoli 121, 122 e 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di esame di idoneità, di esercitazioni di guida e di autoscuole)*

1. All'articolo 121 del decreto legislativo n.285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. La prova pratica di guida non può essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida, ai sensi del comma 1 dell'articolo 122»;

b) al comma 11, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nel limite di detta validità è consentito ripetere, per una volta soltanto, la prova pratica di guida».

2. All'articolo 122 del decreto legislativo n.285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previo superamento della prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 dell'articolo 121, che deve avvenire entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente. Entro il termine di cui al periodo precedente non sono consentite più di due prove»;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. L'aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B deve effettuare esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite la disciplina e le modalità di svolgimento delle esercitazioni di cui al presente comma».

3. Il comma 1 dell'articolo 122 del decreto legislativo n.285 del 1992, come modificato dalla lettera a) del comma 2

del presente articolo, si applica alle domande per il conseguimento della patente di guida presentate a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il decreto di cui al comma 5-bis dell'articolo 122 del decreto legislativo n.285 del 1992, introdotto dalla lettera b) del comma 2 del presente articolo, è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. All'articolo 123 del decreto legislativo n.285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: «dell'idoneità tecnica» sono sostituite dalle seguenti: «dei requisiti di cui al comma 5, ad eccezione della capacità finanziaria»;

b) al comma 5, primo periodo, dopo la parola: «biennale» sono aggiunte le seguenti: «, maturata negli ultimi cinque anni»;

c) al comma 7:

1) al primo periodo, dopo le parole: «L'autoscuola deve» sono inserite le seguenti: «svolgere l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria,»;

2) al secondo periodo, le parole da: «le dotazioni complessive» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «le medesime autoscuole possono demandare, integralmente o parzialmente, al centro di istruzione automobilistica la formazione dei conducenti per il conseguimento delle patenti di categoria A, BS, BE, C, D, CE e DE e dei documenti di abilitazione e di

qualificazione professionale. In caso di applicazione del periodo precedente, le dotazioni complessive, in personale e in attrezzature, delle singole autoscuole consorziate possono essere adeguatamente ridotte»;

*d)* dopo il comma 7 è inserito il seguente: «*7-bis.* In ogni caso l'attività non può essere iniziata prima della verifica del possesso dei requisiti prescritti. La verifica di cui al presente comma è ripetuta successivamente ad intervalli di tempo non superiori a tre anni»;

*e)* al comma 10, dopo le parole: «per conducenti;» sono inserite le seguenti: «le modalità di svolgimento delle verifiche di cui al comma *7-bis*;»;

*f)* dopo il comma 10 è inserito il seguente:

«*10-bis.* I corsi di formazione degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole, di cui al comma 10, sono organizzati:

*a)* dalle autoscuole che svolgono l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente ovvero dai centri di istruzione automobilistica riconosciuti per la formazione integrale;

*b)* da soggetti autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base dei criteri individuati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»;

*g)* dopo il comma *11-bis* sono inseriti i seguenti:

«*11-ter.* Lo svolgimento dei corsi di formazione di insegnanti e di istruttori di cui al comma 10 è sospeso dalla provincia territorialmente competente in relazione alla sede del soggetto che svolge i corsi:

*a)* per un periodo da uno a tre mesi, quando il corso non si tiene regolarmente;

*b)* per un periodo da tre a sei mesi, quando il corso si tiene in carenza dei

requisiti relativi all'idoneità dei docenti, alle attrezzature tecniche e al materiale didattico;

*c)* per un ulteriore periodo da sei a dodici mesi nel caso di reiterazione, nel triennio, delle ipotesi di cui alle lettere *a)* e *b)*.

*11-quater.* La provincia territorialmente competente dispone l'inibizione alla prosecuzione dell'attività per i soggetti a carico dei quali, nei due anni successivi all'adozione di un provvedimento di sospensione ai sensi della lettera *c)* del comma *11-ter*, è adottato un ulteriore provvedimento di sospensione ai sensi delle lettere *a)* e *b)* del medesimo comma»;

*h)* al comma 13, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando quanto previsto dal comma *7-bis*».

6. Le autoscuole che esercitano attività di formazione dei conducenti esclusivamente per il conseguimento delle patenti di categoria A e B si adeguano a quanto disposto dal comma 7 dell'articolo 123 del decreto legislativo n.285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 5 del presente articolo, a decorrere dalla prima variazione della titolarità dell'autoscuola successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. I costi relativi all'organizzazione dei corsi di cui ai commi 10 e *10-bis* dell'articolo 123 del decreto legislativo n.285 del 1992, come da ultimo, rispettivamente, modificato e introdotto dal comma 5 del presente articolo, sono posti integralmente a carico dei soggetti richiedenti. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'organizzazione dei corsi di cui al periodo precedente nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. Con il decreto di cui al comma 5-

*septies* dell'articolo 10 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n.40, sono disciplinate le procedure per l'applicazione delle sanzioni previste

nelle ipotesi di cui al comma 11-*ter* dell'articolo 123 del decreto legislativo n.285 del 1992, introdotto dal comma 5 del presente articolo.

**L'articolo 13** precisa tempi e ordine di svolgimento delle prove teorica e pratica, prevedendo anche esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato.

In tema di autoscuole sono previsti più stringenti requisiti di idoneità tecnica per il titolare dell'autoscuola e si dispone la sospensione dei soggetti abilitati ad effettuare i corsi di formazione degli insegnanti ed istruttori nei casi di irregolarità. Si richiede che le autoscuole abbiano una dotazione strumentale e una capacità di formazione adeguata, dovendo essere in grado di svolgere attività di formazione per il conseguimento di qualsiasi tipologia di patente. È introdotta una opportuna normativa transitoria, per cui l'obbligo di svolgere attività di formazione per il conseguimento di qualsiasi tipo di patente si applica alle autoscuole che attualmente svolgono la preparazione soltanto per il conseguimento delle patenti di categoria A e B, a decorrere dalla prima variazione nella titolarità dell'autoscuola, in modo da salvaguardare la continuità delle attività in corso. Si promuove la qualificazione delle autoscuole, stimolando la loro aggregazione in consorzi e la costituzione da parte delle autoscuole consorziate di centri di istruzione automobilistica, ai quali può essere demandata la formazione dei conducenti per il conseguimento delle patenti di categoria superiore alla B. Per evitare una proliferazione di autoscuole non adeguate a svolgere attività di formazione, si prevede che l'attività di un'autoscuola non può essere iniziata prima della verifica del possesso dei requisiti prescritti e tale verifica deve essere ripetuta successivamente con cadenza almeno triennale.

**Il comma 1** modifica l'articolo 121 del codice della strada<sup>23</sup> relativo agli esami di idoneità alla guida.

**Il comma 1, lettera a)** sostituisce il comma 8, in base al quale le prove d'esame non possono essere sostenute prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida. Il nuovo testo prevede che la prova pratica di guida non può essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida, disciplinata dal comma 1 dell'articolo 122.

---

<sup>23</sup> Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada".

**Il comma 1, lettera b)** sostituisce il secondo periodo del comma 11, circa il numero di volte in cui è possibile ripetere l'esame; il testo vigente consente la ripetizione, per una volta soltanto, una delle prove d'esame, mentre il nuovo testo limita la restrizione alla sola la prova pratica di guida.

**Il comma 2** modifica l'articolo 122 del codice, relativo alle esercitazioni alla guida.

**Il comma 2, lettera a)** modifica il comma 1 che, nel testo vigente, consente automaticamente il rilascio dell'autorizzazione alla guida, a seguito di presentazione della domanda per sostenere l'esame. Il nuovo testo condiziona il rilascio dell'autorizzazione:

- al superamento della prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 dell'articolo 121, che deve avvenire entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente;
- entro il termine di cui al periodo precedente non sono consentite più di due prove.

**Il comma 2, lettera b)** inserisce un nuovo comma 5-bis che obbliga l'aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B ad effettuare esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato, demandando ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di stabilire la disciplina e le modalità di svolgimento delle esercitazioni. **Il comma 4** fissa il termine per l'adozione del decreto: di tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

**Il comma 3** limita l'applicabilità del comma 1 dell'articolo 122 del codice, modificato dalla lettera a) del comma 2 del presente articolo, alle domande per il conseguimento della patente di guida presentate a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge.

**Il comma 5** modifica l'articolo 123 del codice della strada relativo alle autoscuole.

**Il comma 5, lettera a)** modifica il comma 4 specificando che l'idoneità tecnica richiesta al presentatore della dichiarazione di inizio attività è quella indicata dal comma 5 dell'articolo 123, ad eccezione della capacità finanziaria.

**Il comma 5, lettera b)** rende più rigoroso il requisito dell'esperienza professionale richiesta al presentatore della dichiarazione di inizio attività, cioè l'abilitazione quale insegnante di teoria e istruttore di guida con almeno un'esperienza biennale che, in base alla modifica proposta, deve essere stata maturata negli ultimi cinque anni.

**Il comma 5, lettera c)** modifica il comma 7, relativo all'attività delle autoscuole ed ai centri di istruzione automobilistica.

**Il comma 5, lettera c) numero 1)** modifica il primo periodo imponendo alle autoscuole di svolgere l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria.

**Il comma 5, lettera c) numero 2)** modifica il secondo periodo consentendo alle autoscuole che si consorziano costituendo un centro di istruzione automobilistica di demandare, integralmente o parzialmente, al centro la formazione dei conducenti per il conseguimento delle patenti di categoria A, BS, BE, C, D, CE e DE e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale, in tale caso le dotazioni complessive, in personale e in attrezzature, delle singole autoscuole consorziate possono essere adeguatamente ridotte.

**Il comma 5, lettera d)** inserisce un nuovo comma 7-bis che vieta l'inizio dell'attività prima della verifica del possesso dei requisiti prescritti e prevede che la verifica sia ripetuta successivamente ad intervalli di tempo non superiori a tre anni.

**Il comma 5, lettera e)** modifica il comma 10, relativo agli adempimenti demandati a decreti ministeriali, integrandolo con la regolamentazione delle modalità di svolgimento delle verifiche di cui al comma 7-bis, introdotto dal comma 5, lettera d).

**Il comma 5, lettera f)** inserisce un nuovo comma 10-bis disciplinando i corsi di formazione degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole, che il comma 10 demandava alla regolamentazione ministeriale; in particolare è previsto che i corsi sono organizzati:

- a) dalle autoscuole che svolgono l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente ovvero dai centri di istruzione automobilistica riconosciuti per la formazione integrale;
- b) da soggetti autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base dei criteri individuati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

**Il comma 5, lettera g)** inserisce due nuovi commi dopo il comma 11-bis. Il nuovo comma 11-ter circa le sanzioni per il mancato svolgimento dei corsi di formazione di insegnanti e di istruttori. È prevista la sospensione del soggetto autorizzato (a cura della provincia territorialmente competente) nei seguenti casi:

- a) per un periodo da uno a tre mesi, quando il corso non si tiene regolarmente;

- b) per un periodo da tre a sei mesi, quando il corso si tiene in carenza dei requisiti relativi all'idoneità dei docenti, alle attrezzature tecniche e al materiale didattico;
- c) per un ulteriore periodo da sei a dodici mesi nel caso di reiterazione, nel triennio, delle ipotesi di cui alle lettere a) e b).

Il nuovo comma 11-quater dispone, inoltre, che la provincia territorialmente competente inibisce la prosecuzione dell'attività ai soggetti a carico dei quali, nei due anni successivi all'adozione di un provvedimento di sospensione ai sensi della lettera c) del comma 11-ter, è adottato un ulteriore provvedimento di sospensione ai sensi delle lettere a) e b) del medesimo comma.

**Il comma 5, lettera h)** modifica il comma 13, primo periodo, che demanda al regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada<sup>24</sup> di stabilire le modalità per la dichiarazione di inizio attività; viene specificato che rimane fermo quanto previsto dal comma 7-bis (introdotto dal comma 5, lettera d) che vieta l'inizio dell'attività prima della verifica del possesso dei requisiti prescritti e prevede che la verifica sia ripetuta successivamente ad intervalli di tempo non superiori a tre anni.

**Il comma 6** contiene una norma transitoria, relativa alle autoscuole che esercitano attività di formazione dei conducenti esclusivamente per il conseguimento delle patenti di categoria A e B; queste si adeguano a quanto disposto dal comma 7 dell'articolo 123 (come modificato dal comma 5 dell'articolo in commento) a decorrere dalla prima variazione della titolarità dell'autoscuola successiva alla data di entrata in vigore della legge.

**Il comma 7** contiene una norma finanziaria, prevedendo che i costi relativi all'organizzazione dei corsi di formazione iniziale e periodica degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti (commi 10 e 10-bis dell'articolo 123 del codice):

- sono posti integralmente a carico dei soggetti richiedenti;
- e amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'organizzazione dei corsi di cui al periodo precedente nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Il comma 8** demanda al decreto di cui al comma 5-septies dell'articolo 10 del decreto-legge 7/2007<sup>25</sup> la disciplina delle procedure per l'applicazione delle

---

<sup>24</sup> Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada"

<sup>25</sup> Decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 " Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli".

sanzioni previste nelle ipotesi di cui al comma 11-ter dell'articolo 123 del codice, introdotto dal comma 5 del presente articolo.

I commi da 5 a 5-*decies* del menzionato articolo 10 hanno liberalizzato l'attività di autoscuola, condizionandola alla sola dichiarazione di inizio attività. Il comma 5-*septies* ha previsto specifici corsi di formazione iniziale e periodica degli insegnanti e degli istruttori, demandando ad un decreto del Ministro dei trasporti (ora delle infrastrutture e dei trasporti) da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge di regolamentare la materia, ma non risulta che l'atto ministeriale sia stato emanato.



## Articolo 14

*(Modifiche all'articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di procedure di rinnovo di validità della patente di guida)*

1. Al comma 5 dell'articolo 126 del decreto legislativo n.285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida» sono sostituite dalle seguenti: «un duplicato della patente medesima, con l'indicazione del nuovo termine di validità»;

b) al secondo periodo, le parole: «ogni certificato medico dal quale risulti che il titolare è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti per la conferma della validità» sono sostituite dalle seguenti: «i dati e ogni altro documento utile ai fini dell'emissione del duplicato della patente di cui al precedente periodo»;  
c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il titolare della patente, dopo aver ricevuto il duplicato, deve provvedere alla distruzione della patente scaduta di validità».

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i contenuti e le procedure della comunicazione del rinnovo di validità della patente, di cui al comma 5 dell'articolo 126 del decreto legislativo n.285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo.

3. Le disposizioni del comma 5 dell'articolo 126 del decreto legislativo n.285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 2.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**L'articolo 14** modifica la disciplina relativa alla documentazione in caso di rinnovo della patente, prevedendo, in luogo dell'invio di un tagliando adesivo da apporre sulla patente, il rilascio di un duplicato, con l'indicazione del nuovo termine di validità, che a tutti gli effetti sostituisce la patente scaduta. Viene dato, così, seguito alle raccomandazioni indirizzate all'Italia dalla Commissione europea e si fa fronte ai rischi di contraffazione e alle difficoltà di controllo che il tagliando adesivo comporta.

**Il comma 1** modifica il comma 5 dell'articolo 126 del codice della strada<sup>26</sup> relativo alla durata e conferma della validità della patente di guida.

---

<sup>26</sup> Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada".

**Il comma 1, lettera a)** modifica il primo periodo sostituendo l'invio del tagliando di convalida della patente, a seguito di conferma di validità della stessa, con l'invio di un duplicato della patente medesima, che indichi il nuovo termine di validità.

**Il comma 1, lettera b)** modifica il secondo periodo, relativo agli adempimenti dei medici che effettuano la visita per il rinnovo della patente. Il testo vigente prevede che i medici trasmettano al Dipartimento per i trasporti terrestri ogni certificato medico dal quale risulti che il titolare è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti per la conferma della validità; la modifica proposta prevede l'invio dei dati e ogni altro documento utile ai fini dell'emissione del duplicato della patente.

**Il comma 1, lettera c)** aggiunge un nuovo periodo al comma 5 che impone al titolare della patente, dopo aver ricevuto il duplicato, di distruggere la patente scaduta di validità.

*Si rileva che non è prevista una sanzione per l'infrazione al detto obbligo.*

**Il comma 2** demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di stabilire i contenuti e le procedure della comunicazione del rinnovo di validità della patente.

**Il comma 3** prevede che le disposizioni del comma 5 dell'articolo 126 del codice, sull'invio del duplicato della patente a seguito di rinnovo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 2.

**Il comma 4** contiene la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che all'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

## Articolo 15

*(Modifiche all'articolo 126-bis e all'allegata tabella dei punteggi del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di patente a punti, e disposizioni in materia di corsi di guida sicura)*

1. All'articolo 126-bis del decreto legislativo n.285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: «A tale fine,» sono sostituite dalle seguenti: «Al medesimo esame deve sottoporsi il titolare della patente che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell'arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti. Nelle ipotesi di cui ai periodi precedenti, »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «6-bis. Per le violazioni penali per le quali è prevista una diminuzione di punti riferiti alla patente di guida, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all'organo accertatore, che entro trenta giorni dal ricevimento ne dà notizia all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida».

2. Alla tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-bis del decreto legislativo n.285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al capoverso «Art. 142», le parole: «Comma 8 – 5» e «Commi 9 e 9-bis – 10» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Comma 8 – 3», «Comma 9 – 6» e «Comma 9-bis – 10»;

b) al capoverso «Art. 174», le parole: «Comma 4 – 2», «Comma 5 – 2» e «Comma 7 – 1» sono sostituite,

rispettivamente, dalle seguenti: «Commi 5 e 9 – 5», «Commi 6 e 11 – 10» e «Comma 10 – 2»;

c) al capoverso «Art. 176», le parole: «Comma 19 – 10» sono soppresse;

d) al capoverso «Art. 178», le parole: «Comma 3 – 2» e «Comma 4 – 1» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Commi 5 e 9 – 5», «Commi 6 e 11 – 10» e «Comma 10 – 2»;

e) dopo il capoverso «Art. 187» è inserito il seguente: «Art. 188 – Comma 4 – 2»;

f) al capoverso «Art. 191», le parole: «Comma 1 – 5», «Comma 2 – 2» e «Comma 3 – 5» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Comma 1 – 8», «Comma 2 – 4» e «Comma 3 – 8» e le parole: «Comma 4 – 3» sono soppresse.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle risultanze di un'apposita attività di studio e di sperimentazione, sono disciplinati i corsi di guida sicura avanzata, con particolare riferimento ai requisiti di idoneità dei soggetti che tengono i corsi, ai relativi programmi, ai requisiti di professionalità dei docenti e di idoneità delle attrezzature. Sono altresì individuate le disposizioni del decreto legislativo n.285 del 1992, che prevedono la decurtazione di punteggio relativamente alla patente di guida, in relazione alle quali la frequenza dei corsi di guida sicura avanzata è utile al recupero fino ad un massimo di cinque punti.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie

disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 15** gradua le sanzioni in termini di perdita di punti in relazione al superamento dei limiti di velocità in modo da tener conto dell'entità dell'infrazione, prevedendo una perdita di 3 punti se si superano i limiti massimi di oltre 10 km/h, di 6 punti se si superano di oltre 40 km/h e di 10 punti se si superano di oltre 60 km/h.

Modifiche alla decurtazioni di punti sono previste anche in relazione all'attività di autotrasporto.

Alla revisione della patente di guida sarà sottoposto anche chi dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell'arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti.

Sono previsti i corsi di guida sicura avanzata che potranno essere utili al recupero di punti decurtati, fino ad un massimo di cinque.

**Il comma 1** modifica l'articolo 126-bis del codice della strada<sup>27</sup> relativo alla patente a punti.

**Il comma 1, lettera a)** modifica il comma 6 relativo alle conseguenze della perdita totale di punti, la revisione della patente, disponendo che la revisione dovrà essere effettuata anche chi, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell'arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti.

**Il comma 1, lettera b)** aggiunge un nuovo comma 6-bis, relativo agli adempimenti conseguenti alle violazioni penali per le quali è prevista una diminuzione di punti riferiti alla patente di guida; in tale caso:

- il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale;
- nel termine di quindici giorni;
- ne trasmette copia autentica all'organo accertatore, che entro trenta giorni dal ricevimento ne dà notizia all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

---

<sup>27</sup> Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada".

**Il comma 2** modifica la tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-bis del codice della strada modificando la graduazione della perdita di punti.

**Il comma 2, lettera a)** diminuisce da 5 a 3 la decurtazione di punti per chi supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h il limite di velocità (articolo 142, comma 8). La medesima lettera differenzia la decurtazione di punti per chi supera di oltre 40 km/h e di chi supera di oltre 60 km/h i limiti di velocità (ora di 10 punti in entrambi i casi previsti dall'articolo 142, commi 9 e 9-bis del codice) prevedendo 6 punti per l'infrazione più lieve e confermando 10 punti per la più grave.

**Il comma 2, lettera b)** modifica le decurtazioni di punti per i casi di infrazione ai limiti di durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose previsti dall'articolo 174 del codice.

Per effetto delle modifiche non viene più sanzionato con la decurtazione di punti il comportamento di cui all'articolo 174, comma 4, del codice (il conducente che supera i periodi di guida prescritti o non osservi periodi di pausa).

Il comportamento di cui all'articolo 174, comma 5 (il conducente che non osserva i periodi di riposo prescritti ovvero è sprovvisto dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio) è sanzionato con la decurtazione di 5 punti anziché i 2 previsti dal testo vigente.

*Viene sanzionato con la decurtazione di punti il comportamento dell'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni vigenti e non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati (articolo 175, comma 9). Si osserva che la decurtazione di punti è possibile solo in relazione alle persone fisiche in quanto l'impresa non è evidentemente titolare di patente di guida a meno non ci si riferisca alle imprese unipersonali, ma occorrerebbe specificare che la decurtazione si riferisce alla patente della persona fisica titolare della ditta individuale.*

Vengono sanzionati con la decurtazione di 10 punti gli altri membri dell'equipaggio il cui conducente non osserva i periodi di riposo prescritti (articolo 175, commi 5 e 6). *Si consideri l'opportunità di valutare tale differenziazione tra il conducente, sanzionato con 5 punti e gli altri membri con il doppio.*

Viene sanzionato con la decurtazione di 10 punti l'impresa che, malgrado il provvedimento adottato a suo carico, continui a dimostrare una costante recidività nel commettere infrazioni, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto. *Si vedano sopra le considerazioni in ordine alla decurtazione di punti alle patenti di guida di imprese.*

**Il comma 2, lettera c)** sopprime la decurtazione di 10 punti per chi inverte il senso di marcia e attraversa lo spartitraffico, anche all'altezza dei varchi, nonché percorre la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello

consentito, sulle carreggiate, sulle rampe o sugli svincoli delle autostrade (articolo 176, comma 19). La modifica è connessa alla previsione della revoca della patente per tali comportamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, del disegno di legge in esame.

**Il comma 2, lettera d)** modifica le decurtazioni per le infrazioni all'articolo 178 del codice, relativo ai documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo.

Non viene più sanzionato il conducente e gli altri membri dell'equipaggio, che supera i periodi di guida prescritti o non osserva i periodi di pausa, ovvero non osserva i periodi di riposo prescritti, ovvero è sprovvisto del libretto individuale di controllo o dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio (articolo 178, comma 3).

Parimenti non è oggetto di decurtazione chi non ha con sé o tiene in modo incompleto o altera il libretto individuale di controllo o l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio (articolo 178, comma 4).

È sanzionata con la decurtazione di 5 punti l'impresa da cui dipende il lavoratore che viola le disposizioni di cui all'articolo 178, commi 5 e 9. *Si vedano sopra le considerazioni in ordine alla decurtazione di punti alle patenti di guida di imprese.*

È sanzionata con la decurtazione di 10 punti l'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni vigenti e non tiene i documenti prescritti o li detiene scaduti, incompleti o alterati (articolo 178, comma 6). *Si vedano sopra le considerazioni in ordine alla decurtazione di punti alle patenti di guida di imprese.*

È sanzionata con la decurtazione di 10 punti la previsione di cui all'articolo 178, comma 11, del codice, il quale tuttavia contiene una norma di carattere procedimentate relativa ai provvedimenti di revoca dell'autorizzazione all'autotrasporto. *Si tratta di un'evidente inconferenza.*

È sanzionata con la decurtazione di 2 punti la previsione di cui all'articolo 178, comma 10, del codice, il quale tuttavia contiene una norma di carattere procedimentale relativa ai provvedimenti di revoca dell'autorizzazione all'autotrasporto. *Si tratta di un'evidente inconferenza.*

**Il comma 2, lettera e)** sanziona con la decurtazione di 2 punti chi usufruisce delle strutture per la circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide senza l'autorizzazione o facendone uso improprio (articolo 188, comma 4, del codice).

**Il comma 2, lettera f)** modifica la decurtazione di punti per comportamenti vietati nei confronti di pedoni:

- da 5 a 8 punti se non viene data la precedenza ai pedoni che transitano su attraversamenti pedonali (articolo 191, comma 1);

- da 2 a 4 punti se non viene data la precedenza ai pedoni che attraversano strade sprovviste di attraversamenti pedonali (articolo 191, comma 2);
- da 5 a 8 punti se non ci si ferma per consentire l'attraversamento a persona invalida con ridotte capacità motorie o su carrozzella, o munita di bastone bianco, o accompagnata da cane guida, o munita di bastone bianco-rosso in caso di persona sordo-cieca, o comunque altrimenti riconoscibile (articolo 191, comma 3);
- viene soppressa la decurtazione prevista per la generica violazione dell'articolo 191, visto che ogni singola previsione è autonomamente sanzionata.

**Il comma 3** demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle risultanze di un'apposita attività di studio e di sperimentazione:

- la disciplina dei corsi di guida sicura avanzata, con particolare riferimento:
  - ai requisiti di idoneità dei soggetti che tengono i corsi, ai relativi programmi;
  - ai requisiti di professionalità dei docenti e di idoneità delle attrezzature;
- l'individuazione delle disposizioni del codice della strada che prevedono la decurtazione di punteggio relativamente alla patente di guida, in relazione alle quali la frequenza dei corsi di guida sicura avanzata è utile al recupero fino ad un massimo di cinque punti.

**Il comma 4** contiene la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



## Articolo 16

*(Modifiche agli articoli 119 e 128 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida e di revisione della patente di guida)*

1. Al comma 2 dell'articolo 119 del decreto legislativo n.285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: «in servizio permanente effettivo» sono inserite le seguenti: «o in quiescenza»;

b) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «L'accertamento può essere effettuato dai medici di cui al periodo precedente, anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi ivi indicati, purché abbiano svolto l'attività di accertamento negli ultimi dieci anni o abbiano fatto parte delle commissioni di cui al comma 4 per almeno cinque anni».

2. Le spese relative all'attività di accertamento di cui all'articolo 119, comma 2, del decreto legislativo n.285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo, inclusive degli emolumenti da corrispondere ai medici, sono poste a carico dei soggetti richiedenti.

3. All'articolo 128 del decreto legislativo n.285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «previsti dall'articolo 187» sono sostituite dalle seguenti: «previsti dagli articoli 186 e 187»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«I-bis. Il medico che viene a conoscenza in modo documentato di una patologia del suo assistito che determina una diminuzione o un pregiudizio della sua idoneità alla guida deve darne tempestiva comunicazione scritta e riservata, nel rispetto delle disposizioni del codice in

materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, informando per iscritto della comunicazione l'assistito. Il Dipartimento competente dispone la revisione della patente di guida per l'accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica nei confronti del soggetto già titolare di patente di guida, ovvero richiede che il soggetto, non ancora titolare di patente di guida e che ne faccia richiesta, si sottoponga a visita medica presso la commissione medica locale di cui al comma 4 dell'articolo 119, ai fini del conseguimento del certificato medico utile per il rilascio dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono dettate le disposizioni per l'attuazione del presente comma, anche con riferimento alle patologie che comportano per il medico curante l'obbligo di provvedere alla comunicazione.

I-ter. I responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia sono obbligati a dare comunicazione dei casi di coma di durata superiore a 48 ore agli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. In seguito a tale comunicazione i soggetti di cui al periodo precedente sono tenuti alla revisione della patente di guida. La successiva idoneità alla guida è valutata dalla commissione medica locale di cui al comma 4 dell'articolo 119, sentito lo specialista dell'unità riabilitativa che ha

seguito l'evoluzione clinica del paziente. *l*-quater. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale e a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. *l*-quinqües. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente minore degli anni diciotto sia autore materiale di una violazione delle disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida»;

*c*) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi da 1 a *l*-quinqües è sempre disposta la sospensione della patente di

guida fino al superamento degli accertamenti stessi con esito favorevole. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell'invito a sottoporsi ad accertamento ai fini della revisione, senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici provinciali o del prefetto. Chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624 e alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida di cui all'articolo 219. Le disposizioni del presente comma si applicano anche a chiunque circoli dopo essere stato dichiarato temporaneamente inidoneo alla guida, a seguito di un accertamento sanitario effettuato ai sensi dei citati commi da 1 a *l*-quinqües»;

*d*) il comma 3 è abrogato.

**L'articolo 16** integra le disposizioni circa i soggetti che possono all'accertamento dei requisiti fisici e psichici di coloro che intendono conseguire la patente di guida. Sono previsti anche i medici che hanno cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi previsti, purché abbiano svolto l'attività di accertamento nell'ultimo periodo di carriera.

È resa più severa la disciplina concernente l'obbligo di revisione della patente nel caso di incidente con violazioni gravi che comportino la sanzione accessoria di sospensione della patente. Specifiche previsioni sono dettate, da un lato, per casi di patologie che comportano l'inidoneità alla guida, di traumi cranici e di stato di coma e, dall'altro, per i minori che siano autori materiali di violazioni per le quali sia prevista la sospensione della patente di guida. Riguardo al primo aspetto, le disposizioni in materia di patologie e traumi inducono a considerare il fatto che rischi alla sicurezza possono derivare non solo da una condotta deliberatamente difforme da quanto prevedono le norme, ma anche da situazioni indipendenti dalla volontà del conducente.

**Il comma 1** modifica il comma 2 dell'articolo 119 del codice della strada<sup>28</sup> concernente i requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida.

**Il comma 1, lettera a) nonché la lettera b)** modificano il secondo periodo e ne aggiungono un altro consentendo anche al personale in quiescenza, fra quelli già indicati nel comma 2, di accertare i requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida, ovvero ai medici che abbiano cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi ivi indicati, purché abbiano svolto l'attività di accertamento negli ultimi dieci anni o abbiano fatto parte delle commissioni per l'accertamento dei requisiti nei confronti dei minorati, dei mutilati, degli ultrasessantacinquenni, dei segnalati dal prefetto o dal Dipartimento dei trasporti terrestri o dal medico di prima istanza, dei diabetici.

**Il comma 2** pone a carico dei soggetti richiedenti le spese relative all'attività di accertamento di cui all'articolo 119, comma 2, del codice della strada, inclusive degli emolumenti da corrispondere ai medici.

**Il comma 3** modifica l'articolo 128 del codice della strada, relativo alla revisione della patente di guida.

**Il comma 3, lettera a)** modifica il comma 1, attribuendo al prefetto la facoltà di segnalare coloro che guidano in stato di ebbrezza affinché siano sottoposti a visita medica o ad esame di idoneità.

**Il comma 3, lettera b)** inserisce quattro nuovi commi, dopo il comma 1, dell'articolo 128.

Il nuovo comma 1-bis prevede che:

- il medico che viene a conoscenza in modo documentato di una patologia del suo assistito che determina una diminuzione o un pregiudizio della sua idoneità alla guida;
- deve darne tempestiva comunicazione scritta e riservata, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, informando per iscritto della comunicazione l'assistito;
- Il Dipartimento competente:
  - dispone la revisione della patente di guida per l'accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica nei confronti del soggetto già titolare di patente di guida;
  - ovvero richiede che il soggetto, non ancora titolare di patente di guida e che ne faccia richiesta, si sottoponga a visita medica, ai

---

<sup>28</sup> Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada".

fini del conseguimento del certificato medico utile per il rilascio dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida.

Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono dettate le disposizioni per l'attuazione del presente comma, anche con riferimento alle patologie che comportano per il medico curante l'obbligo di provvedere alla comunicazione.

Il nuovo comma 1-ter obbliga i responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia a dare comunicazione dei casi di coma di durata superiore a 48 ore agli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. In seguito a tale comunicazione i soggetti di cui al periodo precedente sono tenuti alla revisione della patente di guida. La successiva idoneità alla guida è valutata dalla commissione medica locale di cui al comma 4 dell'articolo 119, sentito lo specialista dell'unità riabilitativa che ha seguito l'evoluzione clinica del paziente.

Il nuovo comma 1-quater dispone la revisione della patente di guida quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale e a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del codice da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Il nuovo comma 1-quinquies dispone la revisione della patente di guida quando il conducente minore degli anni diciotto sia autore materiale di una violazione delle disposizioni del codice da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

**Il comma 3, lettera c)** sostituisce il comma 2 inasprendo l'apparato sanzionatorio nei confronti di chi non si sottopone agli accertamenti medici previsti dall'articolo 128, prevedendo anzitutto che alle segnalazioni consegue automaticamente la sospensione della patente di guida a partire dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell'invito a sottoporsi ad accertamento ai fini della revisione, senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici provinciali o del prefetto e fino al superamento degli accertamenti stessi con esito favorevole.

Il nuovo testo sanziona chi circola durante il periodo di sospensione della patente di guida o se dichiarato temporaneamente inidoneo alla guida (pagamento di una somma da euro 155 a euro 624 e sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida). Il testo vigente sanziona anche chi circola senza essersi sottoposto agli accertamenti o esami previsti, ma tale previsione non risulta nel nuovo testo.

**Il comma 3, lettera d)** abroga il comma 3 che prevede il ritiro della patente per le "violazioni suddette", cioè presumibilmente quelle di cui al comma 2.



## Articolo 17

*(Modifiche all'articolo 136 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e all'articolo 6-ter del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, in materia di sanzioni per i titolari di patenti di guida rilasciate da uno Stato estero)*

1. Il comma 6 dell'articolo 136 del decreto legislativo n.285 del 1992 è sostituito dai seguenti:

«6. A coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guidano con patente rilasciata da uno Stato estero non più in corso di validità si applicano le sanzioni previste dai commi 13 e 18 dell'articolo 116.

6-bis. A coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, pur essendo muniti di patente di guida valida, guidano con certificato di abilitazione professionale, con carta di qualificazione del conducente o con un altro prescritto documento abilitativo rilasciato da uno Stato estero non più in corso di validità si applicano le sanzioni previste dai commi 15 e 17 dell'articolo 116».

2. All'articolo 6-ter del decreto-legge 27 giugno 2003, n.151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n.214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «nel quale non vige il sistema della patente a punti» sono soppresse;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Il provvedimento di inibizione alla guida, di cui al comma 2, è emesso dal prefetto competente rispetto al luogo in cui è stata commessa l'ultima violazione che ha comportato la decurtazione di punteggio sulla base di una comunicazione di perdita totale del punteggio trasmessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il provvedimento è notificato all'interessato nelle forme previste dall'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni. Il provvedimento di inibizione è atto definitivo. Chiunque circola durante il periodo di inibizione alla guida è punito con le sanzioni previste dal comma 6 dell'articolo 218 del citato decreto legislativo n.285 del 1992, e successive modificazioni. In luogo della revoca della patente è sempre disposta un'ulteriore inibizione alla guida per un periodo di quattro anni».

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

**L'articolo 17** si riferisce ai cittadini stranieri residenti in Italia da oltre un anno, nel caso in cui circolino con la patente o con altri documenti abilitativi rilasciati dallo Stato estero di provenienza non più validi. Nella prima ipotesi si applicano le sanzioni penali previste per chi guida senza patente; nella seconda

ipotesi, si applicano le sanzioni amministrative previste per chi guida sprovvisto dei medesimi documenti abilitativi.

Viene anche esteso a tutti i guidatori esteri il sistema della decurtazione dei punti, non solo, come attualmente previsto, solo ai guidatori di quegli stati dove non vige il sistema della patente a punti.

**Il comma 1** sostituisce il comma 6 dell'articolo 136 del codice della strada<sup>29</sup> relativo alla conversione di patenti di guida rilasciate da Stati esteri e da Stati della Comunità europea.

Il comma 6 sanziona chi circola con patente rilasciata da stato estero a distanza di oltre un anno dallo stabilimento della residenza in Italia. Il nuovo testo specifica che le sanzioni irrogabili sono quelle di cui ai commi 13 e 18, dell'articolo 116, del codice (il testo vigente contiene un generico richiamo alle sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie, previste per chi guida senza essere munito della patente di guida).

Relativamente, invece, al certificato di abilitazione professionale, la fattispecie nel testo vigente è disciplinata dal comma 6, mentre ora viene distinta in un autonomo comma 6-bis, in base al quale:

- a coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, pur essendo muniti di patente di guida valida, guidano con:
  - certificato di abilitazione professionale;
  - con carta di qualificazione del conducente;
  - con un altro prescritto documento abilitativo rilasciato da uno Stato estero non più in corso di validità;
- si applicano le sanzioni previste dai commi 15 e 17 dell'articolo 116 (multa da 155 a 624 euro e fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta).

**Il comma 2** modifica l'articolo 6-ter del decreto-legge 151/2003<sup>30</sup> che reca disposizioni concernenti i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero.

**Il comma 2, lettera a)** modifica il comma 1 che istituisce una banca dati delle infrazioni commesse dai guidatori esteri nei cui paesi non vige il sistema della patente a punti. La modifica estende l'oggetto della banca anche ai paesi nei quali vige tale sistema.

**Il comma 2, lettera b)** inserisce un nuovo comma 2-bis relativo al provvedimento di inibizione alla guida irrogato ai guidatori esteri che hanno totalizzato una decurtazione di venti punti, dettando disposizioni procedurali, in base alle quali l'inibizione è decisa dal prefetto competente rispetto al luogo in

---

<sup>29</sup> Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada".

<sup>30</sup> Decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 "Modifiche ed integrazioni al codice della strada".

cui è stata commessa l'ultima violazione che ha comportato la decurtazione di punteggio sulla base di una comunicazione di perdita totale del punteggio trasmessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il provvedimento è notificato all'interessato ed è atto definitivo. Inoltre chi circola durante il periodo di inibizione alla guida è punito con le sanzioni previste dal comma 6 dell'articolo 218 del codice (pagamento di una somma da euro 1.842 a euro 7.369; ulteriore inibizione alla guida per un periodo di quattro anni; fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi e, in caso di reiterazione delle violazioni, confisca amministrativa del veicolo).

**Il comma 3** una clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettera b) l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.



## Articolo 18

(Modifiche all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di limiti di velocità)

1. All'articolo 142 del decreto legislativo n.285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «di marcia,» sono inserite le seguenti: «dotate di apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati,»;

b) al comma 9, le parole da: «da euro 370 a euro 1.458» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «da euro 500 a euro 2.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi»;

c) al comma 9-bis, le parole: «da euro 500 a euro 2.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 779 a euro 3.119»;

d) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n.121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n.168, e successive

modificazioni, sono attribuiti all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n.381. All'ente da cui dipende l'organo accertatore spetta una quota dei proventi idonea a recuperare le spese di accertamento.

12-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti le modalità di versamento dei proventi di cui al comma 12-bis all'ente al quale sono attribuiti ai sensi del medesimo comma, nonché l'entità e le modalità di assegnazione della quota di cui al secondo periodo del comma 12-bis all'ente da cui dipende l'organo accertatore.

12-quater. I dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui al presente articolo, fuori dei centri abitati non possono essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità».

**L'articolo 18** stabilisce che la possibilità di elevare nelle autostrade il limite di velocità a 150 km/h sia subordinata alla dotazione di apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati (i cosiddetti «tutor»).

Sono incrementate le sanzioni pecuniarie per chi supera i limiti massimi di velocità in misura notevole e gli autovelox, fuori dei centri abitati, non potranno

essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità.

I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità sono attribuiti all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni, mentre all'ente da cui dipende l'organo accertatore spetta una quota dei proventi idonea a recuperare le spese di accertamento.

**Il comma 1** modifica l'articolo 142 del codice della strada<sup>31</sup> relativo ai limiti di velocità.

**Il comma 1, lettera a)** modifica il comma 1, in particolare il secondo periodo ove è previsto che sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia, gli enti proprietari o concessionari possono elevare il limite massimo di velocità fino a 150 km/h sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, previa installazione degli appositi segnali, sempreché lo consentano l'intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità dell'ultimo quinquennio. A tale previsione viene aggiunto che le autostrade in parola devono essere dotate di apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati.

*Potrebbe essere opportuno specificare che ci riferisce non a tutta l'autostrada, lunga centinaia di chilometri, ma ai tratti in cui viene elevato il limite a 150 km/h.*

**Il comma 1, lettera b)** eleva da 370-1.458 a 500-2.000 euro la sanzione per chi supera i limiti di oltre 40 e meno di 60 km/h e elimina l'ulteriore sanzione prevista da testo vigente, cioè l'inibizione alla guida del veicolo, nella fascia oraria che va dalle ore 22 alle ore 7 del mattino, per i tre mesi successivi alla restituzione della patente di guida.

**Il comma 1, lettera c)** eleva da 500-2.000 a 779-3.119 la sanzione per chi supera di oltre 60km/h il limite di velocità.

**Il comma 1, lettera d)** aggiunge tre nuovi commi all'articolo 142.

Il nuovo comma 12-bis sancisce che:

- i proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità attraverso l'impiego di:
  - apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità;
  - ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 121/2002<sup>32</sup>;

---

<sup>31</sup> Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada".

- sono attribuiti:
  - all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento;
  - *agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 381/1974<sup>33</sup> il quale peraltro non contiene disposizioni relative ai controlli stradali, sembra trattarsi di un'inconferenza.*

È inoltre previsto che all'ente da cui dipende l'organo accertatore spetta una quota dei proventi idonea a recuperare le spese di accertamento.

Il nuovo comma 12-ter demanda ad un decreto del Ministro dell'interno, da emanare di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, di stabilire le modalità di versamento dei proventi di cui al comma 12-bis all'ente al quale sono attribuiti ai sensi del medesimo comma, nonché l'entità e le modalità di assegnazione della quota di cui al secondo periodo del comma 12-bis all'ente da cui dipende l'organo accertatore.

*Si rileva che non è previsto un termine per l'emanazione del decreto.*

Il nuovo comma 12-quater prevede che i dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui al presente articolo, fuori dei centri abitati non possono essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità.

---

<sup>32</sup> Decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121 "Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale".

<sup>33</sup> D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 "Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche".



## **Articolo 19**

*(Modifiche agli articoli 157 e 158 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di arresto, fermata e sosta dei veicoli e di divieto di fermata e di sosta dei veicoli)*

1. All'articolo 157 del decreto legislativo n.285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 7-bis è abrogato;

b) al comma 8, le parole: «Fatto salvo quanto disposto dal comma 7-bis,» sono soppresse.

2. All'articolo 158 del decreto legislativo n.285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: «da euro 78 a euro 311» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 38 a euro 155 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 78 a euro 311 per i restanti veicoli»;

b) al comma 6, le parole: «da euro 38 a euro 155» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 23 a euro 92 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 38 a euro 155 per i restanti veicoli».

**L'articolo 19** abroga il divieto di tenere il motore acceso allo scopo di mantenere in funzione il condizionatore e riduce l'ammontare delle sanzioni pecuniarie per infrazione del divieto di sosta e di fermata nel caso di veicoli a due ruote (ciclomotori e motoveicoli a due ruote) rispetto a quelle per i restanti veicoli.

**Il comma 1** modifica l'articolo 157 del codice della strada<sup>34</sup> relativo all'arresto, fermata e sosta dei veicoli

**Il comma 1, lettera a)** abroga il comma 7-bis che vieta di tenere il motore acceso, durante la sosta o la fermata del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l'impianto di condizionamento d'aria nel veicolo stesso, sanzionando la violazione con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 400.

**Il comma 1, lettera b)** sopprime, conseguentemente, il riferimento all'abrogando comma 7-bis, contenuto nel comma 8.

**Il comma 2** modifica l'articolo 158 del codice della strada relativo al divieto di fermata e di sosta dei veicoli.

**Il comma 2, lettera a)** modifica il comma 5, ove sono dettate le sanzioni per le violazioni ai divieti di fermata e sosta dei veicoli negli spazi riservati agli

---

<sup>34</sup> Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada".

autobus, agli invalidi e sulle corsie dei bus, riducendo la sanzione per i ciclomotori ed i motoveicoli a due ruote: 38-155 euro, anziché 78-311 euro.

**Il comma 2, lettera b)** modifica il comma 6, ove sono dettate le sanzioni per le violazioni ai divieti di sosta e fermata diverse da quelle di cui alla lettera a) riducendo la sanzione per i ciclomotori ed i motoveicoli a due ruote: 23-93 euro, anziché 38-155 euro.

## Articolo 20

*(Modifica agli articoli 171, 172 e 182 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote, di uso delle cinture di sicurezza e di circolazione dei velocipedi)*

1. Al comma 1 dell'articolo 171 del decreto legislativo n.285 del 1992 le parole: «secondo la normativa stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità con i regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite – Commissione economica per l'Europa e con la normativa comunitaria».

2. Le disposizioni del comma 1 dell'articolo 171 del decreto legislativo n.285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Dopo la lettera *b*) del comma 8 dell'articolo 172 del decreto legislativo n.285 del 1992 è inserita la seguente:

«*b*-bis) i conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per la raccolta e per il trasporto di rifiuti e dei veicoli ad uso speciale, quando sono impiegati in attività di igiene ambientale nell'ambito dei centri abitati, comprese le zone industriali e artigianali;».

4. Dopo il comma 9 dell'articolo 182 del decreto legislativo n.285 del 1992 è inserito il seguente: «9-bis. Il conducente di velocipede che circola da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162».

**L'articolo 20** interviene in materia di ciclisti, prevedendo per i conducenti di velocipedi che circolino fuori dai centri abitati nelle ore notturne, o che circolino nelle gallerie, l'obbligo di indossare un giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. Circa l'omologazione dei caschi per gli utenti dei veicoli a due ruote, è previsto che debba essere effettuata in conformità con i regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione Economica per l'Europa e con la normativa comunitaria, in modo da superare l'utilizzo di caschi di vecchio modello e poco sicuri.

Sono state considerate le specifiche esigenze di particolari attività, dispensando dall'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza i conducenti dei veicoli impiegati per la raccolta e il trasporto di rifiuti, quando siano impegnati in attività di igiene ambientale.

**Il comma 1** modifica l'articolo 171 del codice della strada<sup>35</sup> relativo all'uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote sostituendo il riferimento alla normativa stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,

---

<sup>35</sup> Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada".

relativamente alla tipologia di caschi consentiti, con i regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite – Commissione economica per l'Europa e con la normativa comunitaria.

**Il comma 2** dispone che la modifica recata dal comma 1 si applichi a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge.

**Il comma 3** introduce una nuova lettera b-bis, al comma 8 dell'articolo 172 del codice, relativo all'esenzione circa l'uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, estendendola ai conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per la raccolta e per il trasporto di rifiuti e dei veicoli ad uso speciale, quando sono impiegati in attività di igiene ambientale nell'ambito dei centri abitati, comprese le zone industriali e artigianali.

**Il comma 4** inserisce un nuovo comma 9-bis all'articolo 182 del codice, relativo alla circolazione dei velocipedi, obbligando il conducente di velocipede che circola da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie ad indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.

## Articolo 21

*(Modifiche degli articoli 174 e 178 e agli articoli 176 e 179 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose, di documenti di viaggio, di comportamenti durante la circolazione e di verifiche in caso di incidenti)*

1. L'articolo 174 del decreto legislativo n.285 del 1992 è sostituito dal seguente:

«Art. 174. – *(Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose).* – 1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose e i relativi controlli sono disciplinati dalle norme previste dal regolamento (CE) n.561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.

2. I registri di servizio, gli estratti del registro e le copie dell'orario di servizio di cui al regolamento (CE) n.561/2006 devono essere esibiti, per il controllo, al personale cui sono stati affidati i servizi di polizia stradale ai sensi dell'articolo 12 del presente codice. I registri di servizio di cui al citato regolamento (CE), conservati dall'impresa, devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici e agli ispettori della direzione provinciale del lavoro.

3. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli, nonché attraverso i documenti di cui al comma 2.

4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dal regolamento (CE) n.561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624. La stessa sanzione si applica al conducente che non osserva le

disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero di cui al citato regolamento (CE).

5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 10 per cento rispetto al limite massimo di durata dei periodi di guida prescritto dal regolamento (CE) n.561/2006, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.227.

6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 20 per cento rispetto al limite massimo di durata dei periodi di guida prescritto dal regolamento (CE) n.561/2006 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.

7. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida o il limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dal regolamento (CE) n.561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.227. Se i limiti di cui al periodo precedente non sono rispettati per oltre il 20 per cento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.

8. Il conducente che durante la guida non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni di cui al regolamento (CE) n.561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 295 a euro 1.179.

9. Il conducente che è sprovvisto dell'estratto del registro di servizio o

della copia dell'orario di servizio di cui al regolamento (CE) n.561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.227. La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.

10. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dal regolamento (CE) n.561/2006.

11. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, provvede al ritiro temporaneo dei documenti di guida, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di interruzione o di riposo e dispone che, con le cautele necessarie, il veicolo sia condotto in un luogo idoneo per la sosta, ove deve permanere per il periodo necessario; del ritiro dei documenti di guida e dell'intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione. Nel verbale è indicato anche il comando o l'ufficio da cui dipende l'organo accertatore, presso il quale, completati le interruzioni o i riposi prescritti, il conducente è autorizzato a recarsi per ottenere la restituzione dei documenti in precedenza ritirati; a tale fine il conducente deve seguire il percorso stradale espressamente indicato nel medesimo verbale. Il comando o l'ufficio restituiscono la patente e la carta di circolazione del veicolo dopo avere constatato che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni prescritte dal presente articolo. Chiunque circola durante il periodo in cui gli è stato intimato di non proseguire il viaggio è

punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.769 a euro 7.078, nonché con il ritiro immediato della patente di guida.

12. Per le violazioni della normativa comunitaria sui tempi di guida, di interruzione e di riposo commesse in un altro Stato membro dell'Unione europea, se accertate in Italia dagli organi di cui all'articolo 12, si applicano le sanzioni previste dalla normativa italiana vigente in materia, salvo che la contestazione non sia già avvenuta in un altro Stato membro; a tale fine, per l'esercizio dei ricorsi previsti dagli articoli 203 e 204-bis, il luogo della commessa violazione si considera quello dove è stato operato l'accertamento in Italia.

13. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo, l'impresa da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

14. L'impresa che nell'esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n.561/2006, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.227 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.

15. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e frequenza, l'impresa che effettua il trasporto di persone ovvero di cose in conto proprio ai sensi dell'articolo 83 incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, del titolo abilitativo o dell'autorizzazione al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono se, a seguito di diffida rivolta dall'autorità competente a

regolarizzare in un congruo termine la sua posizione, non vi abbia provveduto.

16. Qualora l'impresa di cui al comma 15, malgrado il provvedimento adottato a suo carico, continui a dimostrare una costante recidività nel commettere infrazioni, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, essa incorre nella decadenza o nella revoca del provvedimento che la abilita o la autorizza al trasporto cui le ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono.

17. La sospensione, la decadenza o la revoca di cui al presente articolo sono disposte dall'autorità che ha rilasciato il titolo che abilita al trasporto. I provvedimenti di revoca e di decadenza sono atti definitivi.

18. Quando le ripetute inadempienze di cui ai commi 15 e 16 del presente articolo sono commesse con veicoli adibiti al trasporto di persone o di cose in conto terzi, si applicano le disposizioni del comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n.395».

2. Al comma 22 dell'articolo 176 del decreto legislativo n.285 del 1992, le parole: «della sospensione della patente di guida per un periodo da sei a ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «della revoca della patente di guida».

3. L'articolo 178 del decreto legislativo n.285 del 1992 è sostituito dal seguente:

«Art. 178. – (*Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo*). – 1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose non muniti dei dispositivi di controllo di cui all'articolo 179 è disciplinata dalle disposizioni dell'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR), concluso a Ginevra il 1° luglio 1970, reso esecutivo dalla legge 6 marzo 1976, n.112. Al rispetto delle disposizioni dello

stesso accordo sono tenuti i conducenti dei veicoli di cui al paragrafo 3 dell'articolo 2 del regolamento (CE) n.561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.

2. I registri di servizio, i libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell'orario di servizio di cui all'accordo indicato al comma 1 del presente articolo devono essere esibiti, per il controllo, agli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12. I libretti individuali conservati dall'impresa e i registri di servizio devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.

3. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli, nonché attraverso i documenti di cui al comma 2.

4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624. La stessa sanzione si applica al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero.

5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 10 per cento rispetto al limite massimo di durata dei periodi di guida prescritto dalle disposizioni dell'accordo di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.227.

6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 20 per cento rispetto al limite massimo di durata dei periodi di guida prescritto dall'accordo di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.

7. Il conducente che non rispetta per oltre

il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida o il limite minimo di durata dei periodi di riposo settimanale prescritti dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Se i limiti di durata di cui al periodo precedente non sono rispettati per oltre il 20 per cento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 4.000.

8. Il conducente che, durante la guida, non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni previste dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 295 a euro 1.179.

9. Il conducente che è sprovvisto del libretto individuale di controllo, dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio previsti dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.227. La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato il libretto individuale di controllo, l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.

10. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dall'accordo di cui al comma 1.

11. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 11 dell'articolo 174.

12. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo, l'impresa da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo

dovuta.

13. L'impresa che nell'esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nell'accordo di cui al comma 1, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.227 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.

14. In caso di ripetute inadempienze si applicano le disposizioni di cui ai commi 15, 16, 17 e 18 dell'articolo 174. Quando le ripetute violazioni sono commesse alla guida di veicoli immatricolati in Stati non facenti parte dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, la sospensione, la decadenza o la revoca di cui ai medesimi commi 15, 16, 17 e 18 dell'articolo 174 si applicano all'autorizzazione o al diverso titolo, comunque denominato, che consente di effettuare trasporti internazionali».

4. Dopo il comma 8 dell'articolo 179 del decreto legislativo n.285 del 1992 è inserito il seguente:

«8-bis. In caso di incidente con danno a persone o a cose, il comando dal quale dipende l'agente accertatore segnala il fatto all'autorità competente, che dispone la verifica presso la sede del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto o dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per l'esame dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all'anno in corso».

5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 21** modifica la disciplina in materia di periodi di guida, interruzioni e relativa documentazione per i conducenti di autoveicoli adibiti al trasporto di persone e di cose, precisando gli obblighi e aggravando le sanzioni.

In caso di incidente con danno a persone o a cose, il comando dal quale dipende l'agente accertatore segnala il fatto all'autorità competente, che dispone la verifica presso la sede del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto o dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose, per l'esame dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all'anno in corso.

Viene disposta la revoca della patente di guida per chi, sulle carreggiate, sulle rampe o sugli svincoli autostradali, inverte il senso di marcia, attraversa lo spartitraffico, anche all'altezza dei varchi, nonché percorre la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito.

**Il comma 1** sostituisce l'articolo 174 del codice della strada<sup>36</sup> relativo alla durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose. Nel commento si dà conto delle innovazioni introdotte dal nuovo testo.

Il nuovo testo dell'articolo 174 sostituisce il riferimento alla normativa comunitaria, dal regolamento CEE n. 3820/85<sup>37</sup> al regolamento (CE) n. 561/2006<sup>38</sup> che lo ha abrogato.

Il nuovo testo dell'articolo 174, al comma 2, estende la possibilità di controllo dei registri di servizio, finora essa era ristretta ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici e agli ispettori della direzione provinciale del lavoro.

Il nuovo comma 3 prevede espressamente che le violazioni possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli, nonché attraverso i registri di servizio, gli estratti del registro e le copie dell'orario di servizio.

Il nuovo comma 4 eleva, da 150-599 a 155-624 euro la sanzione per il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti e la estende al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero.

I nuovi commi 5 e 6 elevano le sanzioni per gravi violazioni dei periodi di guida:

- se hanno durata superiore al 10 per cento rispetto al limite massimo di durata, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.227;

---

<sup>36</sup> Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada".

<sup>37</sup> Regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada.

<sup>38</sup> Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada.

- se hanno durata superiore al 20 per cento si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.

Il nuovo comma 7 sanziona la violazione, per oltre il 10 per cento, del limite massimo di durata dei periodi di guida, o il limite minimo dei periodi di riposo settimanale. *Si osserva che, la violazione del limite massimo di durata dei periodi di guida è già sanzionato dal comma 4.*

Il nuovo comma 8 sanziona il conducente che durante la guida non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni, con il pagamento di una somma da euro 295 a euro 1.179.

Il nuovo comma 9 eleva la sanzione per il conducente che è sprovvisto dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio, da 150-599 euro a 307-1.227 euro; eleva altresì la sanzione per il conducente che non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio, da 23-92 euro a 307-1.227 euro.

Il nuovo comma 10 estende tutte le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 anche agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni.

Il nuovo comma 11, a differenza della disciplina vigente, nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7, prevede che l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, provvede al ritiro temporaneo dei documenti di guida e indica, nel verbale, il comando o l'ufficio da cui dipende l'organo accertatore, presso il quale, completati le interruzioni o i riposi prescritti, il conducente è autorizzato a recarsi per ottenere la restituzione dei documenti in precedenza ritirati.

Il nuovo comma 12 introduce una disposizione, relativa alle violazioni della normativa comunitaria sui tempi di guida, di interruzione e di riposo commesse in un altro Stato membro dell'Unione europea e accertate in Italia, prevedendo le sanzioni previste dalla normativa italiana vigente in materia, salvo che la contestazione non sia già avvenuta in un altro Stato membro; a tale fine, per l'esercizio dei ricorsi previsti dagli articoli 203 e 204-bis, il luogo della commessa violazione si considera quello dove è stato operato l'accertamento in Italia.

Il nuovo comma 14 eleva la sanzione per l'impresa che nell'esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati: da 78-311 a 307-1.227 euro per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.

Il nuovo comma 18 sanziona le ripetute inadempienze di cui ai commi 15 e 16, commesse con veicoli adibiti al trasporto di persone o di cose in conto terzi, mediante l'applicazione delle disposizioni del comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 395/2000<sup>39</sup> (perdita del requisito dell'onorabilità).

---

<sup>39</sup> D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 "Attuazione della direttiva 98/76/CE del 1° ottobre 1998 del Consiglio dell'Unione europea, modificativa della direttiva 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante

**Il comma 2** modifica il comma 22 dell'articolo 176 del codice della strada, relativo ai comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, prevedendo la revoca della patente di guida, in luogo della sospensione, per chi, sulle carreggiate, sulle rampe o sugli svincoli autostradali, inverte il senso di marcia, attraversa lo spartitraffico, anche all'altezza dei varchi, nonché percorre la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito.

**Il comma 3** sostituisce l'articolo 178 del codice relativo ai documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo. Nel commento si dà conto delle innovazioni introdotte dal nuovo testo.

Il nuovo comma 1 rinvia per la disciplina della durata della guida alle disposizioni dell'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR), concluso a Ginevra il 1° luglio 1970, reso esecutivo dalla legge 112/1976<sup>40</sup>. Inoltre, al rispetto delle medesime norme sono tenuti i conducenti dei veicoli di cui al paragrafo 3 dell'articolo 2 del citato regolamento (CE) n. 561/2006 (trasporto su strada effettuato solo in parte all'interno del territorio UE più la Svizzera ed i paesi che sono parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo).

Il nuovo comma 3 prevede espressamente che le violazioni possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli, nonché attraverso i registri di servizio, gli estratti del registro e le copie dell'orario di servizio.

Il nuovo comma 4 eleva, da 150-599 a 155-624 euro la sanzione per il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti e la estende al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero.

I nuovi commi 5 e 6 elevano le sanzioni per gravi violazioni dei periodi di guida:

- se hanno durata superiore al 10 per cento rispetto al limite massimo di durata, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.227;
- se hanno durata superiore al 20 per cento si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.

Il nuovo comma 7 sanziona la violazione, per oltre il 10 per cento, del limite massimo di durata dei periodi di guida, o il limite minimo dei periodi di riposo

---

l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali".

<sup>40</sup> Legge 6 marzo 1976, n. 112 "Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR), con allegato e protocollo, concluso a Ginevra il 1° luglio 1970".

settimanale. *Si osserva che, la violazione del limite massimo di durata dei periodi di guida è già sanzionato dal comma 4.*

Il nuovo comma 8 sanziona il conducente che durante la guida non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni, con il pagamento di una somma da euro 295 a euro 1.179.

Il nuovo comma 9 eleva la sanzione per il conducente che è sprovvisto dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio, da 150-599 euro a 307-1.227 euro; eleva altresì la sanzione per il conducente che non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio, da 23-92 euro a 307-1.227 euro.

Il nuovo comma 10 estende tutte le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 anche agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni.

Il nuovo comma 11, con rinvio espresso all'articolo 174, comma 11, a differenza della disciplina vigente, nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7, prevede che l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, provvede al ritiro temporaneo dei documenti di guida e indica, nel verbale, il comando o l'ufficio da cui dipende l'organo accertatore, presso il quale, completati le interruzioni o i riposi prescritti, il conducente è autorizzato a recarsi per ottenere la restituzione dei documenti in precedenza ritirati.

Il nuovo comma 12 introduce la solidarietà nell'obbligazione fra l'impresa e il lavoratore che ha commesso la violazione.

Il nuovo comma 13 eleva la sanzione per l'impresa che nell'esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati: da 78-311 a 307-1.227 euro per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.

Il nuovo comma 14 inasprisce le sanzioni per il caso di ripetute inadempienze, rinviando ai commi 15, 16, 17 e 18 dell'articolo 174. Inoltre, quando le ripetute violazioni sono commesse alla guida di veicoli immatricolati in Stati non facenti parte dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, la sospensione, la decadenza o la revoca si applicano all'autorizzazione o al diverso titolo, comunque denominato, che consente di effettuare trasporti internazionali.

**Il comma 4** inserisce un nuovo comma 8-bis all'articolo 179 del codice della strada, relativo al cronotachigrafo e limitatore di velocità, prevedendo che:

- in caso di incidente con danno a persone o a cose;
- il comando dal quale dipende l'agente accertatore;
- segnala il fatto all'autorità competente;
- che dispone la verifica presso la sede del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto o dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per l'esame dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all'anno in corso.

**Il comma 5** contiene la norma di salvaguardia finanziaria, prevedendo che all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



## Articolo 22

*(Modifiche agli articoli 177 e 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di mezzi di soccorso per animali e di incidenti con danni ad animali)*

1. Al comma 1 dell'articolo 177 del decreto legislativo n.285 del 1992, dopo le parole: «a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi,» sono inserite le seguenti: «nonché a quelli delle autoambulanze e dei mezzi di soccorso per animali o di vigilanza zoofila,».

2. All'articolo 189 del decreto legislativo n.285 del 1992 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«9-bis. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad

assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311».

**L'articolo 22** equipara alle autoambulanze per uso umano quelle adibite al soccorso di animali o ai servizi di vigilanza zoofila.

È introdotto l'obbligo per l'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno, prevedendo, in difetto, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.

**Il comma 1** modifica il comma 1 dell'articolo 177 del codice della strada<sup>41</sup> relativo alla circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze, estendendo la possibilità di munirsi dell'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu agli autoveicoli e motoveicoli delle autoambulanze e dei mezzi di soccorso per animali o di vigilanza zoofila.

---

<sup>41</sup> Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada".

**Il comma 2** aggiunge un nuovo comma 9-bis all'articolo 189 del codice della strada relativo al comportamento in caso di incidente, obbligando l'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Viene, altresì, prevista la sanzione per chi non ottempera agli obblighi predetti: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.

Un ulteriore obbligo è posto a carico delle persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti: porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso; la violazione è sanzionata con il pagamento di una somma da euro 78 a euro 311.

### **Articolo 23**

*(Modifiche agli articoli 186 e 187 e introduzione dell'articolo 186-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida sotto l'influenza dell'alcool e in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, nonché di guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose)*

1. All'articolo 186 del decreto legislativo n.285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) alla lettera a), le parole da: «con l'ammenda» fino a: «del reato» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione»;

2) alla lettera c), le parole da: «da tre mesi» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente di guida si applicano le disposizioni dell'articolo 223. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre

disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter»;

b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

«2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186-bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal sesto e settimo periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Ai fini del ritiro della patente di guida si applicano le disposizioni dell'articolo 223. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222»;

c) al comma 5, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali

provvedimenti di competenza».

2. Dopo l'articolo 186 del decreto legislativo n.285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente: «Art. 186-bis. – (*Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose*). – 1. È vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste per:

a) i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;

b) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87;

c) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90;

d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati.

2. I conducenti di cui al comma 1 che guidino dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l). Nel caso in cui il conducente, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provochi un

incidente, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate.

3. Per i conducenti di cui al comma 1 del presente articolo, ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186, comma 2, le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.

4. Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

5. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) per i conducenti di cui alla lettera d) del comma 1, ovvero in caso di recidiva nel triennio per gli altri conducenti di cui al medesimo comma. Ai fini del ritiro della patente di guida si applicano le disposizioni dell'articolo 223. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo della lettera c) del comma 2 dell'articolo 186.

6. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6, 8 e 9 dell'articolo 186. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 dell'articolo 186, il conducente è punito con le pene previste dal comma 2, lettera c), del medesimo articolo, aumentate da un terzo alla metà. La condanna per il reato di cui al periodo precedente comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal citato articolo 186, comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della

sospensione della patente di guida è raddoppiata. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente di guida, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8 del citato articolo 186. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

7. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del diciannovesimo anno di età. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di età».

3. All'articolo 187 del decreto legislativo n.285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: «da tre mesi» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Per i conducenti di cui al comma 1 dell'articolo 186-*bis*, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo alla metà. Si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 186-*bis*. La

patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso da uno dei conducenti di cui alla lettera d) del citato comma 1 dell'articolo 186-*bis*, ovvero in caso di recidiva nel triennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-*ter*»;

b) al comma 1-*bis*, le parole da: «e si applicano» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «e, fatto salvo quanto previsto dall'ottavo e dal nono periodo del comma 1, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Ai fini del ritiro della patente di guida si applicano le disposizioni dell'articolo 223. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222»;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-*bis*. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia

e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche antidroga e il Consiglio superiore di sanità, sono stabilite le modalità di effettuazione degli accertamenti di cui al periodo precedente e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi»;  
*d)* il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Nei casi previsti dal comma 2-*bis*, qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture

sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso»;  
*e)* al comma 5, il secondo periodo è soppresso;

*f)* al comma 6, dopo le parole: «sulla base» sono inserite le seguenti: «dell'esito degli accertamenti analitici di cui al comma 2-*bis*, ovvero»;  
*g)* al comma 8, le parole: «di cui ai commi 2, 3 o 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2, 2-*bis*, 3 o 4».

**L'articolo 23** depenalizza la sanzione prevista per la guida con tasso alcolemico da 0,5 a 0,8 grammi per litro, riformulandola in termini di sanzione amministrativa pecuniaria, anziché di ammenda.

È inasprito (da tre a sei mesi) il minimo editale della pena qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).

È raddoppiato il periodo di fermo amministrativo del veicolo se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale.

È affermato il principio per cui, per alcune, specifiche categorie di conducenti, è vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche. Le categorie alle quali si applica il divieto, che comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 155 a 624 euro nel caso in cui sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) grammi per litro e non superiore a 0,5 grammi per litro, sono i giovani fino a 21 anni; i neopatentati di categoria B nei primi tre anni dal conseguimento della patente; i conducenti che esercitino di professione l'attività di trasporto di persone o cose su strada; tutti coloro che si trovino comunque alla guida di mezzi pesanti (con massa superiore a 3,5 tonnellate) di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati.

È previsto che, se un conducente minore di anni diciotto si trovi alla guida dopo aver assunto bevande alcoliche, ciò comporti un ritardo nel conseguimento della patente di categoria B. In questa ipotesi, infatti, il conducente non potrà

conseguire la patente prima del diciannovesimo anno, qualora sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro, e prima del ventunesimo anno, qualora sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro.

Circa gli accertamenti di chi guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, è previsto che qualora le prove non invasive condotte dalla polizia forniscano esito positivo, ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia. Qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope.

**Il comma 1** modifica l'articolo 186 del codice della strada<sup>42</sup> relativo alla guida sotto l'influenza dell'alcool.

**Il comma 1, lettera a) numero 1)** modifica il comma 2, lettera a) relativo alle sanzioni per chi guida con tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l); la modifica trasforma la violazione da reato a illecito amministrativo.

**Il comma 1, lettera a) numero 2** modifica il comma 2, lettera c), relativo a chi guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) prevedendo:

- l'elevazione del minimo della pena dell'arresto da tre a sei mesi;
- la soppressione della revoca della patente di guida quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. o di complessi di veicoli, poiché la relativa previsione è contenuta nel nuovo articolo 186-bis, introdotto dall'articolo in commento;
- l'applicazione del nuovo articolo 224-ter, introdotto dal disegno di legge in esame;
- la soppressione della possibilità che il veicolo sottoposto a sequestro possa essere affidato in custodia al trasgressore.

---

<sup>42</sup> Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada".

**Il comma 1, lettera b)** sostituisce il comma 2-bis relativo alla fattispecie del conducente in stato di ebbrezza che provoca un incidente stradale, prevedendo:

- l'estensione delle relative previsioni al nuovo articolo 186-bis, introdotto dall'articolo in commento, relativo ai conducenti di età inferiore a ventuno anni ed agli autotrasportatori;
- l'aumento da novanta a centottanta giorni del fermo amministrativo del veicolo;
- la revoca della patente di guida e la confisca del veicolo se il conducente ha un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).

**Il comma 1, lettera c)** modifica il comma 5, relativo all'accertamento del tasso alcolemico per le persone coinvolte in incidenti stradali e sottoposti a cure mediche. Viene sostituito il terzo periodo, eliminando una norma di carattere finanziario che reperisce i fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti sanitari. Il nuovo testo dispone che copia della certificazione relativa agli accertamenti sanitari effettuati dalle strutture sanitarie e da queste rilasciate agli organi di Polizia stradale, deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.

**Il comma 2** introduce un nuovo articolo 186-bis che disciplina la guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose e per i conducenti di veicoli di grosse dimensioni.

Il comma 1 vieta la guida dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste:

- a) i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;
- b) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85 (Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone) 86 (Servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi) e 87 (Servizio di linea per trasporto di persone);
- c) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88 (Servizio di trasporto di cose per conto terzi) 89 (Servizio di linea per trasporto di cose) e 90 (Trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza);
- d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati.

Il comma 2 sanziona il predetto divieto con il pagamento di una somma da euro 155 a euro 624, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), raddoppiate nel caso in cui provochi un incidente.

Il comma 3 rinvia per le sanzioni connesse ad un tasso più elevato di quello di cui al comma 2, alle sanzioni di cui all'articolo 186, comma 2, demandando al giudice di aumentarle da un terzo alla metà.

Il comma 4 contiene una norma di carattere processuale in ordine alla valutazione delle circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3 e prevedendo che esse non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

Il comma 5 dispone la revoca della patente qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) per i conducenti di cui alla lettera d) del comma 1, ovvero in caso di recidiva nel triennio per gli altri conducenti di cui al medesimo comma. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al sesto (confisca del veicolo) e al settimo periodo (applicabilità del nuovo articolo 224-ter) della lettera c) del comma 2 dell'articolo 186.

6. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6, 8 e 9 dell'articolo 186 (accertamenti non invasivi da parte della polizia; accertamenti sui soggetti coinvolti in incidenti e sottoposti a cure mediche; competenze del prefetto in ordine alle visite mediche e sospensione cautelare della patente).

È prevista la punizione del rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 dell'articolo 186:

- irrogazione delle pene previste dal comma 2, lettera c), del medesimo articolo 186 (ammenda da 1500 a 6000 euro ed arresto da sei mesi ad un anno) aumentate da un terzo alla metà;
- sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni;
- confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal citato articolo 186, comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato, nel qual caso la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata;
- con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente di guida, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8 del citato articolo 186;
- se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

Il comma 7 vieta al conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), di conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del diciannovesimo anno di età. Se viene accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di età.

**Il comma 3** modifica l'articolo 187 del codice relativo alla guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.

**Il comma 3, lettera a)** eleva le sanzioni per chi guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope:

- l'arresto passa, nel minimo, da tre a sei mesi;
- la sospensione della patente di guida passa da sei mesi-un anno a un anno-due anni;
- se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata;
- per i conducenti di cui al comma 1 dell'articolo 186-bis (vedi sopra) le predette sanzioni sono aumentate da un terzo alla metà;
- si applicano le disposizioni su attenuanti ed aggravanti di cui al comma 4 dell'articolo 186-bis;
- la patente di guida è sempre revocata quando il reato è commesso da uno dei conducenti di cui alla lettera d) del citato comma 1 dell'articolo 186-bis (grossi veicoli) ovvero in caso di recidiva nel triennio;
- confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato;

**Il comma 3, lettera b)** modifica il comma 1-bis, relativo agli incidenti stradali provocati da chi guida sotto l'influsso di sostanze stupefacenti, disponendosi la revoca della patente di guida.

**Il comma 3, lettera c)** inserisce un nuovo comma 2-bis, sugli accertamenti sanitari successivi a quelli non invasivi effettuati dalle forze di polizia, se questi danno esito positivo, ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Si prevede che i conducenti:

- nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica;
- possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia.

Un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche antidroga e il Consiglio superiore di sanità, stabilirà le modalità di effettuazione degli accertamenti e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi.

*Si rileva che non viene posto un termine per l'adozione del decreto.*

**Il comma 3, lettera d)** sostituisce il comma 3 raccordandolo con le disposizioni del nuovo comma 2-bis.

**Il comma 3, lettera e)** sopprime il secondo periodo del comma 5, eliminando una norma di carattere finanziario che reperisce i fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti sanitari.

**Il comma 3, lettera f)** modifica il comma 6, consentendo al prefetto di ordinare la visita medica al conducente e di sospendergli cautelarmene la patente, sulla base degli accertamenti analitici effettuati dal personale sanitario ausiliario delle forze di polizia (di cui al nuovo comma 2-bis).

**Il comma 3, lettera g)** modifica il comma 8, prevedendo che anche il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti analitici effettuati dal personale sanitario ausiliario delle forze di polizia (di cui al nuovo comma 2-bis) comporti le pene dell'ammenda da 1500 a 6000 euro, arresto da sei mesi ad un anno.



## Articolo 24

*(Modifiche all'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di notificazione delle violazioni)*

1. Al comma 1 dell'articolo 201 del decreto legislativo n.285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «entro centocinquanta giorni» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «entro novanta giorni»;

b) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere

notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 196 entro il termine di cento giorni dall'accertamento della violazione».

2. Le disposizioni dell'articolo 201 del decreto legislativo n.285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle violazioni commesse dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

**L'articolo 24** riduce, da centocinquanta a novanta giorni, il termine entro il quale deve essere notificato il verbale di contestazione della violazione al codice della strada.

È, inoltre, introdotta un'ulteriore notificazione (agli obbligati in solido) quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore; per tale notifica è previsto il termine di cento giorni.

**Il comma 1** modifica il comma 1, dell'articolo 201, del codice della strada<sup>43</sup> relativo alla notificazione della violazioni.

**Il comma 1, lettera a)** riduce a novanta giorni (in luogo degli attuali centocinquanta):

- il termine entro il quale la violazione deve essere notificata al trasgressore, qualora la violazione non era stata potuta essere immediatamente contestata, mediante invio del verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata;
- il termine per la notifica qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione, a partire dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione.

---

<sup>43</sup> Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada".

**Il comma 1, lettera b)** introduce un'ulteriore adempimento a carico della pubblica amministrazione, si tratta di un'ulteriore obbligo di notificazione nel caso in cui la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore:

- in tale caso il verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 196 entro il termine di cento giorni dall'accertamento della violazione.

Il citato articolo 196 disciplina il principio di solidarietà, prevedendo che:

- per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. Nelle ipotesi di locazione senza conducente risponde solidalmente il locatario e, per i ciclomotori, l'intestatario del contrassegno di identificazione.
- se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere, ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata, in solido con l'autore della violazione, al pagamento della somma da questi dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
- se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente o associazione privi di personalità giuridica o comunque da un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o associazione o l'imprenditore è obbligato, in solido con l'autore della violazione, al pagamento della somma da questi dovuta.

**Il comma 2** dispone che le predette novelle all'articolo 201 si applicano alle violazioni commesse dopo la data di entrata in vigore della legge.

## Articolo 25

*(Modifiche agli articoli 202 e 207 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di pagamento in misura ridotta e di sanzioni per i veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE)*

1. All'articolo 202 del decreto legislativo n.285 del 1992, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2, quando la violazione degli articoli 142, commi 9 e 9-bis, 148, 167, in tutte le ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10 per cento della massa complessiva a pieno carico, 174, commi 5, 6 e 7, e 178, commi 5, 6 e 7, è commessa da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone o cose, il conducente è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta di cui al comma 1. L'agente trasmette al proprio comando o ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.

2-ter. Qualora il trasgressore non si avvalga della facoltà di cui al comma 2-bis, è tenuto a versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della

sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Del versamento della cauzione è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. La cauzione è versata al comando o ufficio da cui l'agente accertatore dipende. 2-quater. In mancanza del versamento della cauzione di cui al comma 2-ter, è disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 214-bis».

2. All'articolo 207 del decreto legislativo n.285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 214-bis»;

b) il comma 4-bis è abrogato.

**L'articolo 25** obbliga gli autotrasportatori esteri ai quali siano contestate violazioni al codice della strada, a versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione, in difetto è disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni.

**Il comma 1** inserisce tre nuovi commi all'articolo 202 del codice della strada<sup>44</sup> relativo al pagamento in misura ridotta delle sanzioni pecuniarie per i veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE.

Il nuovo comma 2-bis introduce una deroga a quanto previsto dal comma 2 (in base al quale il pagamento è effettuato entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione) relativamente alla violazione degli articoli:

- 142, commi 9 (eccesso di velocità di oltre 40 e meno di 60 km/h) e 9-bis (eccesso di velocità per oltre 60 km/h);
- 148 (sorpasso);
- 167 (eccedenze della massa) in tutte le ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10 per cento della massa complessiva a pieno carico;
- 174, commi 5 (periodi di riposo del conducente) 6 (equipaggio) 7 (mancanza dell'orario di servizio)
- 178, commi 5, 6 e 7 (*si tratta di ipotesi di violazioni a carico dell'impresa, è da valutare se siano fattispecie conferenti con il nuovo comma 2-bis*).

In tali casi il conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone o cose, è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta. L'agente trasmette al proprio comando o ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.

Il nuovo comma 2-ter introduce l'obbligo del versamento di una cauzione qualora il trasgressore non si avvalga della facoltà di cui al comma 2-bis, pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Del versamento della cauzione è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. La cauzione è versata al comando o ufficio da cui l'agente accertatore dipende.

Il nuovo comma 2-quater prevede, infine, che, in mancanza del versamento della cauzione di cui al comma 2-ter, è disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 214-bis (soggetti convenzionati con il Ministero dell'interno e con l'Agenzia del Demanio per la custodia-acquisto dei veicoli sottoposti a sequestro, fermo e confisca).

**Il comma 2** modifica l'articolo 207 del codice della strada relativo ai veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE.

---

<sup>44</sup> Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada".

**Il comma 2, lettera a)** aggiunge un periodo al comma 3 che contiene una disposizione analoga a quella di cui al nuovo comma 2-quater dell'articolo 202, si versa, infatti, nella fattispecie analoga relativa però ai veicoli diversi da quelli che effettuano l'attività di autotrasporto. In particolare, il nuovo periodo prevede che il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 214-bis.

**Il comma 2, lettera b)** abroga il comma 4-*bis* che estendeva le disposizioni dell'articolo 207 anche ai veicoli, immatricolati in Italia, guidati da conducenti in possesso di patente di guida rilasciata da uno Stato non facente parte dell'Unione europea.



## Articolo 26

*(Introduzione dell'articolo 202-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di rateazione delle sanzioni pecuniarie)*

1. Dopo l'articolo 202 del decreto legislativo n.285 del 1992 è inserito il seguente:

«Art. 202-bis. – *(Rateazione delle sanzioni pecuniarie)*. – 1. I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 400 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili.

2. Può avvalersi della facoltà di cui al comma 1 chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16. Ai fini di cui al presente comma, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

3. La richiesta di cui al comma 1 è presentata al prefetto, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 208. È presentata al presidente della giunta regionale, al presidente della giunta provinciale o al sindaco, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province o dei comuni.

4. Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità

della somma da pagare, l'autorità di cui al comma 3 dispone la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000, fino ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera euro 5.000. L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, e successive modificazioni.

5. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione. La presentazione dell'istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al prefetto di cui all'articolo 203 e di ricorso al giudice di pace di cui all'articolo 204-bis. L'istanza è comunicata dall'autorità ricevente all'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore. Entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità di cui al comma 3 del presente articolo adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza si intende respinta.

6. La notificazione all'interessato dell'accoglimento dell'istanza, con la determinazione delle modalità e dei tempi della rateazione, ovvero del provvedimento di rigetto è effettuata con le modalità di cui all'articolo 201. Con le modalità di cui al periodo precedente è notificata la comunicazione della

decorrenza del termine di cui al quarto periodo del comma 5 del presente articolo e degli effetti che ne derivano ai sensi del medesimo comma. L'accoglimento dell'istanza, il rigetto o la decorrenza del termine di cui al citato quarto periodo del comma 5 sono comunicati al comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore.

7. In caso di accoglimento dell'istanza, il comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore provvede alla verifica del pagamento di ciascuna rata. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione. Si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 203.

8. In caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento ovvero dalla notificazione

di cui al secondo periodo del comma 6.

9. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.

10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono aggiornati ogni due anni gli importi di cui ai commi 1, 2 e 4 in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. Il decreto di cui al presente comma è adottato entro il 1° dicembre di ogni biennio e gli importi aggiornati si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo».

**L'articolo 26** introduce la rateazione delle sanzioni pecuniarie, nel caso di una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 400 euro; in tale caso i soggetti che versino in condizioni economiche disagiate possono richiedere la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000, fino ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera euro 5.000 e l'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100, oltre gli interessi. La presentazione dell'istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al prefetto e al giudice di pace.

**Il comma 1** introduce un nuovo articolo 202-bis al codice della strada<sup>45</sup> prevedendo la possibilità di rateazione delle sanzioni pecuniarie.

Il comma 1 consente a soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con

---

<sup>45</sup> Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada".

uno stesso verbale, di importo superiore a 400 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, di richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili.

Il comma 2 specifica che può avvalersi della facoltà di cui al comma 1 chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16. Ai fini di cui al presente comma, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

Il comma 3 prevede che la richiesta di cui al comma 1 è presentata al prefetto, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 208 (funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tranvie in concessione). È presentata al presidente della giunta regionale, al presidente della giunta provinciale o al sindaco, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province o dei comuni.

Il comma 4 prevede che sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare, l'autorità di cui al comma 3 dispone la ripartizione del pagamento:

- fino ad un massimo di dodici rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000;
- fino ad un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000;
- fino ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera euro 5.000.
- l'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100;
- sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 602/1973<sup>46</sup> (4,5 % annuo).

Il comma 5 dispone che:

- l'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione;
- la presentazione dell'istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al prefetto di cui all'articolo 203 e di ricorso al giudice di pace di cui all'articolo 204-bis;

---

<sup>46</sup> D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito".

- l'istanza è comunicata dall'autorità ricevente all'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore;
- entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità di cui al comma 3 adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto;
- decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza si intende respinta.

Il comma 6 prevede che:

- la notificazione all'interessato dell'accoglimento dell'istanza, con la determinazione delle modalità e dei tempi della rateazione, ovvero del provvedimento di rigetto è effettuata con le modalità di cui all'articolo 201 del codice, relativo alle notificazioni delle violazioni;
- con le medesime modalità è notificata la comunicazione della decorrenza del termine di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza e degli effetti che ne derivano, cioè il respingimento dell'istanza.
- l'accoglimento dell'istanza, il rigetto o la decorrenza del termine di novanta giorni sono comunicati al comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore.

Il comma 7 demanda, in caso di accoglimento dell'istanza, al comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore, di verificare il pagamento di ciascuna rata e, in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, prevede che il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione. Si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 203 (trasmissione degli atti al prefetto per gli adempimenti di conseguenza).

In base al comma 8, in caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento ovvero dalla notificazione di cui al secondo periodo del comma 6 (decorrenza dei novanta giorni).

Il comma 9 demanda ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, la disciplina delle modalità di attuazione del presente articolo.

*Si rileva che non è fissato un termine per l'adozione del decreto.*

Il comma 10 prevede che un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, aggiorni, ogni due anni, gli importi di cui ai commi 1, 2 e 4 (entità dell'importo della violazione, reddito dell'istante e misura della rata) in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e

impiegati verificatasi nei due anni precedenti. Il decreto di cui al presente comma è adottato entro il 1° dicembre di ogni biennio e gli importi aggiornati si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.



## Articolo 27

*(Modifiche agli articoli 204-bis e 205 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di ricorso al giudice di pace e di opposizione)*

1. All'articolo 204-bis del decreto legislativo n.285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: «sessanta giorni» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione, o di sessanta giorni dalla stessa data, se l'interessato risiede all'estero»;

b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. Il ricorso e il decreto con cui il giudice fissa l'udienza di comparizione sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e ai soggetti di cui al comma 4-bis, anche a mezzo di fax o per via telematica all'indirizzo elettronico comunicato ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n.123.

3-bis. Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere termini liberi non maggiori di trenta giorni, se il luogo della notificazione si trova in Italia, o di sessanta giorni, se si trova all'estero. Se il ricorso contiene istanza di sospensione del provvedimento impugnato, l'udienza di comparizione deve essere fissata dal giudice entro venti giorni dal deposito dello stesso.

3-ter. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi e documentati motivi, disponga diversamente nella prima udienza di comparizione, sentite l'autorità che ha adottato il provvedimento e la parte ricorrente, con ordinanza motivata e

impugnabile con ricorso in tribunale»; c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. La legittimazione passiva nel giudizio di cui al presente articolo spetta al prefetto, quando le violazioni opposte sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, nonché da funzionari e agenti delle Ferrovie dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell'ANAS; spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni o, comunque, quando i relativi proventi sono ad essi devoluti ai sensi dell'articolo 208. Il prefetto può essere rappresentato in giudizio da funzionari della prefettura-ufficio territoriale del Governo»;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace determina l'importo della sanzione e impone il pagamento della somma con sentenza immediatamente eseguibile. Il pagamento della somma deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dell'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, con le modalità di pagamento da questa determinate»;

e) al comma 6, le parole: «che superino l'importo della cauzione prestata all'atto del deposito del ricorso» sono soppresse;

f) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«9-bis. La sentenza con cui è accolto o rigettato il ricorso è trasmessa, entro trenta giorni dal deposito, a cura della cancelleria del giudice, all'ufficio o comando da cui dipende l'organo

accertatore». decreto legislativo n.285 del 1992 è  
2. Il comma 3 dell'articolo 205 del abrogato.

**L'articolo 27** riduce il termine per proporre ricorso al giudice di pace avverso i verbali di contestazione di violazioni al codice della strada: da sessanta a trenta giorni se l'interessato è residente in Italia.

Sono dettate disposizioni procedurali: per la notifica del ricorso e del decreto con cui il giudice fissa l'udienza di comparizione, prevedendosi l'uso di fax e posta elettronica; circa i termini della prima udienza; sulla sospensione dell'esecuzione del provvedimento; sulla legittimazione passiva nel giudizio; sull'esecutività della sentenza e i termini di pagamento della somma decisa.

**Il comma 1** modifica l'articolo 204-bis del codice della strada<sup>47</sup> relativo al ricorso al giudice di pace.

**Il comma 1, lettera a)** modifica il comma 1, riducendo da trenta a sessanta il termine di giorni per proporre ricorso al giudice di pace e introducendo uno specifico termine, di sessanta giorni, se l'interessato risiede all'estero.

**Il comma 1, lettera b)** sostituisce, con tre nuovi commi, il comma 3 che obbliga il ricorrente, all'atto del deposito del ricorso, a versare una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore. Peraltro, tale disposizione era stata colpita da declaratoria di illegittimità costituzionale.<sup>48</sup>

Il nuovo testo del comma 3 detta norme procedurali per la presentazione del ricorso, prevedendo che il ricorso e il decreto con cui il giudice fissa l'udienza di comparizione sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e ai soggetti di cui al nuovo comma 4-bis, introdotto dall'articolo in commento (vedi oltre) anche a mezzo di fax o per via telematica all'indirizzo elettronico comunicato ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 123/2001<sup>49</sup> che disciplina le notifiche del biglietto di cancelleria e degli atti, a mezzo di posta elettronica.

Il nuovo comma 3-bis prevede che tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere termini liberi non maggiori di trenta giorni, se il luogo della notificazione si trova in Italia, o di sessanta giorni, se si trova

---

<sup>47</sup> Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada".

<sup>48</sup> Sentenza 5-8 aprile 2004, n. 114.

<sup>49</sup> D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123 "Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti".

all'estero. Se il ricorso contiene istanza di sospensione del provvedimento impugnato, l'udienza di comparizione deve essere fissata dal giudice entro venti giorni dal deposito dello stesso.

Il nuovo comma 3-ter esclude che l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi e documentati motivi, disponga diversamente nella prima udienza di comparizione, sentite l'autorità che ha adottato il provvedimento e la parte ricorrente, con ordinanza motivata e impugnabile con ricorso in tribunale.

**Il comma 1, lettera c)** inserisce un nuovo 4-bis che disciplina la legittimazione passiva nel giudizio, precisando che spetta:

- al prefetto (che può essere rappresentato in giudizio da funzionari della prefettura-ufficio territoriale del Governo) quando le violazioni opposte sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, nonché da funzionari e agenti delle Ferrovie dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell'ANAS;
- a regioni, province e comuni, quando le violazioni sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni o, comunque, quando i relativi proventi sono ad essi devoluti ai sensi dell'articolo 208.

**Il comma 1, lettera d)** sostituisce il comma 5 che prevedeva l'utilizzo della cauzione di cui al comma 3 (dichiarata incostituzionale) per il pagamento della somma stabilita dal giudice in caso di rigetto del ricorso. In luogo di tale meccanismo, il nuovo testo del comma 5 prevede che:

- il giudice di pace determina l'importo della sanzione e impone il pagamento della somma con sentenza immediatamente eseguibile;
- il pagamento della somma deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dell'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, con le modalità di pagamento da questa determinate.

**Il comma 1, lettera e)** coordina il comma 6 con la soppressione della cauzione di cui al vigente testo del comma 3.

**Il comma 1, lettera f)** aggiunge un nuovo comma 9-bis che dispone la trasmissione della sentenza con cui è accolto o rigettato il ricorso, entro trenta giorni dal deposito, a cura della cancelleria del giudice, all'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore.

**Il comma 2** sopprime il comma 3 dell'articolo 205 del codice della strada, relativo all'opposizione innanzi all'autorità giudiziaria. La soppressa norma consente al prefetto, legittimato passivo nel giudizio di opposizione, di delegare

la tutela giudiziaria all'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore laddove questa sia anche destinataria dei proventi.

## Articolo 28

*(Modifiche all'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)*

1. All'articolo 208 del decreto legislativo n.285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: «*c-bis*) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella misura del 20 per cento del totale annuo, per la realizzazione degli interventi previsti nei programmi annuali di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale; una quota non inferiore a un quarto delle risorse di cui alla presente lettera è destinata a interventi specificamente finalizzati alla sostituzione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione della segnaletica stradale; un'ulteriore quota non inferiore a un quarto delle risorse di cui alla presente lettera è destinata, ad esclusione delle strade e delle autostrade affidate in concessione, a interventi di installazione, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione delle barriere, nonché di sistemazione del manto stradale; *c-ter*) al Ministero dell'interno, nella misura del 10 per cento del totale annuo, per l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature delle forze di polizia, di cui all'articolo 12, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) e *f-bis*), destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza della circolazione stradale e ripartiti annualmente con decreto del Ministro dell'interno, proporzionalmente all'ammontare complessivo delle sanzioni relative a violazioni accertate da ciascuna delle medesime forze di polizia; *c-quater*) al Ministero dell'interno, nella misura del 2,5 per cento del totale annuo, per le spese relative all'effettuazione

degli accertamenti di cui agli articoli 186, 186-*bis* e 187, comprese le spese sostenute da soggetti pubblici su richiesta degli organi di polizia di cui alla lettera *c-ter*); *c-quinquies*) al Fondo di cui all'articolo 6-*bis* del decreto-legge 3 agosto 2007, n.117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n.160, nella misura dell'1 per cento del totale annuo, per il finanziamento delle attività di ricerca e di sperimentazione nel settore degli strumenti e dei dispositivi volti a contrastare la guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope»;

*b*) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «e delle finanze» sono inserite le seguenti: «, dell'interno»;

*c*) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmettono annualmente al Parlamento, entro il 31 marzo, una relazione sull'utilizzo delle quote dei proventi di cui al comma 2 effettuato nell'anno precedente»;

*d*) i commi 4, 4-*bis* e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata:

*a*) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;

b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere *d-bis*) ed *e*) del comma 1 dell'articolo 12;

c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere *d-bis*) ed *e*) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-*bis* del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.

5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.

5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera *c*) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di

potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-*bis* e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere *d-bis*) ed *e*) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.

5-ter. Ogni provincia e comune trasmette in via informatica al Ministero dell'interno e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 maggio di ciascun anno, la delibera di cui al comma 5 e una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di cui al comma 1 di spettanza dell'ente, come risultante dal rendiconto approvato nel medesimo anno, l'importo delle risorse destinate alle finalità di cui al comma 4 e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. In caso di mancata trasmissione della relazione di cui al periodo precedente o nel caso in cui si riscontri un utilizzo dei medesimi proventi difforme rispetto a quanto previsto dal comma 4, il finanziamento destinato all'ente a valere sul Fondo ordinario, di cui all'articolo 34, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, per l'anno successivo è ridotto per un importo pari al 3 per cento del finanziamento medesimo.

5-quater. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è approvato il modello della relazione di cui al comma 5-*ter* e sono definiti le modalità di trasmissione, in via informatica, della stessa, nonché le modalità e i tempi di determinazione della riduzione dei

finanziamenti di cui al medesimo comma 5-ter.

5-quinquies. Le risorse derivanti dall'eventuale riduzione dei finanziamenti a valere sul citato Fondo ordinario, operata in attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-ter, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per una quota pari al 50 per cento, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le finalità di cui alla lettera c-bis) del comma 2, e, per la restante quota del 50 per cento, allo stato di previsione del Ministero dell'interno, per le finalità di cui alla lettera c-ter) del medesimo comma 2.

5-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5-septies. Sull'assegnazione e

sull'utilizzo delle risorse di cui al comma 5-quinquies il Ministro dell'interno e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferiscono al Parlamento nell'ambito delle relazioni di cui al comma 3-bis».

2. Il decreto di cui al comma 5-quater dell'articolo 208 del decreto legislativo n.285 del 1992, introdotto dalla lettera d) del comma 1 del presente articolo, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è determinata dalle amministrazioni a consuntivo, attribuendo carattere di priorità ai programmi di spesa già avviati o pianificati.

**L'articolo 28** amplia la quota dei proventi delle sanzioni di spettanza dello Stato assegnata a finalità connesse alla sicurezza nella circolazione con due finalità: il miglioramento della segnaletica e l'intensificazione dei controlli.

I Ministri destinatari dei proventi trasmettono al Parlamento, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione sull'utilizzo delle quote dei proventi ad essi attribuiti.

Per quanto concerne i proventi di spettanza dei comuni, già sulla base della disciplina vigente, il 50 per cento dovrebbe essere utilizzato per finalità connesse con la sicurezza stradale.

Si disciplina in modo stringente l'obbligo degli enti locali di trasmettere in via informatica ai Ministeri dell'interno e delle infrastrutture e trasporti, la delibera di determinazione delle quote insieme ad una relazione indicante l'ammontare delle risorse e le destinazioni.

È previsto un meccanismo di penalizzazione degli enti locali che non trasmettono annualmente la delibera di utilizzo dei proventi delle contravvenzioni.

**Il comma 1** modifica l'articolo 208 del codice della strada<sup>50</sup> relativo alla destinazione dei proventi della sanzioni amministrative pecuniarie.

---

<sup>50</sup> Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada".

**Il comma 1, lettera a)** aggiunge al comma 2 quattro nuove lettere che specificano altrettante aliquote di utilizzo delle somme rivenienti dalla sanzioni:

- c-bis) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella misura del 20 per cento del totale annuo, per la realizzazione degli interventi previsti nei programmi annuali di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale; una quota non inferiore a un quarto delle risorse di cui alla presente lettera è destinata a interventi specificamente finalizzati alla sostituzione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione della segnaletica stradale; un'ulteriore quota non inferiore a un quarto delle risorse di cui alla presente lettera è destinata, ad esclusione delle strade e delle autostrade affidate in concessione, a interventi di installazione, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione delle barriere, nonché di sistemazione del manto stradale;
- c-ter) al Ministero dell'interno, nella misura del 10 per cento del totale annuo, per l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature delle forze di polizia, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza della circolazione stradale e ripartiti annualmente con decreto del Ministro dell'interno, proporzionalmente all'ammontare complessivo delle sanzioni relative a violazioni accertate da ciascuna delle medesime forze di polizia;
- c-quater) al Ministero dell'interno, nella misura del 2,5 per cento del totale annuo, per le spese relative all'effettuazione degli accertamenti di cui agli articoli sull'abuso di alcool e stupefacenti;
- c-quinquies) al Fondo di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 117/2007<sup>51</sup> che istituisce il fondo contro l'incidentalità notturna, nella misura dell'1 per cento del totale annuo, per il finanziamento delle attività di ricerca e di sperimentazione nel settore degli strumenti e dei dispositivi volti a contrastare la guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope.

**Il comma 1, lettera b)** modifica il comma 3, primo periodo, aggiungendo il Ministero dell'interno a quelli che determinano annualmente le quote dei proventi da destinarsi alle suindicate finalità.

**Il comma 1, lettera c)** inserisce un nuovo comma 3-bis che impone al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti interno e di trasmettere annualmente al Parlamento, entro il 31 marzo, una relazione sull'utilizzo delle quote dei proventi di cui al comma 2 effettuato nell'anno precedente.

---

<sup>51</sup> D.L. 3 agosto 2007, n. 117 "Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione".

**Il comma 1, lettera d)** sostituisce i commi 4, 4-bis e 5 con sette commi da 4 a 5-septies.

Il nuovo comma 4 prevede che una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 (regioni, province e comuni) è destinata:

- a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;
- b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale;
- c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative:
  - alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente;
  - all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade;
  - alla redazione dei piani di cui all'articolo 36 (Piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità extraurbana),
  - a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti;
  - allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale;
  - a misure di assistenza e di previdenza per il personale della polizia provinciale e comunale;
  - alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo;
  - a interventi a favore della mobilità ciclistica.

Il nuovo comma 5 demanda agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 di determinare annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.

Il nuovo comma 5-bis specifica la destinazione di una quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4, prevedendo:

- assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro
- finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale;

- progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni inerenti l'abuso di alcool e di guida sotto l'influsso di stupefacenti;
- all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.

Il nuovo comma 5-ter impone ad ogni provincia e comune di trasmettere in via informatica al Ministero dell'interno e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 maggio di ciascun anno, la delibera di cui al comma 5 e una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente:

- l'ammontare complessivo dei proventi di cui al comma 1 di spettanza dell'ente, come risultante dal rendiconto approvato nel medesimo anno;
- l'importo delle risorse destinate alle finalità di cui al comma 4 e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento.

In caso di mancata trasmissione della relazione o nel caso in cui si riscontri un utilizzo dei medesimi proventi difforme rispetto a quanto previsto dal comma 4, il finanziamento destinato all'ente a valere sul Fondo ordinario, di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 504/1992<sup>52</sup> (fondo ordinario per il concorso dello Stato al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali e dei comuni) per l'anno successivo è ridotto per un importo pari al 3 per cento del finanziamento medesimo.

Il nuovo comma 5-quater demanda ad un decreto del Ministro dell'interno, da emanare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali:

- l'approvazione del modello della relazione di cui al comma 5-ter;
- la definizione delle modalità di trasmissione, in via informatica, della stessa;
- le modalità e i tempi di determinazione della riduzione dei finanziamenti di cui al medesimo comma 5-ter.

Il nuovo comma 5-quinquies dispone che le risorse derivanti dall'eventuale riduzione dei finanziamenti a valere sul citato Fondo ordinario, operata in attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-ter, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per una quota pari al 50 per cento, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le finalità di cui alla lettera c-bis) del comma 2, e, per la restante quota del 50 per cento,

---

<sup>52</sup> D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 "Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421".

allo stato di previsione del Ministero dell'interno, per le finalità di cui alla lettera c-ter) del medesimo comma 2.

Il nuovo comma 5-sexies autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il nuovo comma 5-septies impone ai ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti di riferire al Parlamento sull'assegnazione e sull'utilizzo delle risorse di cui al comma 5-quinquies nell'ambito delle relazioni di cui al comma 3-bis.

**Il comma 2** contiene il termine per l'emanazione del decreto di cui al comma 5-quater: sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

**Il comma 3** contiene un criterio sulla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo, prevedendo che essa è determinata dalle amministrazioni a consuntivo, attribuendo carattere di priorità ai programmi di spesa già avviati o pianificati.



## Articolo 29

*(Introduzione dell'articolo 214-ter del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di destinazione dei veicoli confiscati)*

1. Dopo l'articolo 214-*bis* del decreto legislativo n.285 del 1992 è inserito il seguente:

«Art. 214-*ter*. – (*Destinazione dei veicoli confiscati*). – 1. I veicoli acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca adottato ai sensi degli articoli 186, commi 2, lettera c), 2-*bis* e 7, 186-*bis*, comma 6, e 187, commi 1 e 1-*bis*, sono assegnati agli organi di polizia che ne facciano richiesta, prioritariamente per attività finalizzate a garantire la sicurezza della circolazione stradale, ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici che ne facciano richiesta per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. Qualora gli organi o enti di cui al periodo precedente non presentino richiesta di assegnazione, i beni sono posti in vendita. Se la

procedura di vendita è antieconomica, con provvedimento del dirigente del competente ufficio del Ministero dell'economia e delle finanze è disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene. Il provvedimento è comunicato al pubblico registro automobilistico per l'aggiornamento delle iscrizioni. Si applicano le disposizioni del comma 3-*bis* dell'articolo 214-*bis*.

2. Si applicano, in quanto compatibili, l'articolo 2-*undecies* della legge 31 maggio 1965, n.575, e successive modificazioni, e l'articolo 301-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.43, e successive modificazioni, concernenti la gestione, la vendita o la distruzione dei beni mobili registrati».

**L'articolo 29** destina i veicoli acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca:

- agli organi di polizia che ne facciano richiesta, prioritariamente per attività finalizzate a garantire la sicurezza della circolazione stradale;
- ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici che ne facciano richiesta per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale;
- qualora gli organi o enti di cui sopra non presentino richiesta di assegnazione, i beni sono posti in vendita;
- se la procedura di vendita è antieconomica viene disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene.

**Il comma 1** inserisce un nuovo articolo 214-*ter* al codice della strada<sup>53</sup> concernente la destinazione dei veicoli confiscati.

---

<sup>53</sup> Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada".

Il comma 1 prevede che i veicoli acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca adottato ai sensi degli articoli:

- 186, comma 2, lettera c) guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l);
- 186, comma 2-bis, incidente stradale causato dal guidatore in stato di ebbrezza;
- 186, comma 7, rifiuto di sottoporsi ai controlli del tasso alcolemico;
- 186-bis, comma 6, conducenti di età inferiore a ventuno anni, i giovani fino a 21 anni; i neopatentati di categoria B nei primi tre anni dal conseguimento della patente; i conducenti che esercitano di professione l'attività di trasporto di persone o cose su strada; tutti coloro che si trovino comunque alla guida di mezzi pesanti (con massa superiore a 3,5 tonnellate) di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati;
- 187, comma 1, chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope;
- 187, comma 1-bis, chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope e provoca un incidente stradale;
- sono assegnati agli organi di polizia che ne facciano richiesta, prioritariamente per attività finalizzate a garantire la sicurezza della circolazione stradale, ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici che ne facciano richiesta per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale;
- qualora gli organi o enti di cui al periodo precedente non presentino richiesta di assegnazione, i beni sono posti in vendita;
- se la procedura di vendita è antieconomica, con provvedimento del dirigente del competente ufficio del Ministero dell'economia e delle finanze è disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene;
- il provvedimento è comunicato al pubblico registro automobilistico per l'aggiornamento delle iscrizioni. Si applicano le disposizioni del comma 3-bis dell'articolo 214-bis, relativo all'alienazione dei veicoli nei casi di sequestro amministrativo, fermo e confisca.

Il comma 2 prevede l'applicabilità, in quanto compatibili, delle seguenti disposizioni concernenti la gestione, la vendita o la distruzione dei beni mobili registrati:

- articolo 2-undecies della legge 575/1965<sup>54</sup> sulla destinazione delle somme derivanti dalla vendita di beni mobili registrati alle associazioni mafiose;
- articolo 301-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale<sup>55</sup> (Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando).

---

<sup>54</sup> L. 31 maggio 1965, n. 575 "Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniera".

<sup>55</sup> D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale".



### Articolo 30

*(Modifiche all'articolo 218 e introduzione dell'articolo 218-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di sanzione accessoria della sospensione della patente e di applicazione della sospensione della patente per i neo-patentati)*

1. All'articolo 218 del decreto legislativo n.285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri» sono sostituite dalle seguenti: «,per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida»;

b) al comma 3, le parole: «dalle iscrizioni sulla patente» sono sostituite dalle seguenti: «dall'interrogazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida»;

c) al comma 4, le parole: «viene comunicata al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, che la iscrive nei propri registri» sono sostituite dalle seguenti: «è comunicata all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida».

2. Dopo l'articolo 218 del decreto legislativo n.285 del 1992 è inserito il seguente:

«Art. 218-bis. – *(Applicazione della sospensione della patente per i neo-patentati)*. – 1. Salvo che sia diversamente disposto dalle norme del titolo V, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria

B, quando è commessa una violazione per la quale è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, di cui all'articolo 218, la durata della sospensione è aumentata di un terzo alla prima violazione ed è raddoppiata per le violazioni successive.

2. Qualora, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, il titolare abbia commesso una violazione per la quale è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per un periodo superiore a tre mesi, le disposizioni del comma 1 si applicano per i primi cinque anni dalla data di conseguimento della patente.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al conducente titolare di patente di categoria A, qualora non abbia già conseguito anche la patente di categoria B. Se la patente di categoria B è conseguita successivamente al rilascio della patente di categoria A, le disposizioni di cui ai citati commi 1 e 2 si applicano dalla data di conseguimento della patente di categoria B».

**L'articolo 30** introduce norme procedurali relative alla sospensione della patente, utilizzando l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Inoltre, amplia il periodo di sospensione della patente nel caso di violazioni commesse nei primi tre anni successivi al conseguimento della patente di guida ed estende il periodo a cinque anni in caso di violazioni più gravi (con sospensione della patente superiore a tre mesi) e nel caso di reiterazione.

**Il comma 1** modifica l'articolo 218 del codice della strada<sup>56</sup> relativo alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.

**Il comma 1, lettera a)** modifica il comma 2 prevedendo che l'ordinanza prefettizia di sospensione della patente sia comunicata all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida ai fini della sicurezza stradale, funzionante presso il Dipartimento per i trasporti terrestri. L'anagrafe, prevista dall'articolo 226 del codice, contiene, per ogni conducente, i dati relativi al procedimento di rilascio della patente, nonché a tutti i procedimenti successivi, come quelli di rinnovo, di revisione, di sospensione, di revoca, nonché i dati relativi alle violazioni previste dal codice.

**Il comma 1, lettera b)** modifica il comma 3, in base al quale quando le norme del codice dispongono che la durata della sospensione della patente di guida è aumentata a seguito di più violazioni della medesima disposizione di legge, l'organo di polizia che accerta l'ultima violazione deve avvedersi dell'esistenza di precedenti violazioni. Secondo il testo vigente tale accertamento è effettuato mediante le iscrizioni delle sospensioni sulla patente, il nuovo testo, invece, prevede che l'organo di polizia interroghi l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

**Il comma 1, lettera c)** dispone che al termine della sospensione l'avvenuta restituzione è comunicata all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

**Il comma 2** introduce un nuovo articolo 218-bis che disciplina l'applicazione della sospensione della patente per i neo-patentati.

Il comma 1 prevede che:

- salvo che sia diversamente disposto dalle norme del titolo V (norme di comportamento, articoli da 140 193 del codice);
- nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B;
- quando è commessa una violazione per la quale è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, di cui all'articolo 218;
- la durata della sospensione è aumentata di un terzo alla prima violazione ed è raddoppiata per le violazioni successive.

In base al comma 2:

- qualora, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B;

---

<sup>56</sup> Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada".

- il titolare abbia commesso una violazione per la quale è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per un periodo superiore a tre mesi;
- le disposizioni del comma 1 si applicano per i primi cinque anni dalla data di conseguimento della patente.

Il comma 3 estende le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano al conducente titolare di patente di categoria A, qualora non abbia già conseguito anche la patente di categoria B. Se la patente di categoria B è conseguita successivamente al rilascio della patente di categoria A, le disposizioni di cui ai citati commi 1 e 2 si applicano dalla data di conseguimento della patente di categoria B.



### **Articolo 31**

*(Modifiche agli articoli 219 e 222, modifica dell'articolo 223 e abrogazione dell'articolo 130-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di revoca e ritiro della patente di guida)*

1. All'articolo 219 del decreto legislativo n.285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis*, le parole: «dopo che sia trascorso almeno un anno» sono sostituite dalle seguenti: «dopo che siano trascorsi almeno due anni»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «3-ter. Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-*bis* e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato».

2. Al comma 2 dell'articolo 222 del decreto legislativo n.285 del 1992, le parole: «di cui al terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al secondo o al terzo periodo».

3. L'articolo 223 del decreto legislativo n.285 del 1992 è sostituito dal seguente:

«Art. 223. – (*Ritiro della patente di guida in conseguenza di ipotesi di reato*). – 1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente o l'organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti,

dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni. Il provvedimento, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, è comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche nelle ipotesi di reato di cui all'articolo 222, commi 2 e 3. La trasmissione della patente di guida, unitamente a copia del rapporto e del verbale di contestazione, è effettuata dall'agente o dall'organo che ha proceduto al rilevamento del sinistro. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di tre anni.

3. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto indicato nei commi 1 e 2 del presente articolo.

4. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, è ammessa opposizione, ai sensi dell'articolo 205».

4. L'articolo 130-*bis* del decreto legislativo n.285 del 1992 è abrogato.

**L'articolo 31**, nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, prevede che si proceda al ritiro immediato della patente. Nei casi più gravi, vale a

dire nelle ipotesi di reato che comportino lesioni o omicidio colposo, si prolunga la sospensione provvisoria della validità della patente, disposta dal prefetto.

Si amplia da uno a due anni il periodo prima del quale non è possibile conseguire una nuova patente; se la revoca della patente è dipesa da violazioni connesse alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, il periodo per il quale non si può conseguire una nuova patente è prolungato a tre anni.

**Il comma 1** modifica l'articolo 219 del codice della strada<sup>57</sup> relativo alla revoca della patente di guida.

**Il comma 1, lettera a)** modifica il comma 3-bis, aumentando da uno a due anni il periodo di interdizione al conseguimento di una nuova patente, dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di revoca.

**Il comma 1, lettera b)** aggiunge un nuovo comma 3-ter, in base al quale:

- quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 (guida sotto l'influsso di alcool o di sostanze stupefacenti);
- non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato.

**Il comma 2** modifica il comma 2 dell'articolo 222 del codice, relativo alle sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati. In particolare il comma 2 prevede che quando da una violazione delle norme del codice derivi:

- una lesione personale colposa si applica la sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi;
- una lesione personale colposa grave o gravissima, la sospensione è fino a due anni;
- l'omicidio colposo, la sospensione è fino a quattro anni;
- se l'omicidio colposo è commesso da soggetto in stato di grave ebbrezza alcolica (articolo 186, comma 2, lettera c), ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.

Il disegno di legge in commento estende la revoca della patente alla fattispecie delle lesioni personali gravi o gravissime provocate da soggetto in stato di grave ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti.

**Il comma 3** sostituisce l'articolo 223 del codice relativo al ritiro della patente in conseguenza a ipotesi di reato.

---

<sup>57</sup> Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada".

Il nuovo testo del comma 1 prevede l'immediato ritiro della patente da parte dell'organo accertatore del reato (in luogo dell'invio del verbale al prefetto per gli adempimenti di ritiro) nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida (il testo vigente limita l'applicabilità ai reati di lesioni o omicidio conseguenti ad incidenti stradali). Inoltre, il nuovo testo, prevede che:

- il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni;
- il provvedimento è comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

Il nuovo testo del comma 2 detta specifiche disposizioni procedurali per il ritiro della patente nelle ipotesi di reato di cui all'articolo 222, commi 2 e 3 (reati di lesioni o omicidio conseguenti ad incidenti stradali). In tali casi la trasmissione della patente di guida, unitamente a copia del rapporto e del verbale di contestazione, è effettuata dall'agente o dall'organo che ha proceduto al rilevamento del sinistro. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di tre anni.

Il nuovo testo del comma 4 prevede, quale rimedio al ritiro della patente, l'opposizione, ai sensi dell'articolo 205, eliminando il ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

**Il comma 4** abroga l'articolo 130-bis del codice, relativo alla revoca della patente di guida in caso di violazioni che provochino la morte di altre persone.



## **Articolo 32**

*(Introduzione dell'articolo 224-ter del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca e del fermo e disposizioni in materia di confisca dei ciclomotori e dei motocicli con cui sono state commesse violazioni amministrative)*

1. Alla sezione II del capo II del titolo VI del decreto legislativo n.285 del 1992, dopo l'articolo 224-bis è aggiunto il seguente:

«Art. 224-ter. – *(Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato)*. – 1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, l'agente o l'organo accertatore della violazione procede al sequestro ai sensi delle disposizioni dell'articolo 213, in quanto compatibili. Copia del verbale di sequestro è trasmessa, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, dall'agente o dall'organo accertatore, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il veicolo sottoposto a sequestro è affidato ai soggetti di cui all'articolo 214-bis.

2. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto affinché disponga la confisca amministrativa ai sensi delle disposizioni dell'articolo 213 del presente codice, in quanto compatibili.

3. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa

accessoria del fermo amministrativo del veicolo, l'agente o l'organo accertatore della violazione dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per trenta giorni, secondo la procedura di cui all'articolo 214, in quanto compatibile.

4. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili, anche se è stata applicata la sospensione della pena, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all'organo di polizia competente affinché disponga il fermo amministrativo del veicolo ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214, in quanto compatibili.

5. Avverso il sequestro di cui al comma 1 e avverso il fermo amministrativo di cui al comma 3 del presente articolo è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 205.

6. La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto, ovvero, in caso di fermo, l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente o l'organo accertatore della violazione, verifica la sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 213 e 214, in quanto compatibili. L'estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di

condanna non ha effetto sull'applicazione della sanzione amministrativa accessoria.

7. Nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ovvero, nei casi di cui al comma 3, l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente o l'organo accertatore della violazione, ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione del veicolo all'intestatario. Fino a tale ordine, sono fatti salvi gli effetti del fermo amministrativo provvisorio disposto ai sensi del citato comma 3».

2. Salvo il caso di confisca definitiva, i ciclomotori e i motoveicoli utilizzati per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 97,

comma 6, 169, comma 7, 170 e 171 del decreto legislativo n.285 del 1992 prima della data di entrata in vigore della legge 24 novembre 2006, n.286, sono restituiti ai proprietari previo pagamento delle spese di recupero, di trasporto e di custodia.

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 32** disciplina il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato.

Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, l'agente o l'organo accertatore della violazione procede direttamente al sequestro, mentre il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza ne trasmette copia autentica al prefetto affinché disponga la confisca.

Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo, l'agente o l'organo accertatore della violazione dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per trenta giorni.

Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili, anche se è stata applicata la sospensione della pena, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all'organo di polizia competente affinché disponga il fermo amministrativo del veicolo.

**Il comma 1** introduce un nuovo articolo 224-ter al codice della strada<sup>58</sup> relativo al procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato

Il comma 1 dispone che:

---

<sup>58</sup> Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada".

- nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo;
- l'agente o l'organo accertatore della violazione procede al sequestro ai sensi delle disposizioni dell'articolo 213, in quanto compatibili (misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa);
- copia del verbale di sequestro è trasmessa, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, dall'agente o dall'organo accertatore, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione;
- il veicolo sottoposto a sequestro è affidato ai soggetti di cui all'articolo 214-bis (soggetti convenzionati con il Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio per l'alienazione dei veicoli nei casi di sequestro amministrativo, fermo e confisca).

Il comma 2 demanda al cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili, nel termine di quindici giorni, di trasmettere copia autentica al prefetto affinché disponga la confisca amministrativa.

Il comma 3 è relativo alle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo:

- l'agente o l'organo accertatore della violazione dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per trenta giorni.

In base al comma 4, quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono divenuti irrevocabili, anche se è stata applicata la sospensione della pena, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all'organo di polizia competente affinché disponga il fermo amministrativo del veicolo.

Il comma 5 prevede che avverso il sequestro di cui al comma 1 e avverso il fermo amministrativo di cui al comma 3 è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 205 Opposizione innanzi all'autorità giudiziaria).

Il comma 6 dispone l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria a seguito di declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto, ovvero, in caso di fermo, l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente o l'organo accertatore della violazione, verifica la sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria. L'estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sull'applicazione della sanzione amministrativa accessoria.

In base al comma 7, nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ovvero, nei casi di fermo amministrativo, l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente o l'organo accertatore della violazione, ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione del veicolo all'intestatario. Fino a tale ordine, sono fatti salvi gli effetti del fermo amministrativo provvisorio.

**Il comma 2** interviene sulla restituzione (salvo il caso di confisca definitiva) dei ciclomotori e dei motoveicoli che, prima della data di entrata in vigore della legge 286/2006<sup>59</sup> che erano stati utilizzati per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli:

- 97, comma 6 (ciclomotori modificati);
- 169, comma 7 (trasporto su veicoli diversi della autovetture di un numero di persone superiore a quanto indicato dalla carta di circolazione);
- 170 (trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due ruote);
- 171 (uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote).

La citata legge 286/2006 ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 262/2006 introducendo, ai commi 166-169, dell'articolo 2, modifiche al codice della strada che disciplinano il procedimento di sequestro e confisca dei ciclomotori a seguito di violazioni al codice medesimo e prevedendo la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenni.

Tali veicoli sono restituiti ai proprietari previo pagamento delle spese di recupero, di trasporto e di custodia.

**Il comma 3** contiene la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

---

<sup>59</sup> L. 24-11-2006, n. 286 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria".

### **Articolo 33**

*(Modifica all'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di educazione stradale)*

1. Al comma 1 dell'articolo 230 del decreto legislativo n.285 del 1992, le parole da: «i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti» fino a: «predispongono» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da emanare di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, avvalendosi dell'Automobile Club d'Italia, delle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n.349, e successive modificazioni, nonché di enti e di associazioni di comprovata esperienza nel settore della

prevenzione e della sicurezza stradale e della promozione ciclistica individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, predispone».

2. Il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 230 del decreto legislativo n.285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I programmi di cui al comma 1 dell'articolo 230 del decreto legislativo n.285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, sono svolti obbligatoriamente a decorrere dall'anno scolastico 2010/2011.

**L'articolo 33** attribuisce al Ministro dell'istruzione (in luogo del vigente procedimento complesso) la predisposizione dei programmi di educazione stradale, mentre il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua gli enti e le associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale e della promozione ciclistica di cui il Ministero dell'istruzione si avvalerà per la stesura dei programmi che saranno sono svolti obbligatoriamente a decorrere dall'anno scolastico 2010/2011.

**Il comma 1** modifica il comma 1 dell'articolo 230 del codice della strada<sup>60</sup> attribuendo al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca la competenza di predisporre i programmi di educazione stradale da svolgere nelle scuole. Il testo vigente prevede un atto complesso d'intesa tra i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con i Ministri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio, avvalendosi dell'Automobile Club d'Italia, delle associazioni ambientaliste, di società sportive ciclistiche, di enti e

---

<sup>60</sup> Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada".

associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale e della promozione ciclistica. Ora, invece, la competenza è attribuita al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il concerto dei soggetti predetti.

**Il comma 2** indica il termine per l'adozione del decreto di cui al comma 1: sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

**Il comma 3** introduce l'obbligo scolastico di svolgere i programmi di cui al comma 1 dall'anno scolastico 2010/2011.

## **Articolo 34**

*(Obblighi degli enti proprietari e concessionari delle strade e delle autostrade)*

1. Gli enti proprietari e concessionari delle strade e delle autostrade nelle quali si registrano più elevati tassi di incidentalità effettuano specifici interventi di manutenzione straordinaria della sede stradale e autostradale, delle pertinenze, degli arredi, delle attrezzature e degli impianti, nonché di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica e delle barriere volti a ridurre i rischi relativi alla circolazione. Al finanziamento degli interventi di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nonché eventualmente, con l'esclusione degli interventi effettuati su strade e autostrade affidate in concessione, a valere sulle risorse di cui alla lettera *c-bis*) del comma 2 dell'articolo 208 del decreto legislativo n.285 del 1992, introdotta dalla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 28 della presente legge.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tipologie di interventi di cui al comma 1, con particolare riferimento alla sostituzione della segnaletica obsoleta o danneggiata, alla sostituzione delle barriere obsolete o danneggiate, all'utilizzo di strumenti e dispositivi, anche realizzati con materiale proveniente da pneumatici usati, idonei a migliorare la sicurezza della circolazione stradale, nonché alla sistemazione, al ripristino e al miglioramento del manto stradale.

3. Degli interventi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n.285 del 1992 e al presente articolo si tiene conto ai fini della definizione degli obblighi a carico dell'ente concessionario e delle modalità di determinazione degli incrementi tariffari nelle convenzioni da stipulare successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

**L'articolo 34** prescrive che gli enti proprietari e concessionari di strade ed autostrade ove si registrino tassi di incidentalità più elevati effettuino specifici interventi di manutenzione straordinaria, riferiti in particolare alla sostituzione della segnaletica e delle barriere e alla sistemazione del manto stradale. Di tali interventi si dovrà tener conto nella definizione degli obblighi a carico dell'ente concessionario e delle modalità di determinazione degli incrementi tariffari nelle convenzioni successive alla data di entrata in vigore del testo in esame.

**Il comma 1** obbliga gli enti proprietari e concessionari delle strade e delle autostrade nelle quali si registrano più elevati tassi di incidentalità di effettuare specifici interventi di:

- manutenzione straordinaria:
  - della sede stradale e autostradale;

- delle pertinenze;
- degli arredi;
- delle attrezzature;
- degli impianti;
- di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica e delle barriere volti a ridurre i rischi relativi alla circolazione.

Al finanziamento degli interventi si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nonché eventualmente, con l'esclusione degli interventi effettuati su strade e autostrade affidate in concessione, a valere sulle risorse di cui alla lettera c-bis) del comma 2 dell'articolo 208 del codice della strada (introdotta dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 28 del disegno di legge in esame) che ha attribuito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una quota dei proventi delle contravvenzioni per interventi di messa in sicurezza delle strade, escludendo le autostrade.

*Si osserva che non appare chiaro il riferimento all'esclusione degli interventi del ministero sulle strade.*

**Il comma 2** demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, l'individuazione delle tipologie di interventi di cui al comma 1, con particolare riferimento:

- alla sostituzione della segnaletica obsoleta o danneggiata e delle barriere obsolete o danneggiate;
- all'utilizzo di strumenti e dispositivi, anche realizzati con materiale proveniente da pneumatici usati, idonei a migliorare la sicurezza della circolazione stradale;
- alla sistemazione, al ripristino e al miglioramento del manto stradale.

**Il comma 3** collega gli interventi di cui all'articolo 14 del codice (quelli che fanno capo al concessionario circa la manutenzione stradale) e al presente articolo ai fini:

- della definizione degli obblighi a carico dell'ente concessionario;
- delle modalità di determinazione degli incrementi tariffari nelle convenzioni da stipulare successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

## Articolo 35

*(Introduzione del casco elettronico e della «scatola nera»)*

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può emanare, sentito, per quanto di competenza, il Garante per la protezione dei dati personali, direttive al fine di prevedere, compatibilmente con la normativa comunitaria e nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, l'impiego, da parte dei conducenti e degli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli, del casco protettivo elettronico e l'equipaggiamento in via sperimentale degli autoveicoli per i

quali è richiesta, ai sensi del comma 3 dell'articolo 116 del decreto legislativo n.285 del 1992, la patente di guida di categoria C, D o E, con un dispositivo elettronico protetto, denominato «scatola nera», idoneo a rilevare, allo scopo di garantire la sicurezza stradale, la tipologia del percorso, la velocità media e puntuale del veicolo, le condizioni tecnico-meccaniche del medesimo e la condotta di guida, nonché, in caso di incidente, a ricostruirne la dinamica.

**L'articolo 35** è volto a promuovere lo sviluppo e l'adozione di dispositivi innovativi, in via sperimentale, sulla base di direttive che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti potrà adottare: l'equipaggiamento degli autoveicoli di maggiori dimensioni con la «scatola nera» e l'impiego, da parte dei conducenti e passeggeri di ciclomotori e motoveicoli, del casco protettivo elettronico.

**Il comma 1** consente al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito, per quanto di competenza, il Garante per la protezione dei dati personali, di emanare direttive al fine di prevedere:

- compatibilmente con la normativa comunitaria e nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali;
- l'impiego, da parte dei conducenti e degli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli del casco protettivo elettronico;
- l'equipaggiamento in via sperimentale degli autoveicoli per i quali è richiesta patente di guida di categoria:
  - C - Autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, anche se trainanti un rimorchio leggero, esclusi quelli per la cui guida è richiesta la patente della categoria D;
  - D - Autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero;
  - E - Autoveicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie B, C e D, per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati per ciascuna delle precedenti categorie; autoarticolati destinati al trasporto di persone e autosnodati, purché il conducente sia abilitato alla guida di autoveicoli per i quali è

richiesta la patente della categoria D; altri autoarticolati, purché il conducente sia abilitato alla guida degli autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria C;

- con un dispositivo elettronico protetto, denominato «scatola nera», idoneo a rilevare:
  - la tipologia del percorso;
  - la velocità media e puntuale del veicolo;
  - le condizioni tecnico-meccaniche del medesimo;
  - la condotta di guida;
  - in caso di incidente, a ricostruirne la dinamica.

## Articolo 36

*(Certificazione di assenza di abuso di sostanze alcoliche e di assenza di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope per chi esercita attività di autotrasporto)*

1. In deroga a quanto previsto dalla lettera *a*) del comma 3 dell'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, per l'esercizio dell'attività professionale di trasporto su strada che richieda la patente di guida di categoria C, C+E, D, D+E, l'interessato deve produrre apposita certificazione con cui si esclude che faccia abuso di sostanze alcoliche ovvero uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche antidroga, entro novanta giorni dalla data di entrata

in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche della certificazione di cui al comma 1, sono individuati i soggetti competenti a rilasciarla e sono disciplinate le procedure di rilascio.

3. Le spese connesse al rilascio della certificazione di cui al comma 1 sono a carico dei soggetti che la richiedono. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività previste dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**L'articolo 36** obbliga gli autotrasportatori a dimostrare con apposita certificazione il non abuso di sostanze alcoliche ovvero il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

La certificazione sarà stabilita con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche antidroga.

**Il comma 1** prevede che:

- in deroga a quanto previsto dalla lettera a) del comma 3 dell'articolo 41 del decreto legislativo 81/2008<sup>61</sup>;
- per l'esercizio dell'attività professionale di trasporto su strada che richieda la patente di guida di categoria C, C+E, D, D+E;

---

<sup>61</sup> D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

- l'interessato deve produrre apposita certificazione con cui si esclude che faccia abuso di sostanze alcoliche ovvero uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

*Si rileva che la citata disposizione del decreto legislativo 81/2008 è stata soppressa dal decreto legislativo 106/2009<sup>62</sup> che lo ha novellato ed ha esplicitamente previsto la possibilità di effettuare la visita medica preventiva in fase preassuntiva. Si rende, pertanto, necessario eliminare il citato riferimento normativo.*

**Il comma 2** demanda ad un decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche antidroga, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di:

- definire le caratteristiche della certificazione di cui al comma 1;
- individuare i soggetti competenti a rilasciarla;
- disciplinare le procedure di rilascio.

**Il comma 3** pone a carico dei soggetti richiedenti le spese connesse al rilascio della certificazione di cui al comma 1, mentre le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività previste dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

---

<sup>62</sup> D.Lgs. 03-08-2009, n. 106 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

### **Articolo 37**

*(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, in materia di responsabilità del vettore, del committente, del caricatore e del proprietario della merce, di documenti di trasporto e di qualificazione iniziale dell'attività di autotrasportatore)*

1. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n.286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Quando dalla violazione di disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, derivino la morte di persone o lesioni personali gravi o gravissime e la violazione sia stata commessa alla guida di uno dei veicoli per i quali è richiesta la patente di guida di categoria C o C+E, è disposta la verifica, presso il vettore, il committente, nonché il caricatore e il proprietario della merce oggetto del trasporto, del rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale previste dal presente articolo e dall'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto

2008, n.133, e successive modificazioni»;  
b) al comma 6 dell'articolo 7-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni»;

c) al comma 1 dell'articolo 18, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) 21 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di merci per cui è richiesta la patente di guida delle categorie C e C+E, a condizione di aver seguito il corso formazione iniziale accelerato di cui all'articolo 19, comma 2-bis»;

d) al comma 2-bis dell'articolo 19, le parole: «lettere b), d) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere b), b-bis), d) ed e)».

**L'articolo 37** prevede la verifica presso il vettore, il committente, nonché il caricatore e il proprietario della merce oggetto del trasporto, del rispetto delle disposizioni in materia di autotrasporto e di quelle del codice della strada quando dalle violazioni di tali norme derivino la morte di persone o lesioni personali gravi o gravissime e la violazione sia stata commessa da autotrasportatori.

Viene richiesta la frequenza del corso formazione iniziale accelerato per guidare veicoli adibiti al trasporto di merci per cui è richiesta la patente di guida delle categorie C e C+E.

**Il comma 1** reca modifiche al decreto legislativo 286/2005<sup>63</sup> che regola l'attività di autotrasportatore.

---

<sup>63</sup> D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286 "Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore".

**Il comma 1, lettera a)** aggiunge un nuovo comma 7-bis, all'articolo 7 che disciplina la responsabilità del vettore, del committente del caricatore e del proprietario della merce.

Il nuovo comma 7-bis dispone controlli presso il vettore, il committente, nonché il caricatore e il proprietario della merce oggetto del trasporto, del rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale, quando dalla violazione di disposizioni del codice della strada derivino la morte di persone o lesioni personali gravi o gravissime e la violazione sia stata commessa alla guida di uno dei veicoli per i quali è richiesta la patente di guida di categoria C o C+E,

La verifica ha ad oggetto il rispetto delle norme previste:

- dall'articolo 7 del decreto legislativo 286/2005 che, in particolare, richiama gli articoli del codice della strada:
  - articolo 61 (sagoma limite);
  - articolo 62 (massa limite);
  - articolo 142 (limiti di velocità);
  - articolo 164 (sistemazione del carico sui veicoli);
  - articolo 167 (trasporto di cose su veicoli a motore e sui rimorchi), anche nei casi diversi da quello di cui al comma 9 dello stesso articolo;
  - articolo 174 (durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose).
- dall'articolo 83-bis del decreto-legge 112/2008<sup>64</sup> avente ad oggetto la tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.

**Il comma 1, lettera b)** aggiunge un periodo al comma 6 dell'articolo 7-bis che istituisce la scheda di trasporto e sanziona le violazioni alle prescrizioni relative alla sua redazione ed all'obbligo di portarla durante il servizio. Il comma 6, in particolare, dispone l'applicabilità delle anche ai trasporti internazionali compiuti da vettori stranieri che non compilano, o non compilano correttamente, ovvero non portano a bordo del veicolo i documenti equipollenti alla scheda di trasporto di cui al comma 3. Il nuovo periodo, introdotto dal disegno di legge in commento, prevede l'applicabilità delle le disposizioni dell'articolo 207 del codice della strada, modificato dall'articolo 25 del disegno di legge in commento.

**Il comma 1, lettera c)** inserisce una nuova lettera b-bis al comma 1 dell'articolo 18, relativo alla qualificazione iniziale degli autotrasportatori, prevedendo il requisito dei 21 anni di età per guidare veicoli adibiti al trasporto di merci per cui è richiesta la patente di guida delle categorie C e C+E, a

---

<sup>64</sup> D.L. 25 giugno 2008, n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria".

condizione di aver seguito il corso formazione iniziale accelerato previsto dall'articolo 19, comma 2-bis.

**Il comma 1, lettera d)** coordina conseguentemente il citato comma 2-bis dell'articolo 19.



### **Articolo 38**

*(Introduzione dell'articolo 46-bis e modifica all'articolo 60 della legge 6 giugno 1974, n. 298, in materia di sanzioni per il cabotaggio stradale in violazione della normativa comunitaria)*

1. Alla legge 6 giugno 1974, n.298, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 46 è inserito il seguente:

«Art. 46-bis. – (Cabotaggio stradale in violazione della normativa comunitaria).

– 1. Qualora un veicolo immatricolato all'estero effettui trasporti di cabotaggio in violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n.3118/93 del Consiglio, del 25 ottobre 1993, nonché della relativa disciplina nazionale di esecuzione, si applicano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 15.000, nonché la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi ovvero, in caso di reiterazione nel triennio, per un periodo di sei mesi. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo, secondo le procedure di cui all'articolo 214 del codice della

strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 214-bis del citato codice; si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del medesimo codice»;  
b) il quarto comma dell'articolo 60 è sostituito dal seguente:  
«Qualora le violazioni di cui agli articoli 26 e 46 siano commesse da un veicolo immatricolato all'estero, esercente attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio, si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni».

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 38** introduce sanzioni per il cabotaggio stradale effettuato, in violazione della normativa comunitaria, da veicoli immatricolati all'estero: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 15.000, nonché sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi ovvero, in caso di reiterazione nel triennio, per un periodo di sei mesi.

**Il comma 1** modifica la legge 298/1974<sup>65</sup> regolatrice dell'autotrasporto.

---

<sup>65</sup> L. 6 giugno 1974, n. 298 "Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcina per i trasporti di merci su strada".

**Il comma 1, lettera a)** inserisce un nuovo articolo 46-bis che disciplina il cabotaggio stradale in violazione della normativa comunitaria.

Il comma 1 sanziona l'effettuazione, da parte di un veicolo immatricolato all'estero, di trasporti di cabotaggio in violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 3118/93<sup>66</sup> che regola il cabotaggio e la relativa disciplina nazionale di esecuzione:

- sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 15.000;
- sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi ovvero, in caso di reiterazione nel triennio, per un periodo di sei mesi;
- il veicolo sottoposto a fermo amministrativo, secondo le procedure di cui all'articolo 214 del codice della strada, è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 214-bis del citato codice (depositi giudiziari); si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del medesimo codice relativo ai veicoli immatricolati all'estero.

**Il comma 1, lettera b)** sostituisce il quarto comma dell'articolo 60, relativo alla prevenzione e accertamento degli illeciti, richiamando l'applicabilità dell'articolo 207 del codice della strada, relativo ai veicoli immatricolati all'estero, modificato dall'articolo 25 del disegno di legge in esame.

**Il comma 2** recita che dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

*Si rileva che negli altri articoli del disegno di legge in esame la medesima clausola è articolata diversamente, prevedendo che all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.*

---

<sup>66</sup> Regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio, del 25 ottobre 1993, che fissa le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro.

### **Articolo 39**

#### *(Disposizioni in materia di individuazione dei prodotti farmaceutici pericolosi per la guida dei veicoli)*

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i prodotti farmaceutici, soggetti o meno a prescrizione medica e presentati sotto qualsiasi forma, che producono effetti negativi in relazione alla guida dei veicoli e dei natanti.

2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono individuati i prodotti farmaceutici di cui al comma 1. Con successivi decreti del medesimo Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali si provvede annualmente all'aggiornamento dell'elenco dei prodotti farmaceutici di cui al periodo precedente.

3. Sulle confezioni esterne o sui contenitori dei prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo deve essere riportato, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 79 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, un pittogramma che indica in modo ben visibile la pericolosità per la guida derivante dall'assunzione del medicinale e le avvertenze di pericolo.

4. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2, sono individuate le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 3, anche con riferimento alle confezioni di prodotti farmaceutici di dimensioni ridotte.

5. Le imprese farmaceutiche e le altre

imprese che producono i prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 si uniformano alle disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4.

6. La distribuzione dei prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 confezionati prima del termine di cui al comma 5 è consentita fino alla data di scadenza indicata nell'etichetta del prodotto.

7. Qualora i prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 siano posti in commercio dopo il termine di cui al comma 5 senza il pittogramma di cui al comma 3, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 25.000.

8. Nell'ipotesi prevista dal comma 7, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con provvedimento motivato, ordina al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto farmaceutico l'adeguamento della confezione, stabilendo un termine per l'adempimento.

9. In caso di mancata ottemperanza entro il termine indicato ai sensi del comma 8, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali sospende l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto farmaceutico fino al compiuto adempimento.

**L'articolo 39** prevede l'individuazione, mediante segni ben visibili e chiare avvertenze, dei farmaci che possono produrre effetti negativi per la guida. La procedura per l'individuazione dei farmaci e per l'apposizione sulle confezioni

dei segni di pericolo è disciplinata in modo da concedere tempi adeguati di applicazione alle imprese produttrici.

**Il comma 1** perimetra l'applicabilità delle disposizioni del presente articolo:

- si applicano a tutti i prodotti farmaceutici, soggetti o meno a prescrizione medica e presentati sotto qualsiasi forma, che producono effetti negativi in relazione alla guida dei veicoli e dei natanti.

**Il comma 2** demanda ad un decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, l'individuazione dei prodotti farmaceutici di cui al comma 1. Con successivi decreti del medesimo Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali si provvede annualmente all'aggiornamento dell'elenco dei prodotti farmaceutici di cui al periodo precedente.

**Il comma 3** dispone che sulle confezioni esterne o sui contenitori dei prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 deve essere riportato, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 79 del decreto legislativo 219/2006<sup>67</sup> (disciplina i segni e pittogrammi riportati sull'imballaggio esterno dei farmaci) un pittogramma che indica in modo ben visibile la pericolosità per la guida derivante dall'assunzione del medicinale e le avvertenze di pericolo.

**Il comma 4** prevede un decreto attuativo, da parte del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2, per individuare le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 3, anche con riferimento alle confezioni di prodotti farmaceutici di dimensioni ridotte.

**Il comma 5** relativamente all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo in esame per le imprese farmaceutiche e le altre imprese che producono i prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2, dispone un termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4.

**Il comma 6** consente la distribuzione dei prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 confezionati prima del termine di cui al comma 5 fino alla data di scadenza indicata nell'etichetta del prodotto.

**Il comma 7** sanziona la commercializzazione dei prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 dopo il termine di cui al comma 5 senza il pittogramma di cui al comma 3:

---

<sup>67</sup> D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219 "Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE".

- il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 25.000.

In base al **comma 8**, nell'ipotesi prevista dal comma 7, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con provvedimento motivato, ordina al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto farmaceutico l'adeguamento della confezione, stabilendo un termine per l'adempimento.

Infine, il **comma 9**, prevede che, in caso di mancata ottemperanza entro il termine indicato ai sensi del comma 8, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali sospende l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto farmaceutico fino al compiuto adempimento.



## **Articolo 40**

*(Raccolta e invio dei dati relativi all'incidentalità stradale)*

1. Ferme restando le competenze dell'Istituto nazionale di statistica e dell'Automobile Club d'Italia, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono fissati i termini e le modalità per la trasmissione, in via telematica, dei dati relativi all'incidentalità stradale da parte delle Forze dell'ordine e degli enti locali al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell'aggiornamento degli archivi previsti dagli articoli 225 e

226 del decreto legislativo n.285 del 1992.

2. Per la predisposizione della dotazione strumentale necessaria per l'attuazione delle disposizioni del comma 1 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.

**L'articolo 40** demanda al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di fissare i termini e le modalità per la trasmissione, in via telematica, dei dati relativi all'incidentalità stradale da parte delle Forze dell'ordine e degli enti locali al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

**Il comma 1** prevede che:

- ferme restando le competenze dell'Istituto nazionale di statistica e dell'Automobile Club d'Italia;
- con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
  - di concerto con il Ministro dell'interno;
  - sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
- sono fissati i termini e le modalità per la trasmissione, in via telematica, dei dati relativi all'incidentalità stradale;
- da parte delle Forze dell'ordine e degli enti locali;
- al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell'aggiornamento degli archivi previsti dagli articoli 225 e 226 del codice della strada<sup>68</sup>:

---

<sup>68</sup> Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada".

- a) presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un archivio nazionale delle strade;
- b) presso il Dipartimento per i trasporti terrestri un archivio nazionale dei veicoli;
- c) presso il Dipartimento per i trasporti terrestri una anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, che include anche incidenti e violazioni.

**Il comma 2** autorizza, per la predisposizione della dotazione strumentale necessaria per l'attuazione delle disposizioni del comma 1, la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 282/2004<sup>69</sup> che, al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica».

---

<sup>69</sup> D.L. 29 novembre 2004, n. 282 "Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica".

## **Articolo 41**

### *(Misure alternative alla pena detentiva)*

1. In luogo della misura detentiva dell'arresto prevista dall'articolo 116 del decreto legislativo n.285 del 1992 e dagli articoli 186, 186-*bis* e 187 del decreto legislativo n.285 del 1992, come da ultimo, rispettivamente, modificati e introdotto dall'articolo 23 della presente legge, a richiesta di parte può essere disposta la misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi

sociali di cui all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n.354, e successive modificazioni, individuati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia, preferibilmente tra i servizi sociali che esercitano l'attività nel settore dell'assistenza alle vittime di sinistri stradali e alle loro famiglie.

**L'articolo 41** prevede la possibilità di richiedere la misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali quando è stata comminata la misura detentiva dell'arresto per guida senza patente, guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti; preferibilmente tra i servizi sociali che esercitano l'attività nel settore dell'assistenza alle vittime di sinistri stradali e alle loro famiglie.

**Il comma 1** consente che:

- in luogo della misura detentiva dell'arresto prevista dagli articoli del codice della strada<sup>70</sup>:
  - 116 (patente di guida);
  - 186 (guida in stato di ebbrezza);
  - 186-*bis* (guida in stato di ebbrezza da parte di particolari categorie);
  - 187 (guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti);
- a richiesta di parte può essere disposta la misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali di cui all'articolo 47 della legge 354/1975<sup>71</sup>;
- individuati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia,

---

<sup>70</sup> Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada".

<sup>71</sup> L. 26 luglio 1975, n. 354 "Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà".

preferibilmente tra i servizi sociali che esercitano l'attività nel settore dell'assistenza alle vittime di sinistri stradali e alle loro famiglie.

## Articolo 42

*(Modifiche all'articolo 74 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente contrassegni su veicoli a servizio di persone invalide)*

1. All'articolo 74 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «di simboli o diciture dai quali può desumersi la speciale natura dell'autorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno» sono sostituite dalle seguenti: «di diciture dalle quali può

essere individuata la persona fisica interessata»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per fini di cui al comma 1, le generalità e l'indirizzo della persona fisica interessata sono riportati sui contrassegni con modalità che non consentono la loro diretta visibilità se non in caso di richiesta di esibizione o di necessità di accertamento».

**L'articolo 42** è finalizzato a superare le difficoltà attualmente originate dalla disciplina dei contrassegni, da esporre sui veicoli, quando si tratti di veicoli a servizio di persone invalide. Si precisa che il contrassegno non può contenere diciture dalle quali possa individuarsi la persona fisica interessata e si introducono le necessarie disposizioni di coordinamento con la normativa in materia di protezione dei dati personali.

**Il comma 1** modifica l'articolo 74 del codice in materia di protezione dei dati personali<sup>72</sup>, relativo ai contrassegni su veicoli e accessi a centri storici

**Il comma 1, lettera a)** modifica il comma 1 che vieta l'indicazione sui contrassegni per disabili di:

- simboli o diciture dai quali può desumersi la speciale natura dell'autorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno.

La modifica sostituisce l'oggetto del divieto con:

- diciture dalle quali può essere individuata la persona fisica interessata.

**Il comma 1, lettera b)** sostituisce il comma 2 coordinando con la modifica di cui al comma 1.

---

<sup>72</sup> D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".



### **Articolo 43**

*(Rilascio di un permesso di guida provvisorio in occasione del rinnovo della patente)*

1. Ai titolari di patente di guida, chiamati per sottoporsi alla prescritta visita medica presso le competenti commissioni mediche locali per il rinnovo della patente stessa, gli uffici della motorizzazione civile sono autorizzati a rilasciare, per una sola volta, un permesso di guida provvisorio, valido fino all'esito finale delle procedure di rinnovo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano in favore dei titolari di patente di guida che devono sottoporsi a visita medica ai sensi degli articoli 186, comma 8, e 187, comma 6, del decreto legislativo n.285 del 1992.

**L'articolo 43** prevede, per coloro che siano stati sottoposti a visita medica al fine del rinnovo della patente di guida, il rilascio da parte della motorizzazione civile di un permesso provvisorio valido fino al termine delle procedure necessarie per il rinnovo. Il permesso, che viene rilasciato dagli uffici della motorizzazione civile, permetterà di evitare i disagi che frequentemente derivano dai ritardi nello svolgimento delle visite mediche. Il permesso provvisorio, peraltro, non può essere rilasciato ai conducenti ai quali sia stata sospesa la patente di guida in quanto hanno violato le norme sulla guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti.

**Il comma 1** dispone che:

- ai titolari di patente di guida, chiamati per sottoporsi alla prescritta visita medica presso le competenti commissioni mediche locali per il rinnovo della patente stessa;
- gli uffici della motorizzazione civile sono autorizzati a rilasciare, per una sola volta;
- un permesso di guida provvisorio, valido fino all'esito finale delle procedure di rinnovo.

Le commissioni mediche locali sono disciplinate dall'articolo 119, comma 4, del codice della strada<sup>73</sup> quali organi tenuti a verificare il possesso dei requisiti fisico-psichici a disabili, ultrasessantacinquenni, soggetti segnalati dal prefetto, soggetti rinviati a nuovo esame dai medici di prima istanza e diabetici.

**Il comma 2** esclude l'applicabilità delle disposizioni di cui al comma 1 a coloro che devono sottoporsi a visita medica ai sensi degli articoli:

---

<sup>73</sup> Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada".

- 186, comma 8: soggetti a cui il prefetto ha sospeso la patente per guida in stato di ebbrezza;
- 187, comma 6, soggetti a cui il prefetto ha sospeso la patente per guida sotto l'effetto di stupefacenti.

## **Articolo 44**

### *(Caratteristiche degli impianti semaforici)*

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche per l'omologazione e per l'installazione di dispositivi finalizzati a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci dei nuovi impianti semaforici.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi sei mesi dall'adozione del decreto di cui al medesimo comma 1.

**L'articolo 44** demanda ad un decreto ministeriale, acquisito il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, la definizione di criteri di omologazione dei «semafori intelligenti», vale a dire dei semafori che visualizzano il tempo residuo di accensione delle luci. I criteri si applicheranno ai nuovi impianti semaforici.

**Il comma 1** demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione:

- delle caratteristiche per l'omologazione e per l'installazione di dispositivi finalizzati a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci dei nuovi impianti semaforici.

**Il comma 2** prevede che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi sei mesi dall'adozione del decreto di cui al medesimo comma 1.



## **Articolo 45**

*(Modalità di accertamento delle violazioni al decreto legislativo n. 285 del 1992 da parte degli enti locali)*

1. Agli enti locali è consentita l'attività di accertamento strumentale delle violazioni al decreto legislativo n.285 del 1992 soltanto mediante strumenti di loro proprietà o da essi acquisiti con contratto di locazione finanziaria, da utilizzare esclusivamente con l'impiego del personale dei corpi e dei servizi di polizia locale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n.250.

**L'articolo 45** prevede che l'accertamento delle violazioni del codice della strada da parte degli enti locali possa essere realizzato solo mediante strumenti di proprietà o acquisiti con contratto di locazione finanziaria, da utilizzare esclusivamente con l'impiego del personale dei corpi e servizi di polizia locale. Viene, così, limitato il ricorso all'appalto a soggetti privati di attività di accertamento, o comunque strumentali all'accertamento delle violazioni.

**Il comma 1** vieta agli enti locali di procedere all'accertamento strumentale delle violazioni al codice della strada<sup>74</sup> con strumenti diversi da quelli:

- di loro proprietà
- acquisiti con contratto di locazione finanziaria;
- da utilizzare esclusivamente con l'impiego del personale dei corpi e dei servizi di polizia locale;
- fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 250/1999<sup>75</sup> che consente il funzionamento delle telecamere per il controllo degli accessi alle zone a traffico limitato senza la presenza di organi di polizia stradale.

---

<sup>74</sup> Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada".

<sup>75</sup> D.P.R. 22 giugno 1999, n. 250 "Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, a norma dell'articolo 7, comma 133-bis, della L. 15 maggio 1997, n. 127".





## Ultimi dossier del Servizio Studi

|        |                        |  |
|--------|------------------------|--|
| 137    | Schede di lettura      | Disegni di legge AA.SS. nn. 1611, 212, 547, 781 e 932 in materia di intercettazioni telefoniche  |
| 138    | Documentazione di base | Recenti sviluppi della situazione in Iran: materiali   |
| 139    | Dossier                | Disegni di legge AA.SS. nn. 83, 1092, 1428 e 1625 Referendum e iniziativa popolare   |
| 140    | Schede di lettura      | Disegno di legge A.S. n. 1195-B "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"<br>Edizione provvisoria  |
| 141    | Schede di lettura      | Atto del Governo n. 100 "Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 229, di attuazione della direttiva 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di acquisto"   |
| 142    | Testo a fronte         | Atto del Governo n. 101 "Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione" |
| 143    | Dossier                | Le materie di interesse per la Commissione parlamentare antimafia nel primo anno della XVI legislatura   |
| 144    | Dossier                | Disegno di legge A.S. n. 1724 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali"<br><i>Sintesi</i> - Ed. provvisoria   |
| 145/I  | Schede di lettura      | Disegno di legge A.S. n. 1724 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali" - Vol. I (Artt. 1-16- <i>bis</i> ) - Ed. provvisoria  |
| 145/II | Schede di lettura      | Disegno di legge A.S. n. 1724 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali" - Vol. II (Artt. 17-25) - Ed. provvisoria   |
| 146    | Schede di lettura      | Disegno di legge A.S. n. 1721 "Riconoscimento della personalità giuridica della Scuola per l'Europa di Parma"  |
| 147    | Schede di lettura      | Disegno di legge A.S. n. 1749 "Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, recante disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009"   |

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo [www.senato.it](http://www.senato.it), seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".